

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 69° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 3 DICEMBRE 1996

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

2<sup>a</sup> - Giustizia ..... *Pag.* 202

**Commissioni riunite**

5<sup>a</sup> (Bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) ..... *Pag.* 11

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari ..... *Pag.* 3

**Organismi bicamerali**

Informazione e segreto di Stato ..... *Pag.* 206

**Sottocommissioni permanenti**

5<sup>a</sup> - *Bilancio - Pareri* ..... *Pag.* 207

---

*CONVOCAZIONI* ..... *Pag.* 209

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 1996

**23ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE*

***Doc. IV-bis, n. 6, nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici pro tempore, nonché dei signori Silvano Caroselli, Giovanni Recinto, Italo Bani, Antonio Baldi, Leonardo Carriero, Mario Astaldi e Teodoro De Angelis, ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 81, capoverso, e 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici); 2) 110, 81, capoverso, e 323 del codice penale (abuso d'ufficio), e precisamente: tutti gli indagati per il primo capo di imputazione ed i signori Giovanni Prandini, Silvano Caroselli, Giovanni Recinto e Italo Bani per il secondo capo di imputazione***

(R135 000, C21ª, 0014º)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 21 novembre scorso.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti ed apre la discussione, nel corso della quale prendono ripetutamente la parola i senatori RUSSO, PELLEGRINO, MILIO, BERTONI, FASSONE, CALLEGARO, BATTAGLIA, CAPALDI, GASPERINI, BRUNI ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia quindi il seguito dell'esame.

*INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

(A007 000, C21ª, 0009º)

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nel senso di procedere immediatamente alla verifica dei poteri.

*VERIFICA DEI POTERI***Regione Veneto**(R019 000, C21<sup>a</sup>, 0006<sup>o</sup>)

Il senatore CAPALDI, relatore per la regione Veneto, riferisce preliminarmente sulla situazione verificatasi nel Collegio 12 del Veneto, per il quale l'Ufficio elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Vicenza aveva redatto, in data 24 aprile 1996, un primo verbale delle operazioni elettorali, in base al quale aveva proclamato eletto il senatore Bortolotto per L'Ulivo.

Il medesimo Ufficio elettorale circoscrizionale ha però proceduto, in data 3 maggio 1996, alla rettifica di una serie di errori contenuti nel suddetto verbale del 24 aprile ed ha trasmesso tali rettifiche, che non hanno comportato inversioni in graduatoria per quanto riguarda l'attribuzione del seggio in sede uninominale, all'Ufficio elettorale regionale del Veneto.

L'Ufficio elettorale regionale, sulla base dei dati pervenuti in un primo momento dall'Ufficio elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Vicenza, in data 29 aprile 1996 aveva proclamato eletti per la quota proporzionale i senatori Maggiore, Toniolli, De Anna e Pilo di Capaci per il Polo per le libertà, Fiorillo per L'Ulivo e Brugnettoni per la Lega Nord. L'Ufficio elettorale regionale si è nuovamente riunito il 6 maggio 1996 e, preso atto delle rettifiche trasmesse successivamente dal predetto Ufficio circoscrizionale, ha, previo annullamento delle precedenti proclamazioni, proclamato eletti i senatori Jacchia per la Lega Nord, Maggiore, Toniolli e De Anna per il Polo per le libertà, Fiorillo e De Carolis per L'Ulivo.

Il senatore Capaldi riferisce quindi sull'esito dei controlli svolti sulla situazione elettorale della regione Veneto, controlli che si sono basati sui dati risultanti dalle rettifiche operate dall'Ufficio elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Vicenza e dall'Ufficio elettorale regionale, regolarmente raccolti ed esaminati dall'Amministrazione del Senato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri.

Prendono la parola i senatori RUSSO, CALLEGARO, CAPALDI ed il PRESIDENTE.

La Giunta, con l'astensione dei senatori De Carolis e Gasperini, eletti nella Regione, accogliendo la proposta del relatore, delibera di respingere il ricorso della candidata Basteri. Infine, con l'astensione dei senatori De Carolis e Gasperini, accogliendo le osservazioni e le proposte formulate dal relatore, la Giunta delibera di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella regione stessa, e cioè: Amorena, Antolini, Bedin, Bianco, Bortolotto, Cazzaro, Ceccato, Crescenzo, Danieli, De Anna, De Carolis, Fiorillo, Gasperini, Giaretta, Jacchia, Lago, Maggiore, Manfroi, Rigo, Sarto, Serena, Toniolli e Viviani.

**Esame delle cariche rivestite dai senatori**  
(R019 000, C21<sup>a</sup>, 0007<sup>o</sup>)

Il senatore LUBRANO DI RICCO, coordinatore del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori, illustra le conclusioni alle quali il Comitato è pervenuto in ordine ad alcune situazioni.

Riferisce in primo luogo sulla cessazione dei seguenti senatori dalle cariche ed uffici dichiarati:

Renato Albertini, dimessosi da consigliere regionale dell'Emilia-Romagna;

Michele Amorena, in aspettativa dall'ufficio di funzionario di Banca;

Giuseppe Basini, in aspettativa dall'incarico di dirigente di ricerca dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

Anna Maria Bernasconi, in aspettativa dall'ufficio di medico aiuto ospedaliero nell'Ospedale S. Gerardo;

Michele Bonatesta, dimessosi da consigliere regionale;

Massimo Bonavita, in aspettativa dall'ufficio di vice segretario generale del comune di Cesena;

Francesco Bortolotto, dimessosi dalla carica di membro della Commissione tecnica regionale ambiente del Veneto;

Giovanni Bruni, in aspettativa dall'ufficio di primario chirurgo nella U.S.L. n. 18 di Brescia;

Carlo Carpinelli, in aspettativa dall'ufficio di dirigente amministrativo del comune di Orvieto;

Carla Castellani, in aspettativa dall'ufficio di medico presso la U.S.L. n. 14 di Teramo;

Bruno Cazzaro, in aspettativa dall'ufficio di dirigente aziendale Società C.N.S. di Bologna;

Melchiorre Cirami, sospeso dall'esercizio delle funzioni di presidente della Commissione provinciale tributaria di 1° grado di Agrigento, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, e dell'articolo 8, numero 4, del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Massimo Dolazza, cessato da ogni rapporto di consulenza amministrativa con aziende ed enti privati sin dal momento dell'elezione;

Severino Lavagnini, in aspettativa dall'ufficio di direttore dell'Istituto di ricerche economico sociali Martini;

Giuseppe Maggiore, dimessosi da commissario di governo nella regione Veneto;

Valerio Mignone, in aspettativa dall'ufficio di primario di cardiologia presso l'Azienda sanitaria del Lagonegrese;

Vittorio Mundi, in aspettativa dall'ufficio di vice segretario generale del comune di San Severo;

Vincenzo Mungari, dimessosi dalle cariche di consigliere della Carmat (Parigi) e consigliere della Astra (Madrid), entrambe società del gruppo INA;

Mario Occhipinti, in aspettativa dall'ufficio di medico presso l'Ospedale maggiore di Modica;

Alessandro Pardini, in aspettativa dall'ufficio di aiuto cardiocirurgo presso gli Ospedali civili di Brescia;

Enrico Pelella, in aspettativa dall'ufficio di medico ospedaliero nell'Istituto Nazionale Tumori «Pascale» di Napoli.

Il senatore Lubrano di Ricco propone di dichiarare la compatibilità con il mandato parlamentare delle seguenti cariche, rivestite in enti locali, comprese le cariche di sindaco in comuni con popolazione non superiore ai ventimila abitanti:

Michele Amorena, consigliere del comune di Treviso;  
Antonio Azzollini, consigliere del comune di Molfetta;  
Livio Besso Cordero, consigliere del comune di Baldissero Canavese e assessore della provincia di Torino;  
Francesco Bortolotto, consigliere provinciale di Vicenza;  
Guido Brignone, consigliere provinciale;  
Carla Castellani, presidente della VII Commissione - Statuto Decentramento e Circoscrizioni del comune di Teramo e consigliere del comune di Teramo;  
Adriano Colla, presidente del Quartiere n. 4 del comune di Piacenza;  
Augusto Cortelloni, capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Modena;  
Rosario Giorgio Costa, revisore dei conti del comune di Tuglie;  
Stelio De Carolis, capogruppo P.R.I. nel consiglio comunale di Forlì;  
Athos De Luca, consigliere del comune di Roma;  
Vincenzo Demasi, consigliere del comune di Salerno;  
Michele Florino, consigliere del comune di Napoli;  
Nicola Fusillo, capogruppo del Partito Popolare Italiano della Regione Puglia;  
Luciano Lago, consigliere del comune di Tezze sul Brenta;  
Giuseppe Lo Curzio, consigliere del comune di Siracusa;  
Cesare Marini, consigliere comunale;  
Riccardo Minardo, consigliere comunale;  
Tullio Montagna, capogruppo del consiglio provinciale di Pavia;  
Alessandro Pardini, consigliere del comune di Brescia;  
Andrea Pastore, consigliere del comune di Pescara;  
Rosario Pettinato, assessore al territorio del comune di Catania;  
Antonio Pizzinato, consigliere del comune di Sesto San Giovanni;  
Mario Rigo, consigliere del comune di Venezia;  
Natale Ripamonti, consigliere del comune di Cassano d'Adda;  
Francesco Speroni, presidente del consiglio comunale di Busto Arsizio;  
Palmiro Uccielli, consigliere provinciale di Pesaro e Urbino;  
Sergio Vedovato, vice presidente della provincia di Novara;  
Massimo Villone, consigliere del comune di Napoli.  
Renzo Antolini, sindaco di Sant'Anna d'Alfaedo;  
Roberto Avogadro, sindaco di Alassio;  
Antonella Bruno Ganeri, sindaco di Paola;  
Antonio Capaldi, sindaco di Ronciglione;  
Giovanni Iuliano, sindaco di Braciliano;

senatore Bruno Magliocchetti, sindaco di Isola del Liri;  
Donato Manfroi, sindaco di Cencenighe;  
Giovanni Saracco, sindaco di Villafranca d'Asti;  
Angelo Staniscia, sindaco di Atesa;  
Francesco Tirelli, sindaco di Quizano d'Oglio;  
Giuseppe Ceccato, sindaco di Montecchio Maggiore.

Il senatore Lubrano Di Ricco fa presente che il Comitato si è soffermato su quest'ultima carica, in quanto il comune di Montecchio Maggiore risulta, dall'ultimo censimento del 1991, con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, mentre in base a pubblicazioni ISTAT successive la sua popolazione risulta essere superiore ai 20.000 abitanti. Dopo approfondita riflessione, il Comitato ha deliberato di prendere a riferimento l'ultimo censimento, costituendo tale dato l'unico riferimento certo applicabile a tutte le situazioni.

Il relatore Lubrano Di Ricco propone quindi di dichiarare compatibili con il mandato parlamentare le seguenti cariche rivestite dai senatori in associazioni, fondazioni, federazioni e confederazioni, partiti, commissioni, comitati, enti ed istituti vari di riconosciuto carattere culturale, sociale, politico od anche sindacale, in ordine alle quali nessun divieto è introdotto dalla normativa sulle incompatibilità parlamentari:

Gerardo Agostini, presidente dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra;

Giuseppe Arlacchi, presidente onorario della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone;

Domenico Barrile, funzionario della Confederazione Italiana Agricoltori;

Franco Bassanini, membro della segreteria del Partito Democratico della Sinistra;

Felice Carlo Besostri, direttivo del Centro di iniziativa riformista e direttivo dell'Istituto cooperazione economico internazionale, associazioni private di carattere culturale che non fruiscono di contributi da parte dello Stato e che non ricadono pertanto nell'ambito di applicazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 60 del 1953;

Stefano Boco, portavoce dei Verdi della Toscana;

Giuseppe Natale Brienza, presidente dell'Associazione Provveditori agli Studi;

Luciano Callegaro, membro del comitato dei delegati per il Friuli-Venezia Giulia della Cassa Nazionale di Previdenza degli Avvocati;

Ludovico Corrao, presidente della Fondazione Orestidi Gibellina;

Antonio D'Alì, presidente della Fondazione Banca Sicula di Trapani, fondazione senza scopo di lucro che ha per oggetto la promozione, nell'ambito della regione Sicilia, della cultura e della formazione nei settori, economico, bancario e finanziario e si realizza attraverso l'organizzazione di seminari di studio e l'assegnazione di borse di studio e di ricerca e la conservazione di atti, testi e documenti collegati all'attività o comunque inerenti alla realizzazione degli scopi della fondazione, o significativamente testimonianti la storia della Banca Sicula; tale carica è già stata dichiarata compatibile con il mandato parlamentare nella precedente legislatura;

- Eugenio Filograna, presidente dell'A.P.E. Verbania - Confedilizia -;
- Luigi Follieri, presidente della Camera penale del Tribunale di Lucera;
- Roberto Giuseppe Lasagna, presidente dell'Associazione Ambiente Italia, associazione ambientalista del Gruppo Forza Italia;
- Baldassare Lauria, vice presidente nazionale dell'Associazione chirurghi ospedalieri - A.C.O.I e vice presidente regionale Associazione senologi ospedalieri, associazione ospedaliera a carattere scientifico;
- Antonio Lisi, presidente della Camera penale di Lecce;
- Luciano Lorenzi, direttore del Centro studi astronomia di Mondovì, carica già dichiarata compatibile nella scorsa legislatura;
- Adolfo Manis, commissario straordinario dell'Istituto dei Ciechi di Cagliari;
- Valerio Mignone, presidente dell'Associazione Cardio-Maratea;
- Alberto Monticone, membro del comitato scientifico Paolo VI di Brescia;
- Adriano Ossicini, presidente onorario del Comitato Nazionale per la Bioetica e presidente del Comitato scientifico Scienza dello Sport del CONI;
- Andrea Pastore, consigliere del Consiglio Nazionale del Notariato;
- Riccardo Pedrizzi, presidente della U.C.I.D. - Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti;
- Patrizio Petrucci, componente della direzione nazionale dell'A.N.P.A.S. - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze - carica dichiarata compatibile nella XII legislatura, in quanto, dallo statuto richiesto, è stato rilevato che tale associazione ha lo scopo di coordinare l'attività delle associazioni di pubblica assistenza, promuoverne lo sviluppo e tutelarne i molteplici interessi, operando anch'essa nell'ambito delle funzioni assistenziali;
- Enrico Pianetta, direttore generale dell'Associazione italiana per la solidarietà tra i popoli;
- Francesca Elena Scopelliti, presidente della Conferenza dei Cento - Diritti Personalità e consigliere di amministrazione della Fondazione per la giustizia giusta Enzo Tortora;
- Umberto Nicolò Sella di Monteluce, presidente dell'Associazione per le libertà;
- Sergio Travaglia, membro della giunta Assolombarda e membro del consiglio di amministrazione dell'Associazione Pubblicità Progresso, associazione senza fini di lucro che ha per scopo di contribuire alla soluzione dei problemi morali, civili ed educativi della comunità col porre la pubblicità al servizio della collettività mediante la realizzazione di proprie campagne di pubblico interesse perseguendo l'intento di dimostrare l'utilità di un intervento pubblicitario professionale per promuovere una corretta comunicazione sociale e stimolare la coscienza civile ad agire per il bene comune;
- Cosimo Ventucci, presidente della Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali, carica dichiarata compatibile nella XII legislatura, in quanto associazione di natura sindacale che ha per scopo l'intervento nelle questioni di indole generale riguardanti gli spedizionieri doganali e

la rappresentanza della categoria in sede nazionale presso enti, autorità ed amministrazioni pubbliche e private;

Ortensio Zecchino, presidente dell'Istituto di assistenza «F. Capezuti» - IPAB - di Ariano Irpino, carica dichiarata compatibile nella XII legislatura, in quanto le cariche in enti assistenziali sono sempre state ritenute compatibili con il mandato parlamentare, ricadendo nelle eccezioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge n. 60 del 1953 in ordine al divieto di assunzione di cariche per nomina governativa o in enti che gestiscano servizi per conto dello Stato;

Ettore Rotelli, componente del comitato scientifico della rivista «Regione e governo locale»; direttore non responsabile del quadrimestrale «Amministrare»; direttore non responsabile dell'annale «Storia Amministrazione Costituzione»; componente del comitato scientifico della rivista «Il nuovo governo locale»; componente del comitato scientifico della rivista «Impresa e Stato».

Il relatore propone quindi di dichiarare compatibili le cariche rivestite dai seguenti senatori in seno a società:

Francesco Saverio Biasco, presidente del collegio sindacale della cooperativa agricola «Teanum» di San Paolo di Civitate - Foggia -, trattandosi di una società cooperativa che non svolge attività per conto dello Stato e di pubbliche amministrazioni e che non riceve contributi da parte dello Stato, nè da parte di altri enti;

Giuseppe Ceccato, amministratore della Com. Fin Srl e amministratore delegato della Comel Brollo Spa, società che hanno per oggetto il commercio di materiale elettrico ed elettronico, in quanto dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni rese dall'interessato non risulta che tali società ricadono nell'ambito degli articoli 1 e 2 della legge n. 60 del 1953 e dell'articolo 10 del d.P.R. n. 361 del 1957;

Stelio De Carolis, presidente della società a responsabilità limitata «Fiera di Forlì» in quanto gli enti fiera ricadono nelle eccezioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60 in ordine al regime delle incompatibilità parlamentari;

Giovanni Ferrante, sindaco revisore della Dea Tech Srl, società che ha per oggetto la produzione e la commercializzazione di prodotti chimici e in particolare di vernici di ogni genere e non risulta ricadere nell'ambito della legge n. 60 del 1953;

Luciano Lago, imprenditore titolare di una ditta artigiana individuale;

Luciano Magnalbò, consigliere di amministrazione della Carima Servizi Srl, società che ha per oggetto l'esercizio di attività in forma di impresa, nei settori artistico e culturale, nonché attività di servizi di supporto e, che, come si desume dalle dichiarazioni dell'interessato, non ricade nelle situazioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge n. 60 del 1953 e dell'art. 10 del d.P.R. n. 361 del 1957;

Cesare Marini, amministratore unico della Salvatore Marini & C. società in nome collettivo avente ad oggetto l'industria edilizia;

Ornella Piloni, presidente della società di mutuo soccorso - società cooperativa a responsabilità limitata «Insieme Salute» società che ha lo scopo di erogare ai propri soci, senza alcun fine di speculazione e

di lucro, assistenze previdenziali, economiche e sanitarie e che, come dichiarato dall'interessata, non ricade nei divieti previsti dagli articoli 1 e 2 della legge n. 60 del 1953, articoli in base ai quali, peraltro, le funzioni assistenziali restano escluse dal regime delle incompatibilità parlamentari;

Giulio Mario Terracini, comproprietario della società in nome collettivo «Agreste», proprietaria di un'azienda agricola, in quanto in base alle dichiarazioni dell'interessato non sussistono le situazioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 60 del 1953 e 10 del d.P.R. n. 361 del 1957.

Il relatore propone infine di dichiarare compatibili con il mandato parlamentare le seguenti cariche assunte nei consorzi, in quanto rivestite non negli organi di gestione ma nelle assemblee:

Fiorello Cortiana, membro dell'Assemblea del Consorzio Parco del Ticino;

Francesco Speroni, membro dell'Assemblea del Consorzio Lombardo Parco del Ticino.

La Giunta rinvia la discussione sulla relazione del senatore Lubrano di Ricco.

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

***Richiesta dell'ingegner Claudio Regis, senatore nella XII legislatura, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 555 del 1996, in relazione al procedimento penale n. 33483/95, pendente nei suoi confronti presso la Pretura Circondariale di Milano per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 341, commi 1 e 4, del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale)***

(R135 000, C21<sup>a</sup>, 0013<sup>o</sup>)

La Giunta riprende l'esame iniziato nelle sedute del 22 ottobre e del 21 novembre 1996.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori GASPERINI, RUSSO, PELLEGRINO ed il PRESIDENTE.

Il seguito dell'esame è infine rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE****5ª (Programmazione economica, bilancio)****6ª (Finanze e tesoro)**

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 1996

**21ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 5ª Commissione*  
COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti e per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato.*

*La seduta inizia alle ore 10,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1704) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 2 dicembre, con la trattazione degli emendamenti all'articolo 21, essendo accantonato l'articolo 20.

Il presidente COVIELLO ricorda che sono stati dichiarati inammissibili – sulla base dei criteri definiti nella seduta del 22 novembre – i seguenti emendamenti: 21.9, 21.1000, 21.33, 21.10, 21.22, 21.15, 21.18, 21.16, 21.19, 21.41, 21.5, 21.7, 21.42, 21.8, 21.40, 21.36, 21.1, 21.37, 21.13, 21.3, 21.45, 21.32, 21.6, 21.20, 21.27, 21.29, 21.31. Risultano conseguentemente preclusi i subemendamenti 21.1000/1 e 21.36/1.

Il senatore D'ALÌ chiede chiarimenti in merito alla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 21.31, che il Presidente fornisce.

Il senatore ROSSI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 21.34, 21.35.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 21.11 e 21.12.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 21.21.

Il senatore D'ALÌ ritira l'emendamento 21.23 ed appone la propria firma all'emendamento 21.43, del senatore Costa. Illustra poi l'emendamento 21.30.

I senatori TAROLLI e MARINI rinunciano all'illustrazione dei rispettivi gli emendamenti 21.39 e 21.4.

Dopo che il senatore D'ALÌ ha ritirato l'emendamento 21.24, i senatori LUBRADO DI RICCO e MAZZUCA POGGIOLINI rinunciano ad illustrare rispettivamente gli emendamenti 21.2 e 21.14.

Il senatore D'ALÌ illustra gli emendamenti 21.25 (diretto a recuperare un gettito finanziario attraverso il condono contributivo agricolo, sulla base del salario reale), nonché 21.28, (anche questo riferito alla materia della previdenza agricola).

Il Presidente avverte, infine, che sono stati presentati gli emendamenti 21.38 e 21.44.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti si passa alle votazioni.

L'emendamento 21.34, con i pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, previa dichiarazione a favore del senatore CURTO (il quale sottolinea l'esigenza di non esonerare talune amministrazioni da adempimenti di legge di carattere contabile), posto ai voti, dopo controprova, risulta respinto dalle Commissioni riunite, che respingono successivamente anche l'emendamento 21.35 sul quale il relatore MORANDO ed il sottosegretario CAVAZZUTI hanno espresso parere contrario.

Su invito del relatore MORANDO il senatore MARINI ritira gli emendamenti 21.11 e 21.12 e il senatore MORO l'emendamento 21.21.

Sull'emendamento 21.38 il relatore MORANDO si rimette al Governo, in quanto pur essendo ampiamente condivisibile la finalità della proposta emendativa, la portata della stessa non è tale da giustificare l'ulteriore modifica del testo del disegno di legge in esame approvato dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario CAVAZZUTI si associa alle osservazioni del relatore e dichiara il proprio parere contrario.

Il senatore CURTO dichiara il proprio voto contrario, e l'emendamento 21.38 posto ai voti risulta respinto.

Il relatore MORANDO invita i presentatori a ritirare l'emendamento 21.43; il sottosegretario CAVAZZUTI si associa.

Il senatore D'ALÌ insiste per la votazione dell'emendamento 21.43 che, contrari il relatore ed il Governo, è posto ai voti e respinto dalle Commissioni riunite.

Il relatore MORANDO e il sottosegretario CAVAZZUTI esprimono parere contrario sull'emendamento 21.39.

Posti ai voti, gli emendamenti 21.39 (sul quale il senatore TAROLLI dichiara il proprio voto a favore) e 21.44 (di identico contenuto), sono respinti dalle Commissioni riunite, che respingono, successivamente con i pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 21.4.

Il senatore PETTINATO ritira l'emendamento 21.2, e la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ritira, su invito del relatore, l'emendamento 21.14.

Il relatore MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento 21.25, soprattutto con riferimento alle modalità di copertura finanziaria.

Il sottosegretario CAVAZZUTI si associa al parere contrario del relatore, sottolineando peraltro che per recuperare i 6.000 miliardi di contributi agricoli non versati occorre uno specifico disegno di legge che individui in modo corretto la necessaria copertura finanziaria.

Il senatore D'ALÌ, intervenendo per dichiarazione di voto a favore dell'emendamento, ne sottolinea nuovamente l'importanza, in considerazione dell'esigenza di recuperare delle ingenti risorse finanziarie, a fronte della inadempienza del Governo in materia.

Il senatore CURTO, associandosi alle considerazioni del senatore D'ALÌ, aggiunge che il Governo deve assumersi al più presto l'impegno di provvedere in modo realistico in materia di recupero dei contributi agricoli, tenendo conto del divario esistente tra i concetti di salario reale e salario virtuale.

Il senatore D'ALÌ, prendendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e dell'orientamento emerso sull'emendamento 21.25, lo ritira.

Posto in votazione con i pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, previa dichiarazione a favore del senatore D'ALÌ, risulta infine respinto l'emendamento 21.28.

È poi respinto, l'emendamento, 21.30.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Il Presidente COVIELLO ricorda che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 22.17, 22.1 e 22.2.

Dopo che il senatore CURTO ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 22.4, il senatore GUBERT illustra l'emendamento 22.19, volto ad una più efficace tutela dei cittadini interessati dalla norma principale.

Il senatore MORO, rinuncia ad illustrare gli emendamenti 22.6, 22.9, 22.14 e 22.16; ritira poi gli emendamenti 22.7, 22.8, 22.10, 22.11, 22.12, 22.13 e 22.15.

Il senatore GUBERT rinuncia ad illustrare l'emendamento 22.18, mentre il senatore DE LUCA dà per illustrato l'emendamento 22.5.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, si passa alle votazioni.

Sull'emendamento 22.19, il relatore MORANDO esprime perplessità, in quanto potrebbero determinarsi problemi di gestione della contabilità.

Il sottosegretario CAVAZZUTI associandosi, dichiara il proprio parere contrario.

Con la dichiarazione di voto a favore del senatore GUBERT, l'emendamento 22.19 è posto ai voti e respinto dalle Commissioni riunite, che con successive e separate votazioni respingono, contrari il relatore e il Governo, gli emendamenti 22.6, 22.9, 22.14, 22.16, 22.4 e 22.18 (con la dichiarazione a favore del senatore Gubert).

Il relatore MORANDO concorda con l'emendamento 22.5, limitatamente all'inserimento della parola: «stabiliti», in quanto tale proposta consente una correzione meramente formale del testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario CAVAZZUTI si associa e pertanto, l'emendamento 22.5, con la modifica proposta dal relatore ed accolta dai presentatori, è posto ai voti ed accolto dalle Commissioni riunite.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Il Presidente COVIELLO ricorda che sono stati dichiarati inammissibili i seguenti emendamenti: 23.4, 23.1, 23.6, 23.5, 23.0.2 e 23.0.1.

Il senatore CURTO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 23.2 e 23.3.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare gli emendamenti (da lui fatti propri) 23.17, 23.16, 23.20, 23.21, 23.28, 23.22, 23.23, 23.24 e 23.30.

Il senatore ROSSI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 23.25, 23.27, 23.26 e 23.18.

Dopo che il senatore PERUZZOTTI ha rinunciato ad illustrare gli emendamenti 23.19 e 23.29, il senatore ROSSI dà per illustrati gli emen-

damenti 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.14, 23.15, 23.151, 23.150 e 23.152 e ritira l'emendamento 23.13.

Il senatore MORO ritira gli emendamenti 23.16 e 23.25.

Si passa quindi alle votazioni.

Le Commissioni riunite respingono, contrari il relatore e il Governo, gli emendamenti 23.2, 23.3 (con la dichiarazione a favore del senatore VEGAS che sottolinea che la proposta emendativa consente un incremento di gettito attraverso un aumento della contribuzione), 23.17, 23.20 (identico all'emendamento 23.21), 23.28, 23.22, 23.23, 23.24, 23.30, 23.27, 23.26, 23.18, 23.19, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.14, 23.15, 23.151, 23.152, 23.29 ed infine 23.150.

Poichè non sono stati presentati emendamenti all'articolo 24, il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame di quelli riferiti all'articolo 25 e ricorda quindi che gli emendamenti inammissibili sono i seguenti: 25.30, 25.9, 25.28, 25.12, 25.8, 25.20, 25.1, 25.26, 25.16, 25.3 e 25.15.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 25.14 e 25.13; il senatore CURTO dà per illustrato l'emendamento 25.10; il senatore D'ALÌ, dopo aver rinunciato ad illustrare gli emendamenti 25.17, 25.19 e 25.18, si sofferma sull'emendamento 25.21 sottolineandone il carattere essenziale di equità.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 25.27 ed esprime forti perplessità in merito alla declaratoria di inammissibilità di altri emendamenti da lui sottoscritti.

Il senatore CURTO, illustrando l'emendamento 25.5, sottolinea l'esigenza di circoscrivere le richieste di certificazione solo a quei soggetti che sono stati assunti in base alla legge n. 482, del 1968, negli ultimi cinque anni.

Dopo che il senatore MARINI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 25.2, i senatori FILOGRANA e GUBERT illustrano, rispettivamente, gli emendamenti 25.23 e 25.25, mentre i senatori CURTO, RONCONI E DE LUCA danno per illustrati i rispettivi emendamenti 25.6, 25.29 e 25.24.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 25.22, volto ad evitare la risoluzione *ope legis*, di un contratto di lavoro privatistico, indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro.

Il senatore CURTO dopo aver dato conto dell'emendamento 25.4, rinuncia all'illustrazione degli emendamenti 25.7 e 25.11.

Infine, il senatore CADDEO illustra l'emendamento 25.0.1.

Si passa quindi alle votazioni.

Le Commissioni riunite respingono, contrari il relatore e il Governo, gli emendamenti 25.14, 25.13, 25.10, 25.17, 25.19 e 25.18.

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole, salvo diverso avviso del rappresentante del Governo, sull'emendamento 25.21, la cui portata non meramente formale recepisce una fondata esigenza.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con il relatore e pertanto l'emendamento 25.21 viene posto ai voti ed accolto dalle Commissioni riunite, rimanendo assorbito l'emendamento 25.27.

Il relatore MORANDO, pur comprendendo la *ratio* sottesa all'emendamento 25.5, ritiene di dover esprimere un parere contrario, in quanto la normativa proposta potrebbe determinare effetti non controllabili.

Il sottosegretario CAVAZZUTI si associa al parere del relatore e quindi l'emendamento 25.5, posto ai voti è respinto.

Dopo che l'emendamento 25.2 viene ritirato dai proponenti, il relatore MORANDO, soffermandosi sulla portata dell'emendamento 25.23, osserva che la problematicità della normativa recata dal comma 10 dell'articolo 25 non risulta in alcun modo attenuata dalla proposta emendativa in esame. Occorrendo pertanto trovare una soluzione in sede di dibattito più ampio in Assemblea, ritiene di dover esprimere per il momento parere contrario.

Anche il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere negativo sull'emendamento 25.23, sottolineando peraltro che il primo periodo del comma 10 va letto in combinato disposto con l'ultimo periodo del medesimo comma.

Il senatore GUBERT intervenendo a favore dell'emendamento ne sottolinea l'importanza diretta a evitare una ingiustificata ed indiscriminata sanzione per le categorie in questione. Ne propone pertanto l'accantonamento, al quale il sottosegretario CAVAZZUTI si dichiara contrario.

Previe dichiarazioni di voto a favore dei senatore D'ALÌ e TAROLLI, l'emendamento 25.23, contrari il relatore e il Governo è posto ai voti è respinto dalle Commissioni riunite, rimanendo conseguentemente precluso l'emendamento 25.25; vengono altresì respinti, contrari il relatore e il Governo, gli emendamenti 25.6, 25.29, 25.24, 25.22, 25.4 (con le dichiarazioni a favore dei senatori CURTO e GUBERT), e 25.7.

Infine, su invito del relatore, i senatori CURTO e CADDEO ritirano rispettivamente gli emendamenti 25.11 e 25.0.1.

Il Presidente avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

Dichiara quindi l'inammissibilità degli emendamenti 26.7, 26.64, 26.700, 26.701, 26.202, 26.200, 26.80, 26.103, 26.104, 26.105, 26.71, 26.65, 26.66, 26.69, 26.10, 26.2, 26.3, 26.67, 26.72, 26.6, 26.70, 26.24 e 26.22.

Il senatore MORO ritira gli emendamenti 26.28, 26.29, 26.30, 26.31, 26.32, 26.33, 26.34, 26.35, 26.36, 26.38, 26.39, 26.40, 26.41, 26.42, 26.43, 26.44, 26.45, 26.47, 26.48, 26.49, 26.51, 26.53, 26.54, 26.55, 26.56, 26.102, 26.77, 26.75, 26.76, 26.26, 26.60 e 26.61.

Rinunzia quindi ad illustrare gli emendamenti 26.37, 26.46, 26.27, 26.50, 26.52, 26.57, 26.78, 26.201, 26.73, 26.100, 26.101, 26.74, 26.58, 26.59 e 26.62.

Il senatore ALBERTINI rinunzia ad illustrare gli emendamenti 26.14 e 26.15.

Il senatore D'ALÌ illustra congiuntamente gli emendamenti 26.16 – finalizzato a limitare l'esclusione del recupero dell'indebito nel caso in cui il trattamento pensionistico contribuisca a raggiungere il tetto dei 16 milioni – e l'emendamento 26.20 – finalizzato a specificare che la trattenuta diretta sulle rate di pensione non può eccedere la misura del quinto se il recupero è effettuato tramite trattenuta diretta. Il testo dell'emendamento, continua l'oratore, è da intendersi sostitutivo del primo periodo con le seguenti parole: «Se il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulle rate di pensione, la trattenuta non può eccedere la misura del quinto». Illustra quindi l'emendamento 26.25, strettamente correlato al precedente, e rinunzia ad illustrare gli emendamenti 26.21 e 26.23.

Il senatore PACE rinunzia ad illustrare gli emendamenti 26.8, 26.9 e 26.12.

Il senatore MORANDO illustra l'emendamento 26.63, sottolineando come esso nulla innovando rispetto alla normativa attuale e conseguentemente all'attuazione che ne dà la pubblica amministrazione, tende sostanzialmente a dirimere alcuni casi controversi sorti in passato a seguito di alcune pronunce giurisprudenziali; l'emendamento pertanto non comporta oneri finanziari. Afferma poi che, in sede di coordinamento, dovrebbe essere modificato il riferimento alla gestione del Fondo da parte dell'INPDAP.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 26.17, 26.18, 26.19, 26.1, 26.4, 26.68 e 26.5

Si passa quindi alla votazione.

Non accogliendo l'invito del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, il senatore ALBERTINI insiste per la votazione degli emendamenti 26.14 e 26.15 che, posti separatamente ai voti, vengono respinti.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore MUNGARI, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 26.16.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 26.17, 26.37, 26.46, 26.27, 26.18, 26.8, 26.19 e 26.50.

Il relatore MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento 26.20, così come modificato in fase di illustrazione dal senatore D'ALÌ.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con il parere contrario.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore D'ALÌ rileva che la disposizione del comma 3 andrebbe modificata, in quanto il recupero attraverso la trattenuta del quinto non può certamente incidere il trattamento pensionistico indebitamente percepito, ragion per cui bisogna specificare che tale trattenuta riguarda coloro che percepiscono un ulteriore trattamento previdenziale.

Posto ai voti, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 26.20 e, successivamente, dopo l'espressione del parere contrario di relatore e Governo l'emendamento 26.25.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 26.52, 26.57, 26.78, 26.201, 26.73, 26.100, 26.101, 26.74 e 26.58.

Sull'emendamento 26.21, esprimono parere contrario il relatore MORANDO ed il sottosegretario CAVAZZUTI.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore D'ALÌ, raccomandando l'approvazione dell'emendamento, ribadisce le perplessità circa il fatto che il recupero non può che essere effettuato nei confronti di chi riceve un'altra pensione.

Posto ai voti, l'emendamento 26.21 viene respinto.

Accogliendo l'invito del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, i presentatori ritirano l'emendamento 26.1.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 26.4, 26.9 e 26.68, di identico contenuto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 26.59 e 26.62.

Sull'emendamento 26.63, il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere favorevole, specificando che l'emendamento risolve un problema

reale nulla innovando tuttavia rispetto all'applicazione che attualmente è data agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973.

Dopo gli interventi dei senatori GUBERT e D'ALÌ, che chiedono al Governo di specificare se l'emendamento comporti maggiori oneri, prende la parola il senatore MORANDO, il quale ribadisce il carattere interpretativo dell'emendamento, specificando che da esso non derivano oneri aggiuntivi.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 26.63.

Accogliendo l'invito del relatore e del sottosegretario CAVAZZUTI, la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ritira l'emendamento 26.5.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 26.12.

Sull'emendamento 26.23 il relatore si rimette al parere del Governo, mentre il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario.

Posto ai voti, tale emendamento viene respinto.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli all'articolo 26.

Dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 26.07, 26.02, 26.04, 26.05 e 26.01.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 26.08 e 26.06.

Il presidente COVIELLO propone di accantonare momentaneamente gli emendamenti riferiti all'articolo 27.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Avverte inoltre che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Il sottosegretario CAVAZZUTI ritira l'emendamento 28.1000 - soppressivo dell'intero articolo - e illustra l'emendamento 28.1000 (nuovo testo), volto a modificare l'ultima parte dell'articolo, in modo da specificare con chiarezza che le risorse finanziarie debbano prevalentemente essere utilizzate in modo da garantire una maggiore efficienza e funzionalità della rete ferroviaria, anche attraverso la valorizzazione delle tratte a minor traffico.

Il senatore PACE rinuncia ad illustrare l'emendamento 28.4.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 28.3, 28.1, 28.2 e 28.6.

Il relatore MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento 28.4, soppressivo dell'articolo 28. Ritiene infatti più adeguata la soluzione proposta con la nuova formulazione dell'emendamento governativo (nuovo testo del 28.1000), sul quale esprime parere favorevole.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sull'emendamento 28.4 avendo il Governo scelto una strada diversa, rispetto all'originario orientamento soppressivo.

Posto ai voti, viene quindi respinto tale emendamento.

Le Commissioni riunite approvano poi l'emendamento 28.1000 (nuovo testo).

Il senatore PETTINATO, accogliendo l'invito del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, ritira gli emendamenti 28.3, 28.1 e 28.2, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 28.6.

Il presidente COVIELLO propone di accantonare momentaneamente l'esame degli emendamenti presentati agli articoli 29 e 30.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 31. Dichiarando quindi inammissibili gli emendamenti 31.4, 31.10, 31.12 e 31.7.

Il senatore GUBERT rinuncia ad illustrare il subemendamento 31.1000/1.

Il sottosegretario CAVAZZUTI illustra l'emendamento 31.1000 volto, in particolare, a reperire le risorse necessarie per adottare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, attraverso l'introduzione di un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 31.9, 31.11, 31.3, 31.5 e 31.1.

Il senatore FILOGRANA illustra l'emendamento 31.8.

Il senatore VIVIANI illustra l'emendamento 31.2, finalizzato ad estendere ai territori di cui agli obiettivi 2 e 5 b le disposizioni relative alle iniziative di imprenditoria giovanile nei settori dei servizi e delle attività socio culturali.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, posti ai voti, viene quindi respinto il subemendamento 31.1000/1.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 31.1000, il senatore VEGAS preannuncia il voto contrario della sua parte politica, pur dando atto al Governo di aver modificato l'originario impianto dell'articolo. Rileva, peraltro, che le misure previste con l'emendamento non faranno che accrescere, anche se in maniera indiretta, il costo del lavoro a carico delle imprese.

Il senatore MARINO preannuncia l'astensione dei senatori di Rifondazione comunista su tale emendamento.

Posto ai voti, con il parere favorevole del relatore MORANDO, viene quindi approvato l'emendamento 31.1000. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 31.9, 31.11, 31.3, 31.5, 31.8, 31.2 e 31.1.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

## **22ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 5ª Commissione*  
COVIELLO

*Intervengono il ministro per la funzione pubblica Bassanini, i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti e Giarda, per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi, per le poste e telecomunicazioni Lauria e per i trasporti Soriero.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1704) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 27, in precedenza accantonati. Dichiarata

quindi inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti 27.1, 27.48, 27.40. Dichiarò altresì inammissibili, in quanto privi di contenuto sostanzialmente modificativo del testo in esame, gli emendamenti 27.6 e 27.30.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti 27.100, 27.37, 27.2, 27.49, 27.45, 27.20, 27.22, 27.18, 27.24, 27.27, 27.28, 27.29, 27.33, 27.32, 27.43, 27.10, 27.1000, 27.50, 27.51, 27.9, 27.47, 27.46, 27.3, 27.8, 27.21, 27.44, 27.0.1 e 27.0.2.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti 27.19, 27.23, 27.17, 27.14, 27.25, 27.15, 27.26, 27.16, 27.13, 27.7, 27.12, 27.11, 27.31, 27.34, 27.35 e 27.36.

Il senatore LAURO illustra gli emendamenti 27.42, 27.41, 27.38 e 27.39.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Il relatore MORANDO fa presente che l'emendamento 27.100 prevede una delega per la ristrutturazione complessiva del settore del trasporto locale, i cui criteri direttivi sono condivisibili. In ragione, tuttavia della esigenza di non appesantire ulteriormente il contenuto del provvedimento in esame, esprime sull'emendamento parere contrario, raccomandando al Governo di considerare con attenzione il contenuto dello stesso.

Anche il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario sull'emendamento 27.100, pur rilevando che esso appare condivisibile nella sua ispirazione. Auspica quindi che le disposizioni contenute nell'emendamento trovino collocazione in un diverso provvedimento, non apparendo opportuno estendere ulteriormente l'ambito delle materie trattate dal disegno di legge in titolo.

Il senatore LAURO, nel dichiarare il proprio voto favorevole, sottolinea che l'emendamento ripropone una delega già in precedenza attribuita al Governo e non esercitata, finalizzata alla semplificazione ed alla razionalizzazione del settore del trasporto locale.

Il senatore CADDEO dichiara il proprio voto favorevole.

La senatrice BARBIERI annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

L'emendamento 27.100 è quindi posto in votazione e risulta respinto.

Sull'emendamento 27.37 esprimono parere contrario il relatore MORANDO ed il sottosegretario GIARDA.

Il senatore LAURO dichiara voto favorevole.

L'emendamento 27.37 è quindi respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario SORIERO, sono quindi posti in votazione e respinti gli emendamenti 27.2, 27.49, 27.45, 27.20, 27.22 e 27.18.

Sull'emendamento 27.24 esprimono parere contrario il relatore MORANDO ed il sottosegretario SORIERO.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore LAURO, l'emendamento 27.24 è posto ai voti e respinto.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario SORIERO sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 27.27, 27.28, 27.29, 27.33 e 27.32.

Sull'emendamento 27.42 esprimono parere contrario il relatore MORANDO ed il sottosegretario SORIERO.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO, l'emendamento 27.42 è posto ai voti e respinto.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario SORIERO, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 27.43 e 27.10.

Sull'emendamento 27.1000, il relatore MORANDO esprime parere favorevole.

Il senatore LAURO fa presente che non è chiaro a quale regime fiscale sarebbe assoggettato l'affidamento.

Il sottosegretario GIARDA osserva che l'affidamento avviene a titolo gratuito.

L'emendamento 27.1000 è quindi accolto dalle Commissioni riunite.

Il relatore MORANDO e il sottosegretario SORIERO esprimono parere contrario sull'emendamento 27.41.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole da parte dei senatori LAURO e GUBERT, l'emendamento 27.41 è posto ai voti e respinto.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario SORIERO, sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 27.50, 27.51, 27.9, 27.47 e 27.46.

Il relatore MORANDO e il sottosegretario SORIERO esprimono parere contrario sull'emendamento 27.3.

Il senatore LAURO dichiara il voto favorevole, sottolineando che la norma che si intende sopprimere determinerebbe ingenti oneri per il sistema previdenziale.

L'emendamento 27.3 è posto ai voti congiuntamente agli emendamenti 27.8 e 27.38 dello stesso tenore e risultano quindi respinti.

Sull'emendamento 27.39 esprimono parere contrario sia il relatore MORANDO che il sottosegretario SORIERO.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO, l'emendamento 27.39 è posto ai voti e respinto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario SORIERO sono successivamente posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 27.21, 27.44, 27.0.1 e 27.0.2.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 29. Dichiara quindi inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti: 29.3, 29.12, 29.1, 29.13, 29.4. Dichiara altresì inammissibile, in quanto privo di contenuto normativo, l'emendamento 29.5.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti 29.9, 29.14, 29.10 e 29.21.

Il senatore CARPINELLI illustra l'emendamento 29.20, sul quale il senatore MINARDO dichiara di apporre la propria firma.

Il senatore MINARDO illustra l'emendamento 29.11.

Il senatore CURTO illustra l'emendamento 29.6, finalizzato alla realizzazione di interporti nell'area ionico-salentina.

Si passa alla votazione.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario SORIERO viene quindi posto ai voti l'emendamento 29.9, che risulta respinto.

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 29.20, sottolineando l'opportunità di un esplicito richiamo della norma programmatica inserita nella legge finanziaria per il 1996. Propone quindi di sostituire le parole «attenersi a» con quella «rispettare».

Il sottosegretario SORIERO dichiara di concordare con la proposta di modifica formulata dal relatore.

Il senatore FIGURELLI dichiara di aggiungere la propria firma sull'emendamento.

Il senatore CARPINELLI accetta la riformulazione proposta.

L'emendamento 29.20, nel testo modificato, è quindi posto ai voti ed accolto.

Il relatore MORANDO invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 29.11, sul quale il sottosegretario SORIERO esprime parere contrario.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT, l'emendamento 29.11 è posto ai voti e respinto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario SORIERO è posto ai voti e respinto l'emendamento 29.14.

Il relatore MORANDO invita il proponente a ritirare l'emendamento 29.6 ed a trasformarlo in un ordine del giorno, su cui il suo parere sarebbe favorevole.

Anche il sottosegretario SORIERO invita al ritiro dell'emendamento.

Il senatore CURTO dichiara di poter accedere all'invito al ritiro solo qualora il Governo assuma un impegno concreto per la realizzazione dell'interporto nell'area ionico-salentina.

Il sottosegretario SORIERO fa presente che la procedura per la realizzazione del suddetto interporto è già stata avviata.

Il senatore CURTO ritira infine l'emendamento, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Il relatore MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento 29.10.

Il sottosegretario SORIERO fa presente che già esiste un finanziamento relativo alla tratta ferroviaria in questione.

Il senatore MORO dichiara di ritirare l'emendamento 29.10.

Il relatore MORANDO ed il sottosegretario SORIERO invitano i proponenti al ritiro dell'emendamento 29.21.

Il senatore MORO insiste per la votazione dell'emendamento.

Il senatore GRILLO pone un quesito su alcune operazioni contabili relative alle Ferrovie dello Stato spa.

Il sottosegretario GIARDA chiarisce gli effetti delle operazioni di cui all'articolo 29 sul bilancio dello Stato e su quello delle Ferrovie dello Stato spa.

Il senatore MORO auspica che in futuro non siano più riproposte norme quali quella contenuta nell'articolo 29.

L'emendamento 29.21 è quindi posto ai voti e respinto.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 30. Dichiara quindi inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti 30.31, 30.51, 30.52, 30.2, 30.24, 30.38, 30.40, 30.23, 30.41, 30.39, 30.34, 30.22, 30.33, 30.43, 30.50 e 30.75.

Vengono quindi dati per illustrati gli emendamenti 30.35, 30.66, 30.71, 30.16, 30.36, 30.53, 30.68, 30.14, 30.1, 30.37, 30.18, 30.15, 30.7, 30.72, 30.19, 30.70, 30.20, 30.73, 30.74, 30.8, 30.69, 30.64, 30.9, 30.42, 30.44, 30.61, 30.57, 30.58, 30.59, 30.45, 30.60, 30.55 e 30.0.1.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 30.54, 30.12, 30.10, 30.11, 30.13, 30.47, 30.48, 30.46 e 30.49.

Il senatore LAURO illustra l'emendamento 30.26.

Il relatore MORANDO illustra l'emendamento 30.62, volto ad ottenere una maggiore chiarezza contabile.

Il senatore PETTINATO illustra gli emendamenti 30.3, 30.63, 30.6, 30.5 e 30.4, volti, tra l'altro, a salvaguardare il vantaggio tariffario disposto a favore delle organizzazioni *no-profit* e a stabilire che le stampe promozionali e propagandistiche siano assoggettate ad una tariffa pari all'80 per cento di quella stabilita per le pubblicazioni informative.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 30.67, finalizzato ad abbattere i requisiti minimi per usufruire delle esenzioni in questione.

Il senatore LAURO illustra gli emendamenti 30.27 e 30.25.

Il senatore PACE illustra l'emendamento 30.21, concernente i dipendenti dell'ufficio legale dell'Ente poste.

Si passa quindi alle votazioni.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario LAURIA sono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 30.35, 30.66, 30.71, 30.16, 30.36 e 30.26.

Il sottosegretario LAURIA esprime parere favorevole sull'emendamento 30.62, che viene quindi accolto dalle Commissioni riunite.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario LAURIA sono quindi posti in votazione e respinti gli emendamenti 30.53 e 30.68.

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 30.4, che prevede agevolazioni a favore delle organizzazioni *no-profit*. Esprime, inoltre, parere contrario sui restanti emendamenti prima illustrati dal senatore Pettinato.

Il senatore PETTINATO ritira gli emendamenti 30.3 e 30.63.

Contrari il RELATORE ed il sottosegretario LAURIA, vengono poi respinti gli emendamenti 30.14, 30.1, 30.37 e 30.18. Il senatore PETTINATO ritira poi l'emendamento 30.6.

Contrari il RELATORE ed il sottosegretario LAURIA, viene respinto l'emendamento 30.67. Il senatore PETTINATO ritira l'emendamento 30.5.

L'emendamento 30.4, favorevoli il relatore ed il sottosegretario LAURIA, dopo dichiarazione di voto contrario del senatore VEGAS, è approvato. Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 30.15 e 30.72, mentre l'emendamento 30.7 è ritirato.

Contrari il relatore ed il sottosegretario LAURIA, sono poi respinti gli emendamenti 30.19 e 30.70. Gli emendamenti 30.20 e 30.73 sono assorbiti.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario LAURIA, sono quindi respinti gli emendamenti 30.74, 30.8 e 30.69.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 30.64 e 30.9.

Contrari il relatore ed il sottosegretario LAURIA, sono respinti anche gli emendamenti 30.42, 30.27, 30.25 e 30.44. L'emendamento 30.21, contrari il relatore ed il sottosegretario LAURIA, è respinto e così anche, dopo successive votazioni, gli emendamenti 30.61, 30.57, 30.58, 30.59, 30.45, 30.60, 30.55 e 30.0.1.

Il presidente COVIELLO propone di riprendere in esame l'articolo 6, in precedenza accantonato.

Dopo che il senatore GRILLO ha manifestato la contrarietà della sua parte politica ad esaminare in questa fase l'articolo 6, interviene il ministro BASSANINI, il quale non è contrario ad un ulteriore accantonamento dell'articolo 6, ma, tenuto conto che da parte di taluno si vuole utilizzare questo articolo per dare copertura finanziaria a disposizioni che rischiano di mettere in crisi la funzionalità della pubblica amministrazione, coglie l'occasione per precisare che il Governo ha voluto con questa manovra confermare ed estendere il regime del blocco delle assunzioni. Certo, questo regime crea ulteriori sofferenze, soprattutto nel Nord Italia, in quelle amministrazioni che hanno già una loro carenza di organico originaria. Tuttavia, la normativa sul *part-time* ha lo scopo di creare risparmio e può essere utilizzata per incentivare la mobilità, mitigando quindi gli effetti negativi del blocco delle assunzioni. La pre-

visione della quota del 20 per cento, poi, serve a premiare i più diligenti. Il Governo è quindi contrario a modificare l'equilibrio dell'articolo 6, mentre è disponibile ad accogliere eventuali ordini del giorno volti ad impegnarlo ad effettuare una verifica in tempi brevi sulla efficacia della normativa sul cumulo.

Il senatore GRILLO, pur prendendo atto con soddisfazione di quest'ultimo impegno assunto dal Ministro, insiste nel ritenere che non vi siano al momento le condizioni per procedere all'esame dell'articolo 6.

Anche il relatore MORANDO propone di accantonare gli articoli 6 e 20, mentre il presidente ANGIUS fa presente che, nell'ipotesi di ulteriori accantonamenti, le Commissioni dovrebbero comunque concludere con la seduta notturna di oggi l'esame degli articoli relativi alla spesa.

Si conviene quindi di accantonare l'articolo 6 e si procede all'esame dell'articolo 32.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile - sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre - l'emendamento 32.0.1.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 32.5 ed il senatore D'ALÌ illustra gli emendamenti 32.4 e 32.7.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 32.2.

I restanti emendamenti vengono dati per illustrati.

Contrari il RELATORE ed il sottosegretario CAVAZZUTI, sono quindi respinti gli emendamenti 32.5, 32.1, 32.4, 32.6, 32.7, 32.0.2 e 32.0.10 (in precedenza illustrato dal senatore BRIGNONE).

Si passa all'esame dell'articolo 33.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili, sulla base dei criteri definiti nella seduta del 21 novembre, gli emendamenti 33.19, 33.18, 33.26, 33.61, 33.62, 33.0.6, 33.0.4. Dichiara inoltre inammissibile l'emendamento 33.13, in quanto privo di contenuto sostanzialmente modificativo del testo del disegno di legge in esame.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 33.11, 33.10 e 33.0.3.

Il senatore MINARDO illustra gli emendamenti 33.42, 33.43, 33.52, 33.48, 33.49, 33.51, 33.55, 33.58, 33.65, 33.59 e 33.63.

Il senatore GIOVANNELLI illustra gli emendamenti 33.5 e 33.40. Il senatore MORO dà conto degli emendamenti 33.22 e 33.23. Il senatore TAROLLI illustra gli emendamenti 33.45, 33.46 e 33.0.7 e il senatore MONTAGNINO dà conto dell'emendamento 33.9. Il senatore

LAURO dà conto degli emendamenti 33.31, 33.32 e 33.33 ed il senatore PASTORE illustra infine gli emendamenti 33.37 e 33.35.

Vengono dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 33.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,40.*

### **23ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente della 5ª Commissione*  
COVIELLO

*indi del Presidente della 6ª Commissione*  
ANGIUS

*Intervengono il ministro per la funzione pubblica Bassanini e i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti e Giarda, per l'industria Carpi, per la pubblica istruzione Masini, per la difesa Brutti, per le risorse agricole Borroni, per le finanze Vigevani, per gli esteri Toja.*

*La seduta inizia alle ore 21,30.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1704) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana. Si prosegue nell'esame degli emendamenti proposti all'articolo 33, già illustrati nella seduta pomeridiana.

Il relatore MORANDO dichiara in via preliminare l'intenzione di esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 33, ma di riservarsi un diverso atteggiamento in Assemblea laddove singole questioni assumano particolare rilievo alla luce del dibattito e di una consultazione che intende attivare a livello politico con i senatori dei Gruppi parlamentari appartenenti alla Commissione competente per materia.

Il senatore D'ALÌ esprime apprezzamento per la posizione espressa dal relatore, ma giudica necessaria analoga disponibilità da parte del rappresentante del Governo.

Il senatore TAROLLI auspica che la disponibilità del relatore si esprima sin dall'espressione dei pareri sugli emendamenti in esame, in luogo di una proliferazione degli stessi testi in Assemblea.

Il senatore SPECCHIA, nel concordare con la richiesta di una presa di posizione impegnativa anche da parte del Governo, giudica però inopportuna la scelta di non accedere a modifiche dell'articolo 33, già in sede di Commissioni riunite; le procedure urbanistiche e la relativa semplificazione rappresentano infatti la tematica più delicata, rispetto alla quale vi sono tre emendamenti del gruppo di Alleanza nazionale che corrispondono ad esigenze di certezza del diritto che gli operatori del settore propugnano a seguito della vigenza di numerosi decreti-legge più volte reiterati.

Il senatore MANFROI ricorda che fu la Camera dei deputati ad introdurre nel disegno di legge in titolo, su richiesta del Governo, testi tratti da un decreto-legge non convertito in materia di sanatoria edilizia: non si può perciò stigmatizzare l'ulteriore aggiunta di testi tratti dal medesimo decreto-legge, da parte di emendamenti di iniziativa parlamentare.

Dopo che anche il senatore GUBERT ha richiesto al Governo disponibilità analoga a quella espressa dal relatore, il senatore CADDEO ribadisce l'intendimento del suo Gruppo di votare contro tutti gli emendamenti all'articolo 33, nell'auspicio che in Assemblea sia possibile una limitata adesione a proposte emendative. Che tale adesione possa scaturire da sedi politiche informali, diverse dalle Commissioni riunite, è però contestato dal senatore BERGONZI.

Replica agli intervenuti il sottosegretario GIARDA, secondo cui il Governo non si oppone a limitati interventi correttivi del testo dell'articolo 33, da parte dell'Assemblea del Senato, nei termini preannunciati dal relatore; auspica però che si proceda ad un concerto preventivo con i Gruppi parlamentari che alla Camera dei deputati si opposero all'inserimento nel disegno di legge di parti del decreto-legge, in quanto l'estensione di tale scelta ad ulteriori norme potrebbe pregiudicare la speditezza della seconda lettura presso l'altro ramo del Parlamento.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, gli emendamenti 33.11 e 33.34, di contenuto identico, sono posti ai voti congiuntamente e respinti dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, con separate votazioni sono respinti dalle Commissioni riunite gli emendamenti 33.42, 33.43, 33.10 e 33.5.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI sull'emendamento 33.22, il senatore ROSSI dichiara voto favorevole; con l'occasione, sottolinea l'esigenza di meglio chiarire il rapporto tra sanatoria edilizia e diritti dei terzi, richiedendo in merito la posizione del Governo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI reitera il proprio parere contrario sull'emendamento 33.22. Il senatore MORO protesta per l'assenza di motivazioni nell'intervento testè svolto.

Il relatore MORANDO giudica opportuno precisare il rapporto tra sanatoria e diritti dei terzi, ma in proposito ritiene più ragionevole la formulazione dell'emendamento 33.23.

Le Commissioni riunite respingono a maggioranza l'emendamento 33.22.

Il relatore MORANDO ed il sottosegretario GIARDA, pur ribadendo la ragionevolezza, esprimono parere contrario sull'emendamento 33.23, al quale dichiara di aggiungere firma il senatore GUBERT.

Il senatore MORO prende atto dell'ammissione, da parte del Governo, che il comma 1, lettera c), capoverso 2, dell'articolo 33 necessita di una maggiore chiarificazione, a tutela dei diritti dei terzi, pur giudicando contraddittoria con tale ammissione l'espressione di un parere contrario. Il senatore STANISCIÀ risponde precisando che la lettera c) del comma 1 impediva la sanatoria laddove compromette i diritti dei terzi, mentre è l'emendamento proposto ad andare in direzione opposta.

Le Commissioni riunite, dopo prova e controprova, respingono a maggioranza l'emendamento 33.23.

Previ pareri contrari del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 33.29, 33.44, 33.52, 33.24, 33.47, 33.48, 33.6, 33.25, 33.17, 33.15, 33.49, 33.16, 33.45, 33.12, 33.9, 33.46, 33.14, 33.32, 33.33, 33.64, 33.50, 33.51 e 33.53.

Il relatore MORANDO ed il sottosegretario GIARDA esprimono parere contrario sull'emendamento 33.37, sul quale dichiara voto favorevole il senatore PASTORE.

Il senatore SPECCHIA prende la parola per annunciare l'intenzione del Gruppo di Alleanza nazionale di abbandonare l'Aula, stigmatizzando l'assenza di un rappresentante del Governo competente sulla materia oggetto dell'articolo 33: in presenza di un mero rifiuto di carattere politico, espresso senza motivare le ragioni della presunta impraticabilità tecnica delle soluzioni prospettate dagli emendamenti, si frustra la funzione dei parlamentari vanificandone il diritto di iniziativa e di proposta.

Il presidente COVIELLO invita il gruppo di Alleanza nazionale a preparare, con la propria presenza e con dichiarazioni di voto che contengano la motivazione degli emendamenti proposti, le condizioni per un loro possibile accoglimento in Assemblea, come è testè avvenuto da parte del senatore Pastore.

Il senatore SPECCHIA contesta tale prospettazione dell'esito politico del dibattito delle Commissioni riunite, lamentando una carenza di

dialettica che non si sana certo con segnalazioni contenute in dichiarazione di voto. Concordano i senatori MANFROI e CURTO, nonchè il senatore ROSSI che richiede al Governo garanzie di un atteggiamento non di chiusura pregiudiziale in Assemblea.

Il senatore CAPONI invita il Presidente a procedere con le votazioni, giudicando anomala la fase procedurale apertasi con la minaccia di abbandono dell'Aula da parte di un Gruppo che evidentemente non intende accettare la regola decisionale imperniata sul principio di maggioranza.

Il senatore GRILLO lamenta che le Commissioni riunite risentano di un appesantimento dell'*iter* dovuto alla presenza di senatori che appartengono ad altre Commissioni: il criterio della competenza di merito - anche nell'apprestare le sostituzioni da parte dei Gruppi - non dovrebbe far dimenticare alla Presidenza delle Commissioni riunite la responsabilità che su di essa grava per assicurare un celere esame, incentrato sugli aspetti finanziari del provvedimento in titolo.

Il senatore GIOVANELLI giudica significativa la disponibilità espressa dal relatore, soprattutto in materia di semplificazione procedurale urbanistica, in quanto supera l'argomento sulla pretesa esaustività del testo licenziato dalla Camera dei deputati: auspica perciò da parte del Governo e di tutti i Gruppi segnali di analoga disponibilità, che rendano biunivoca la possibilità del confronto e della dialettica politica.

Il sottosegretario GIARDA ribadisce l'ossequio nei confronti delle proposte di modifica dell'articolato che dovessero incontrare il consenso del relatore in Assemblea, assicurando che in ogni caso delle argomentazioni espresse nelle Commissioni riunite farà debita ed esaustiva relazione al rappresentante del Governo competente per materia.

Le Commissioni riunite respingono a maggioranza l'emendamento 33.37.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 33.1, 33.3, 33.4, 33.54, 33.55, 33.20, 33.56, 33.57, 33.31.

Dopo l'espressione del parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, il senatore GIOVANELLI ritira l'emendamento 33.7, che viene fatto proprio dal senatore MANFROI. Posto ai voti, l'emendamento 33.7 viene respinto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 33.28, 33.8, 33.41, 33.30, 33.58, 33.21, 33.35, 33.36, 33.39.

Il senatore PETTINATO ritira il subemendamento 33.40/1.

Dopo l'espressione del parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, il senatore GIOVANELLI sottolinea il valo-

re finanziario dell'emendamento in esame; tuttavia, prendendo atto dei pareri espressi, lo ritira, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Fatto proprio dal senatore MANFROI, posto ai voti, l'emendamento 33.40 viene respinto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, posto ai voti viene respinto l'emendamento 33.65.

Dopo l'espressione del parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, posto ai voti, dopo un intervento del senatore MINARDO che ne raccomanda l'approvazione, l'emendamento 33.59 viene respinto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 33.60.

Dopo l'espressione del parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, posto ai voti (dopo un intervento del senatore MINARDO che ne raccomanda l'approvazione) l'emendamento 33.63 viene respinto.

Il relatore MORANDO interviene sull'emendamento 33.0.6, precedentemente dichiarato inammissibile, facendo presente che il rilievo delle disposizioni da esso recate merita certamente di approfondire la possibilità di reperire un'adeguata copertura finanziaria.

Il senatore GIOVANELLI ritira l'emendamento 33.2.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 33.0.7.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 33.0.1. e 33.0.3.

Dopo l'espressione del parere contrario da parte del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, interviene in dichiarazione di voto il senatore GUBERT il quale sottolinea il rilievo delle disposizioni recate dal comma 5 dell'emendamento 33.0.5 in favore degli agricoltori che hanno costruito opere funzionali alla conduzione dei fondi rustici. Posto ai voti, l'emendamento 33.0.5 viene poi respinto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario GIARDA, posto ai voti, viene, infine, respinto l'emendamento 33.0.2

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 34.11, soppressivo dell'articolo.

Il senatore D'ALÌ rinuncia ad illustrare gli emendamenti 34.13 e 34.14.

Il senatore PASQUINI illustra congiuntamente gli emendamenti 34.6, volto a ridurre da quattro a tre il numero minimo degli esercizi commerciali che devono essere accorpati per realizzare una nuova struttura di vendita, e 34.7, finalizzato ad elevare al quaranta per cento la superficie interessata all'ampliamento, per il quale è sufficiente la semplice comunicazione al sindaco. Ritira successivamente l'emendamento 34.8.

Il senatore MONTAGNINO ritira l'emendamento 34.2, mentre il senatore PETTINATO rinuncia ad illustrare l'emendamento 34.3.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 34.12, 34.4 e 34.1.

Il senatore GIARETTA ritira l'emendamento 34.5, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore LARIZZA ritira quindi l'emendamento 34.10.

Su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 34 interviene il relatore MORANDO, il quale ritiene che le disposizioni in materia di esercizi commerciali rivestono un particolare rilievo nelle attuali condizioni della struttura delle reti distributive. Il testo del disegno di legge è frutto di un equilibrio raggiunto alla Camera dei deputati, che ha cercato di contemperare le contrapposte esigenze dei piccoli dettaglianti - settore che attraversa un momento di particolare difficoltà - e quelle degli esercizi commerciali di medie e grandi dimensioni. Giudicando quindi sostanzialmente condivisibile l'orientamento emerso nell'altro ramo del Parlamento, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 34, sia di natura ulteriormente restrittiva nei confronti degli ampliamenti degli esercizi commerciali, sia di carattere agevolativo per gli esercizi della grande distribuzione.

A giudizio del sottosegretario CARPI, il testo dell'articolo 34 rappresenta un equilibrato punto di compromesso tra le contrapposte esigenze dei piccoli dettaglianti e degli esercizi di medio-grandi dimensioni. Ricorda, peraltro, che su questa particolare questione la Camera dei deputati ha già avviato l'esame di una normativa di riordino complessivo. Esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 34.

Si passa alla votazione.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 34.11.

Intervenendo per dichiarazioni di voto sull'emendamento 34.13, il senatore D'ALÌ ne raccomanda l'approvazione, specificando che la riduzione da quattro a tre del numero minimo degli esercizi commerciali, per chiedere la facoltà di realizzare una nuova struttura di vendita, rap-

presenta uno strumento transitorio in vista di un riordino complessivo della materia. Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 34.13 e 34.6, di identico contenuto.

Preso atto del parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, il senatore PETTINATO ritira l'emendamento 34.3. Posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 34.12.

Dopo un intervento del senatore DALÌ che raccomanda l'approvazione dell'emendamento 34.14, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 34.14 e 34.7, di identico contenuto.

Il senatore IULIANO ritira l'emendamento 34.4.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 34.1.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 35.

Dichiara quindi l'inammissibilità degli emendamenti 35.14, 35.18, 35.15, 35.13, 35.16, 35.7, 35.6 e 35.9 per assenza di adeguata copertura. Dichiara altresì inammissibili gli emendamenti 35.25, 35.40, 35.41 e 35.43, perchè privi di contenuto sostanzialmente modificativo del testo.

Il senatore IULIANO rinunzia ad illustrare l'emendamento 35.5.

Il senatore MORO rinunzia ad illustrare gli emendamenti 35.19, 35.26, 35.33, 35.32, 35.23, 35.34, 35.22, 35.36, 35.38, 35.42 e 35.44. Riti-  
ra invece gli emendamenti 35.24, 35.35, 35.37 e 35.39.

Il senatore COLLINO rinunzia ad illustrare gli emendamenti 35.10 e 35.11.

Il senatore MONTAGNINO rinunzia ad illustrare l'emendamento 35.1.

Il senatore GRILLO ritira l'emendamento 35.3, riservandosi di ripre-  
sentarlo in Assemblea e rinunzia ad illustrare l'emendamento 35.4.

Il senatore CADDEO aggiunge la propria firma e rinunzia ad illu-  
strare l'emendamento 35.2.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 35.20, volto a specifica-  
re meglio la norma contenuta nel disegno di legge.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà alle votazioni.

Il senatore MARINI ritira l'emendamento 35.5.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario  
CAVAZZUTI, con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono  
gli emendamenti 35.19, 35.26 e 35.10.

Accogliendo l'invito del relatore MORANDO, il senatore MONTAGNINO ritira l'emendamento 35.1.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 35.33.

Accogliendo l'invito del relatore MORANDO, il senatore CADDEO ritira l'emendamento 35.2.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 35.32, 35.23, 35.20, 35.34, 35.22, 35.36, 35.38.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 35.4 e 35.11, di identico contenuto.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 35.42 e 35.44.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 36. Viene dichiarato inammissibile l'emendamento 36.0.1, limitatamente al comma 1 e all'anno 1995. Dichiarata inoltre inammissibile l'emendamento 36.100, in quanto riproduce il testo del disegno di legge.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 36.26, 36.27, 36.28, 36.29, 36.33, 36.32, 36.30, 36.31 e 36.0.2. Ritira invece gli emendamenti 36.25, 36.38 e 36.39.

Viene poi dato per illustrato l'emendamento 36.12.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 36.20, facendo presente che la riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari potrebbe attuarsi anche nel caso siano già stati individuati i soggetti attuatori dei progetti. Rinuncia ad illustrare l'emendamento 36.21. Illustra inoltre l'emendamento 36.22, soppressivo del comma 5, sottolineando il rischio che il Governo, attraverso la riassegnazione di somme al Mediocredito centrale sottragga risorse già assegnate alle Regioni. Illustra successivamente l'emendamento 36.19, soppressivo del comma 11, finalizzato ad eliminare un inutile appesantimento burocratico. Rinuncia quindi ad illustrare l'emendamento 36.23.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 36.41, volto a scongiurare lo storno delle risorse originariamente destinate alle aree montane. Illustra l'emendamento 36.43, soppressivo del comma 5, sottolineando il rischio che le risorse riassegnate vengano sottratte alle Regioni. Rinuncia ad illustrare l'emendamento 36.40, specificando che le parole «a buon termine» sono sostituite con le altre «a breve

termine». Illustra quindi l'emendamento 36.42, sostanzialmente analogo all'emendamento 36.41.

Il senatore IULIANO rinuncia ad illustrare l'emendamento 36.5.

Il senatore TONIOLLI illustra l'emendamento 36.24, finalizzato a utilizzare le risorse provenienti dai fondi comunitari per l'abbattimento dei tassi gravanti sulle operazioni di finanziamento accese da imprese commerciali, turistiche e di servizi.

Il senatore MINARDO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 36.44 e 36.47.

Il senatore TAROLLI rinuncia ad illustrare l'emendamento 36.46. Illustra quindi l'emendamento 36.45 volto a garantire risorse per facilitare l'acquisto della prima casa alle giovani coppie.

Il senatore COLLINO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 36.11, 36.14 e 36.9.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 36.17.

Il senatore FIGURELLI, dopo aver ritirato la precedente stesura, illustra l'emendamento 36.16 (nuovo testo), finalizzato a rendere immediatamente disponibili risorse finanziarie per il completamento della ricostruzione nel Belice e in Campania e Basilicata. Illustra inoltre l'emendamento 36.15, finalizzato a scongiurare la sostanziale interruzione dei progetti già appaltati o da appaltare di competenza della cessata Agenzia per il Mezzogiorno. Si tratta a suo dire di un intervento assolutamente urgente e necessario, che consentirebbe di trasferire le residue competenze ai Comuni e accelerare la conclusione dei lavori.

Il senatore VIVIANI illustra l'emendamento 36.3, finalizzato a costituire un fondo di garanzia dell'importo di lire 30 miliardi, affinché la Società per l'imprenditoria giovanile possa sostenere finanziariamente le nuove iniziative già avviate.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 36.18, soppressivo del comma 8, rilevando che tali disposizioni contravvengono alla normativa della contabilità di Stato. Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 36.49 e 36.2.

Il senatore BORTOLOTTI ritira l'emendamento 36.1, mentre rinuncia ad illustrare l'emendamento 36.4.

Il senatore CURTO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 36.13 e 36.10.

Si passa alle votazioni.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ, viene respinto l'emendamento 36.20.

Prende la parola il senatore GRILLO, il quale, riferendosi ai commi 1 e 8 dell'articolo 36, sottolinea come l'intento del Governo di riprogrammazione dei finanziamenti non potrà che avere effetti molto marginali, come già accaduto in passato. Richiama inoltre l'attenzione sul fatto che il Governo surrettiziamente distoglie i fondi strutturali comunitari dalla specifica destinazione di risorse per lo sviluppo nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b). Sollecita quindi il Governo a rimeditare la sua posizione.

Interviene il sottosegretario GIARDA, a giudizio del quale non c'è alcun rischio che le risorse dei fondi strutturali non siano destinate alle Regioni. Si riserva comunque di approfondire tale tematica per l'esame in Assemblea.

Posto ai voti, dopo un intervento del senatore GUBERT, che ne raccomanda l'approvazione, viene respinto l'emendamento 36.41, al quale aveva aggiunto precedentemente la firma il senatore MORO.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CAVAZZUTI, in separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 36.26 e 36.21.

Accogliendo l'invito del RELATORE, il senatore MARINI ritira l'emendamento 36.5.

Contrario il relatore MORANDO e il sottosegretario CAVAZZUTI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 36.24, 36.27, 36.44, 36.11, 36.14 e 36.9.

Dopo l'espressione del parere contrario da parte del relatore MORANDO sull'emendamento 36.22, il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che la destinazione delle somme al Mediocredito centrale da parte del CIPE non costituisce un obbligo ma bensì una facoltà.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore D'ALÌ ribadisce l'opportunità di sopprimere il comma 5, sottolineando il rischio che le risorse in questione siano distolte dalle originarie destinazioni.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 36.22, 36.43 e 36.46, di identico contenuto.

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 36.17, sul quale il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere favorevole, a condizione che sia eliminata la seconda parte (comma 5-bis).

Interviene quindi il presidente COVIELLO, il quale fa presente che l'emendamento, oltre a destinare risorse aggiuntive per il finanziamento

di un fondo di garanzia presso il Mediocredito centrale, in relazione ai crediti concessi alle piccole e medie imprese, specifica, nella seconda parte, le modalità dell'utilizzazione di tali risorse.

Prende la parola il relatore MORANDO, a giudizio del quale la complessità tecnico procedurale della normativa recata dalla seconda parte dell'emendamento potrebbe essere oggetto di ulteriore approfondimento per l'Assemblea. Sull'opportunità di una riformulazione per l'Assemblea della seconda parte intervengono il sottosegretario CAVAZZUTI e, ancora, il presidente COVIELLO. Accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, il senatore GIARETTA modifica l'emendamento eliminandone la seconda parte. Su tale emendamento aggiungono la firma i senatori MONTAGNINO, CRESCENZIO, CADDEO e IULIANO.

Il senatore VEGAS interviene sottolineando la farraginosità dell'emendamento.

Il senatore GRILLO dichiara il voto contrario sull'emendamento 36.17.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 36.17, nel testo modificato.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, posto ai voti viene respinto l'emendamento 36.45, mentre risulta precluso l'emendamento 36.40.

Il relatore MORANDO invita i presentatori a riformulare l'emendamento 36.16 per l'Assemblea; diversamente si rimette al parere del Governo.

Interviene il sottosegretario CAVAZZUTI il quale invita i presentatori a ritirare l'emendamento, per riformularlo per l'Assemblea.

Il senatore FIGURELLI, accogliendo l'invito, ritira l'emendamento, sottolineando come su di esso si è già raggiunta una sostanziale convergenza in 5ª Commissione.

L'emendamento 36.16 viene fatto proprio dal senatore MINARDO.

Il sottosegretario GIARDA, concordando con il parere espresso dal relatore, fa presente che il Ministro del tesoro si è già impegnato per reperire le risorse necessarie a completare la ricostruzione nel Belice.

La senatrice BARBIERI dichiara il voto contrario della sua parte politica.

Il senatore D'ALÌ dichiara la contrarietà a interventi che reperiscano risorse per il Belice, sottraendole a quelle destinate allo sviluppo delle aree depresse.

Posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 36.16 (nuovo testo).

Dopo l'espressione del parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, sull'emendamento 36.3 intervengono il senatore VIVIANI, che ne raccomanda l'approvazione, il senatore GRILLO, che annuncia voto contrario e il senatore CADDEO il quale, pur dichiarando di condividere lo spirito dell'emendamento, preannuncia il proprio voto contrario.

Posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 36.3.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 36.28 e 36.18.

Sull'emendamento 36.49, il RELATORE esprime parere favorevole, ma chiede il parere del Governo.

Il sottosegretario GIARDA invita i presentatori a ritirare l'emendamento, che potrà essere più utilmente esaminato in Assemblea.

Il senatore GUERZONI, aggiungendo la firma a tale emendamento, sottolinea che esso non comporta oneri aggiuntivi e che le risorse in esso previste potranno consentire di portare a termine progetti di grande rilievo nelle aree di crisi ambientale. Tuttavia, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira tale emendamento, al quale avevano aggiunto la firma i senatori CADDEO e CRESCENZIO.

Interviene il senatore NAPOLI, a giudizio del quale l'emendamento andava comunque respinto, per evitare il rischio che la riprogrammazione degli investimenti fosse realizzata a danno delle Regioni.

Con il parere favorevole del relatore MORANDO, posto ai voti, viene accolto l'emendamento 36.2.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 36.29, 36.33 e 36.47.

Contrario il relatore MORANDO e il sottosegretario CAVAZZUTI, dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori GUBERT e TAROLLI, viene quindi respinto l'emendamento 36.42.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 36.32 e 36.12.

Viene poi ritirato l'emendamento 36.4.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, vengono respinti gli emendamenti 36.30 e 36.19.

L'emendamento 36.13 viene ritirato.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, posti ai voti, vengono respinti gli emendamenti 36.10, 36.31 e 36.23.

Il relatore MORANDO si rimette al parere del Governo sull'emendamento 36.15, mentre il sottosegretario CAVAZZUTI invita i presentatori a ritirarlo.

Il senatore FIGURELLI accoglie l'invito e ritira l'emendamento 36.15 al quale, aggiungono la firma i senatori IULIANO e MARINI.

Con il parere contrario del relatore MORANDO e del sottosegretario CAVAZZUTI, posti ai voti, vengono infine respinti gli emendamenti 36.0.1, per la parte dichiarata ammissibile, e 36.0.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 0,35.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1704****Art. 21.**

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) in caso di evasione connessa alla mancata registrazione dei dati contributivi e retributivi sui libri paga e matricola, o in caso di registrazioni sugli anzidetti libri non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di una sanzione, *una tantum*, da graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'entità della evasione ed al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi; qualora la denuncia della situazione debitoria come sopra definita sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non è dovuta, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa».

**21.9**

MAZZUCA POGGIOLINI

*All'emendamento 21.1000, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «20 per cento».*

**21.1000/1**ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, CARCARI-  
NO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

*Al comma 1, lettera b) le parole: «registrazioni o denunce obbligatorie omesse o», sono sostituite dalle seguenti: «alla mancata registrazione dei dati contributivi e retributivi sui libri paga e matricola, o in caso di registrazioni sugli anzidetti libri»; le parole: «30 per cento», sono sostituite con le seguenti: «20 per cento».*

**21.1000**

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera b), le parole da: «una sanzione, una tantum», fino a: «un massimo del 100 per cento di quanto» sono sostituite dalle seguenti: «una ulteriore sanzione pari al 35 per cento di quanto».*

*Conseguentemente al comma 8, capoverso 3, sopprimere le parole: «In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1».*

**21.33**

MANFROI, GNUTTI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da un minimo del» fino alla fine del comma con le seguenti: «da un minimo del 30 per cento ad un massimo del 50 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non è dovuta, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa».*

**21.10**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le cifre: «50» e «100», rispettivamente, con: «30» e «50», e sostituire le parole: «è dovuta nelle misure del 30 per cento» con le seguenti: «non è dovuta».*

**21.22**

D'ALÌ

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per cento», con le seguenti: «da un minimo del 30 per cento ad un massimo del 50 per cento».*

**21.15**

CURTO, PEDRIZZI, MACERATINI, PACE, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA, TAROLLI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per cento» con le seguenti: «da un minimo del 30 per cento ad un massimo del 50 per cento».*

**21.18**

TURINI

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «è dovuta nella misura del 30 per cento», con le seguenti: «non è dovuta».*

**21.16**

CURTO, PEDRIZZI, MACERATINI, PACE, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA, TAROLLI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «è dovuta nella misura del 30 per cento» con le seguenti: «non è dovuta».*

**21.19**

TURINI, BATTAGLIA, MARRI

*Sopprimere il comma 3.*

**21.34**

MANFROI, GNUTTI

*Al comma 8, sopprimere il punto 2.*

**21.35**

MANFROI, GNUTTI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive».

**21.11**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Il comma 10 è sostituito dal seguente:*

«10. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di ottobre 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura dell'8 per cento annuo nel limite massimo del 40 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti».

**21.41**

COSTA

*Al comma 10, sostituire le parole: «giugno 1996» con le seguenti: «luglio 1996».*

**21.12**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 10 sostituire le parole: «fino a tutto il mese di giugno 1996» con le seguenti: «fino a tutto il mese di luglio 1996».*

**21.21**

MORO, ROSSI, AMORENA

*Al comma 10, sostituire le parole: «entro il 16 settembre 1996» con le seguenti: «entro il 16 febbraio 1997».*

**21.5**

SCIVOLETTO, FUSILLO, MARINI, PETTINATO, PREDÀ, SARACCO

*Al comma 10, dopo le parole: «entro il 16 dicembre 1996», inserire le seguenti: «e per i territori compresi nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93, entro il 30 settembre 1997».*

**21.7**

MARINI, IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

*Il comma 11 è sostituito dal seguente:*

«11. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, fino a trenta bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997. L'importo delle rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi del 6 per cento annuo per il periodo di differimento».

**21.42**

COSTA

*Al comma 11, dopo le parole: «entro il 16 dicembre 1996», inserire le seguenti: «e per i territori compresi nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93, entro il 30 settembre 1997».*

**21.8**

MARINI, IULIANO, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

*Al comma 11, sostituire le parole: «16 dicembre 1996», con le altre: «31 marzo 1997».*

**21.40**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, FAUSTI

*All'emendamento 21.36, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai maggiori oneri si provvede con l'utilizzo dei fondi destinati ad interventi nelle aree depresse, previa delibera del CIPE».*

**21.36/1**

VERALDI, ERROI

*Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Per i soggetti operanti nelle aree di crisi delle zone degli obiettivi 1, 2 e 5b, la regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in sessanta rate bimestrali consecutive di eguale importo, comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo, la prima delle quali da versare entro il 20 marzo 1997».*

**21.36**

MONTAGNINO, BATTAFARANO

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

«11-bis. Per i soggetti operanti nelle aree di crisi delle zone degli obiettivi 1, 2 e 5b, di cui al regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, la regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in sessanta rate bimestrali consecutive di eguale importo comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo, la prima delle quali da versare entro il 20 marzo 1997.

11-ter. Per i soggetti operanti nelle aree di crisi delle zone degli obiettivi 1, 2 e 5b, di cui al comma 11-bis, colpite da calamità naturali, limitatamente ai debiti contributivi derivanti da provvedimenti di sostegno assunti a causa delle calamità naturali, la regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in 120 rate bimestrali consecutive di eguale importo, senza interessi, la prima delle quali da versare entro il 20 febbraio 1997.

11-quater. I regimi per la regolarizzazione dei debiti verso gli enti previdenziali si applicano ai soggetti operanti nelle aree di crisi delle zone degli obiettivi 1, 2 e 5b, di cui al comma 11-bis, anche per la regolarizzazione dei debiti verso l'Amministrazione finanziaria relativi a IVA, IRPEF, IRPEG e ILOR».

**21.1**

LO CURZIO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Nel caso di datori di lavoro operanti nell'ambito delle aree territoriali individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/1988, come modificato dal regolamento CEE n. 2081/93, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può autorizzare la regolarizzazione in un numero di rate superiore a quello di cui al comma 11 e fino ad un massimo di sessanta rate. Ai maggiori oneri si provvede con l'utilizzo di fondi destinati a interventi nelle aree depresse, previa delibera del CIPE».

**21.38**

LO CURZIO, MONTAGNINO

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. I regimi per la regolarizzazione dei debiti verso gli enti previdenziali si applicano ai soggetti operanti nelle aree di crisi delle zone degli obiettivi 1, 2 e 5b anche per la regolarizzazione dei debiti verso l'Amministrazione finanziaria relativa a IVA, IRPEF, IRPEG, ILOR».

**21.37**

MONTAGNINO, BATTAFARANO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Nel caso di datori di lavoro operanti nell'ambito delle aree territoriali individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/1988, come modificato dal regolamento CEE n. 2981/93, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può autorizzare la regolarizzazione in un numero di rate superiore a quello di cui al comma precedente e fino ad un massimo di 60».

**21.13**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, alle scadenze, già previste dal citato articolo 3, comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e del 30 settembre 1996, hanno facoltà di procedere alla regolarizzazione per la parte residua del debito, secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e 11, con conseguente ricalcolo delle somme dovute a titolo di maggiorazione, in luogo delle sanzioni civili, nonchè delle somme dovute a titolo di interessi di differimento».

*Conseguentemente, all'articolo 60, dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:

“1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare, in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, in modo che entro il 31 dicembre 1997, sia estesa a tutti i rivenditori di generi di monopolio, che ne abbiano fatto richiesta in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro delle finanze del 7 novembre 1995. Per conseguire tali obiettivi la distanza minima prevista per legge tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite dai dipendenti del lotto statali è soppressa».

**21.23**

D'ALÌ

*Il comma 12 è sostituito dal seguente:*

«12. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, alle scadenze, già previste dal citato articolo 3, comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e del 30 settembre 1996, hanno facoltà di procedere alla regolarizzazione, per la parte residua del debito, secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e 11, con conseguente ricalcolo delle somme dovute a titolo di maggiorazione, in luogo delle sanzioni civili, nonchè delle somme dovute a titolo di interessi di differimento».

**21.43**

COSTA, D'ALÌ

*Sostituire il comma 13 con il seguente:*

«13. I soggetti di cui all'articolo 18, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, possono regolarizzare le loro posizioni debitorie relative a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di giugno 1996, anche nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, tramite il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti entro il 16 febbraio 1997, presso gli sportelli unificati di cui al comma 10 del presente articolo. Il versamento degli importi dovuti può essere effettuato secondo le modalità di rateizzazione previste dal comma 11 del presente articolo».

**21.3**

FUSILLO, SCIVOLETTO, MARINI, PETTINATO

*Al comma 14, sostituire le parole: «connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi», con le seguenti: «connessi con le violazioni, anche di natura formale e che non comportino il versamento di contributi o premi, delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia o con il versamento dei contributi o dei premi medesimi».*

**21.39**

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, MINARDO, FAUSTI

*Al comma 14, sostituire le parole: «connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi», con le seguenti: «connessi con le violazioni, anche di natura formale e che non comportino il versamento di contributi o premi, delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia o con il versamento dei contributi o dei premi medesimi».*

**21.44**

COSTA

*Al comma 15, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».*

**21.4**

FUSILLO, PIATTI, SCIVOLETTO, SARRACO, PREDÀ, MARINI, PETTINATO

*Al comma 15, sostituire le parole: «entro il 16 dicembre 1996» con le seguenti: «entro il 31 marzo 1997».*

*Conseguentemente, all'articolo 60, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:

“1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare, in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19

aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, in modo che entro il 31 dicembre 1997, sia estesa a tutti i rivenditori di generi di monopolio, che ne abbiano fatto richiesta in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro delle finanze del 7 novembre 1995. Per conseguire tali obiettivi la distanza minima prevista per legge tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite dai dipendenti del lotto statali è soppressa».

**21.24**

LA LOGGIA, D'ALÌ, CORTELLONI

*Al comma 15, sostituire le parole: «entro il 16 dicembre 1996», con le seguenti: «entro il 31 marzo 1997».*

**21.45**

COSTA

*Al comma 15, sostituire le parole: «entro il 16 dicembre 1996», con le seguenti: «entro il 16 gennaio 1997».*

**21.32**

MELUZZI

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. I termini di cui all'articolo 12, comma 1, all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 15, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, in materia di previdenza forense sono riaperti per il periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per il versamento, secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, di tutti i contributi dovuti, scaduti alla data del 31 dicembre 1995. Per le sanzioni già iscritte a ruolo, i benefici di cui al comma precedente si estendono alle rate non scadute o, comunque, non ancora versate, alla data di entrata in vigore della presente legge».

**21.2**

LUBRANO DI RICCO, PETTINATO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«17-bis. Le aziende turistiche di cui al numero 48 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, che abbiano assunto lavoratori a tempo parziale o in forma stagionale dopo l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono equiparate, ai fini degli oneri previdenziali, alle imprese ed ai datori di lavoro di cui all'articolo 18 della medesima legge n. 97 del 1994, e successive modificazioni. Non sono pertanto dovuti all'INPS gli addebiti contributivi relativi al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e l'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378».

**21.6**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

*Dopo il comma 17, aggiungere, in fine , il seguente comma:*

«17-bis. Le aziende turistiche di cui al numero 48 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, che abbiamo assunto lavoratori a tempo parziale o in forma stagionale dopo l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono equiparate, ai fini degli oneri previdenziali, alle imprese ed ai datori di lavoro di cui all'articolo 18 della medesima legge n. 97 del 1994. Non sono pertanto dovuti all'INPS gli addebiti contributivi relativi al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e l'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378».

**21.20**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

*Dopo il comma 17, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«17-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dalla Direzione generale o dalla Direzione regionale nei casi in cui i rispettivi ordinamenti prevedano tale decentramento territoriale. In questo caso la competenza della Direzione regionale sarà limitata alla rateazione di debiti contributivi fino a lire. Per ciascun debito contributivo non sono comunque consentite rateazioni superiori alle 36 mensilità. È abrogato l'articolo, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

17-ter. Il secondo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è sostituito dal seguente:

“Il datore di lavoro il quale ometta totalmente o parzialmente le trattenute di cui ai precedenti articoli 21 e 23 nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati o non effettui il versamento delle trattenute medesime all'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve versare una somma che sarà determinata dalla competente sede dell'INPS in misura non superiore al quadruplo dell'importo delle trattenute o dei versamenti predetti”».

**21.14**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. Ai fini della definizione del condono contributivo agricolo il calcolo delle somme dovute dalle aziende debentrici va considerato sulla base del salario reale rilevato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'ultimo triennio. In egual misura e sotto forma di credito previdenziale la norma si applica alle aziende che abbiano già definito il loro rapporto con gli enti competenti. I decreti attuativi

della presente norma sono emanati dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge».

*Alle minori entrate derivanti dal presente emendamento si provvederà con i proventi derivanti dall'eliminazione dei privilegi fiscali e previdenziali in favore delle società cooperative che abbiano un volume d'affari superiore ai 20 miliardi.*

**21.25** LA LOGGIA, MACERATINI, D'ONOFRIO, FOLLONI

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. In attesa del riordino complessivo della previdenza agricola sono abrogati gli articoli 2, 4, 7 e 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375».

**21.27** D'ALÌ, LA LOGGIA, MACERATINI, D'ONOFRIO, FOLLONI

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. È istituita, quale struttura dell'INPS, un'apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali ed un comitato di indirizzo e vigilanza in materia di previdenza agricola composto dalle parti sociali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'INPS, realizzando in ogni caso un'economia di spesa per il bilancio dell'Istituto».

**21.28** D'ALÌ, LA LOGGIA, MACERATINI, D'ONOFRIO, FOLLONI

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. Il calcolo dei contributi agricoli (*ex* SCAU) per gli operai a tempo determinato è basato sul salario reale, concordato a livello provinciale dalle parti sociali, tenendo presente le condizioni socio-economiche, il tasso di disoccupazione ed i possibili eventi di calamità naturali nel territorio».

**21.29** LA LOGGIA, MACERATINI, D'ONOFRIO, FOLLONI

*Al comma 14, sostituire le parole: «connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi», con le seguenti: «connessi con le violazioni, anche di natura formale e che non comportino il versamento di contributi o premi, delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia o con il versamento dei contributi o dei premi medesimi».*

**21.30** LA LOGGIA, D'ALÌ, CORTELLONI

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

«17-bis. Tutte le disposizioni del presente articolo dovranno essere adeguate alla legge 7 marzo 1996, n. 108, dal momento della sua entrata in vigore».

**21.31**

D'ALÌ

## **Art. 22.**

*Sopprimere l'articolo.*

**22.17**

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, MULAS, BONATESTA, BATTAGLIA

*Sopprimere l'articolo.*

*Ai maggiori oneri quantificati nella relazione tecnica e nel comma 2 dello stesso articolo in lire 810 miliardi si farà fronte con le maggiori entrate previste negli emendamenti all'articolo 23 (mantenimento per il 1995 di vigenti aliquote contributive per il personale di cui a tale articolo) ed estendendo alle cooperative il regime di tassazione ordinaria delle società di capitale (misure che possono fornire, rispettivamente, lire 427 miliardi e oltre 1500 miliardi di lire).*

**22.4**

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA

*Al comma 1, al richiamato comma 3 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sostituire le parole: «dal 1° dicembre 1984», con le seguenti: «dal 1° dicembre 1966».*

*Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole da: «compiuto l'età», fino alle parole: «ovvero abbiano».*

**22.1**

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «entro il 1998» con le seguenti: «entro il 31 marzo 1998»; le parole: «entro il 1999» con le seguenti: «entro il 31 marzo 1999» e le parole: «entro il 2000» con le seguenti: «entro il 31 marzo 2000».*

**22.19**

GUBERT, ZANOLETTI, COSTA

*Al comma 1, al richiamato comma 3 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sostituire le parole: «entro il 1998» con le seguenti: «entro il 1997»; «entro il 1999» con: «entro il 1998»; «entro il 2000» con: «entro il 1999».*

**22.2** MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA

*Al comma 3, sostituire la parola: «settantatre» con la seguente: «ottantadue».*

**22.6** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, sostituire la parola: «settantatre» con la seguente: «ottantuno».*

**22.7** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, sostituire la parola: «settantatre» con la seguente: «ottanta».*

**22.8** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, sostituire la parola: «settantatre» con la seguente: «settantanove».*

**22.9** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, sostituire la parola: «settantatre» con la seguente: «settantotto».*

**22.10** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, sostituire la parola: «settantatre» con la seguente: «settantasette».*

**22.11** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, sostituire la parola: «settantatre» con la seguente: «settantasei».*

**22.12** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, sostituire la parola: «settantatre» con la seguente: «settantacinque».*

**22.13**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, sostituire la parola: «settantatre» con la seguente: «settantaquattro».*

**22.14**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, sostituire la parola «ovvero», ovunque ricorra, con la seguente: «e».*

**22.15**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, dopo le parole: «trattamento minimo INPS» inserire le seguenti: «e a condizione che gli altri componenti il nucleo familiare siano da considerarsi previdenzialmente a carico».*

**22.16**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, sostituire le parole «abbiano avanzato» con la parola: «avanzino» e aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: «tale domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti con il quale sono individuati detti criteri».*

**22.18**

GUBERT

*Al comma 3, dopo le parole: «criteri obiettivi» inserire le seguenti: «stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, ed accertati».*

**22.5**

DE LUCA Michele, MORANDO

### **Art. 23.**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per il solo anno 1997, le aliquote contributive dovute dai lavoratori dipendenti iscritti alle casse pensioni di cui al comma 1 continuano ad essere stabilite nella stessa misura percentuale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 1998 sono stabilite nella misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

**23.2**

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Per il solo anno 1997 l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dell'Ente poste italiane iscritti all'Istituto postelegrafonici continua ad essere stabilita nella stessa misura percentuale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 1998, tale aliquota è stabilita nella misura dell'8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335».*

**23.3** MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA

*Sopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al personale femminile già dipendente degli Enti locali della provincia di Bolzano, cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, e dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si applica la normativa previdenziale in vigore prima dell'entrata in vigore del decreto-legge di cui sopra».

**23.4** THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Ai soci di cooperative di produzione e lavoro regolarmente assicurati ai fini previdenziali che svolgono la loro attività ai fini di interesse sociale o per scopi educativi per un massimo di cinque ore settimanali, non si applicano le disposizioni che estendono ai lavoratori di cooperative le norme di tutela previdenziale previste per i lavoratori dipendenti».

**23.1** THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, per il 1997 la pensione è diminuita dell'1,5 per cento; per i pensionati con un'anzianità contributiva superiore ai 20 anni ed inferiore ai 34 anni, al netto sempre dei contributi figurativi, per il medesimo anno la pensione è diminuita dello 0,75 per cento.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano a coloro che hanno beneficiato del pensionamento anticipato per motivi di salute, nonchè agli invalidi civili che abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 24».

*Conseguentemente, il 90 per cento del risparmio va ad alimentare il capitolo 3681 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1997 denominato Concorso dello Stato alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione dei benefici per le attività usuranti.*

**23.6**

MANFROI, GNUTTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonchè le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 24».

*Conseguentemente, il 90 per cento del risparmio va ad alimentare il capitolo 3681 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1997 denominato Concorso dello Stato alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione dei benefici per le attività usuranti.*

**23.5**

MANFROI, GNUTTI

*All'articolo 55, sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali il termine di versamento delle imposte e delle altre somme dovute in base alla dichiarazione scade oltre il quinto mese successivo alla fine del periodo di imposta, devono maggiorare i versamenti dello 0,025 per cento per ogni giorno successivo al quinto mese».

*Conseguentemente ancora, all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonchè le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui al successivo articolo 25».

**23.17**

BIANCO, ANTOLINI, MORO

*All'articolo 55, sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonchè le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 25».

**23.16**

BIANCO, ANTOLINI, MORO

*All'articolo 60, comma 5, sostituire la cifra: «10» con l'altra: «5».*

*Conseguentemente, all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonchè le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui al successivo articolo 25».

**23.20**

ANTOLINI, BIANCO, MORO

*All'articolo 60, comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonchè le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui al successivo articolo 25».

**23.21**

ANTOLINI, BIANCO, MORO

*All'articolo 64, comma 2, lettera c), sopprimere i numeri 3 e 4.*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 58, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas meta-no per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di

quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

*2-ter.* A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

*All'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonchè le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 24».

*All'articolo 52, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali il termine di versamento delle imposte e delle altre somme dovute in base alla dichiarazione scade oltre il quinto mese successivo alla fine del periodo di imposta, devono maggiorare i versamenti dello 0,025 per cento per ogni giorno successivo al quinto mese».

**23.28**

BIANCO, ANTOLINI, MORO

*All'articolo 60, comma 7, sostituire le parole:* «sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali, una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire» *con le seguenti:* «sulla base degli utili erariali accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, sono riservati i proventi al netto delle imposte derivanti dai nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del lotto».

*Conseguentemente, all'articolo 58, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

*2-ter.* A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

*Conseguentemente ancora, all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonché le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui al successivo articolo 25».

**23.22**

BIANCO, ANTOLINI, MORO

*All'articolo 60, comma 5, sostituire la cifra: «7» con l'altra: «3,5».*

*Conseguentemente, all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonché le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui al successivo articolo 25».

**23.23**

ANTOLINI, BIANCO, MORO

*All'articolo 60, comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 58, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

*Conseguentemente ancora, all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla

variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonché le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui al successivo articolo 25».

**23.24**

BIANCO, ANTOLINI, MORO

*Al comma 1, all'articolo 53, capoverso 1, terzo periodo, numero 3, sostituire le parole: «nel primo periodo d'imposta» con le seguenti «nei primi due periodi d'imposta».*

*Conseguentemente, all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonché le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 25».

**23.30**

MORO, PERUZZOTTI

*All'articolo 60, sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Con effetto dal 1° gennaio 1997 l'aliquota dell'imposta sugli spettacoli di cui al punto 9 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissata nella misura dell'8 per cento. L'accertamento, la riscossione e la liquidazione dell'imposta sono affidati alla Società italiana autori editori, alle condizioni di cui alla convenzione esistente tra il Ministero delle finanze e la Società stessa».

*Conseguentemente, all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonché le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 25».

**23.25**

PERUZZOTTI, ROSSI, MORO

*All'articolo 67, comm 1, lettera a) sostituire le parole: «cinquanta milioni di lire» con le seguenti «quaranta milioni di lire».*

*Conseguentemente, all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonché le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 25».

**23.27**

ROSSI, MORO

*All'articolo 62, sopprimere il comma 14.*

*Conseguentemente, all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonché le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 25».

**23.26**

ROSSI, MORO

*All'articolo 55, sopprimere i commi 2 e 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonché le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 25».

**23.18**

ROSSI, MORO

*All'articolo 58, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano ad uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, si applica in tutto il territorio della Repubblica l'aliquota IVA del 10 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 1997 per i consumi di metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo

1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

*Consequentemente, all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonchè le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 25».

**23.19**

PERUZZOTTI

*All'articolo 53, comma 1, capoverso 1, terzo periodo, sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) ai soggetti, ad esclusione delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice, che si trovano nel primo periodo d'imposta».

*Consequentemente, al medesimo comma 1, capoverso 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, il seguente numero:*

«4-bis) alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice che hanno iniziato l'attività da meno di tre anni».

*Consequentemente ancora, all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonchè le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 25».

**23.7**

ROSSI, PERUZZOTTI

*All'articolo 53, comma 1, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in nome collettivo e in accomandita semplice».*

*Consequentemente, all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonchè le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 25».

**23.8**

ROSSI, MORO

All'**articolo 53**, comma 1, capoverso 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, il seguente numero:

«4-bis) alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni».

Conseguentemente, all'**articolo 23**, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonché le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 25».

**23.9**

ROSSI, PERUZZOTTI

All'**articolo 53**, comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: «il 15 per cento» fino alla fine del periodo con le seguenti: «la radice cubica del valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria, moltiplicato pi greco diviso il valore del logo-ritmo in base dieci delle stesse immobilizzazioni».

Conseguentemente, all'**articolo 23**, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonché le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 25».

**23.10**

ROSSI, PERUZZOTTI

All'**articolo 55**, comma 3, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

Conseguentemente, all'**articolo 23**, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonché le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 25».

**23.11**

ROSSI, MORO

All'**articolo 55**, comma 3, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

Conseguentemente, all'**articolo 23**, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonché le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 25».

**23.12**

ROSSI, MORO

All'**articolo 55**, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano all'immobile posseduto ed utilizzato esclusivamente per l'esercizio di imprese produttrici».

Conseguentemente, all'**articolo 23**, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonché le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 25».

**23.13**

MORO, ROSSI

All'**articolo 55**, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano all'immobile posseduto ed utilizzato esclusivamente per l'esercizio di imprese commerciali, arti o professioni».

Conseguentemente, **all'articolo 23**, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonché le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 25».

**23.14**

MORO, ROSSI

All'**articolo 55**, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali norme non si applicano all'immobile adibito ad abitazione principale».

*Conseguentemente, all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonché le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 25».

**23.15**

ROSSI, MORO

*Dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:*

**«23-bis.**

*(Armonizzazione trattamenti pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria)*

Gli effetti derivanti dall'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni, decorrono dal 1° gennaio 1997».

**23.0.2**

D'ALÌ

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Restituzione di contributi fiscali impropri)*

1. Il contributo dovuto e previsto dall'articolo 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante "Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori", dall'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente "Liquidazione del patrimonio edilizio della gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per i lavoratori", dal decreto ministeriale 20 novembre 1963, inerente "Modalità di versamento dei contributi dovuti alla gestione case per lavoratori"; dall'articolo 1 del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210, convertito dalla legge 3 luglio 1970, n. 419, concernente "Proroga dell'obbligo contributivo previsto dall'articolo 10, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per il finanziamento degli interventi della GESCAL", dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, inerente "Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale,

agevolata e convenzionata», dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, recante "Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica", dalla legge 19 gennaio 1974, n. 9, inerente "Liquidazione della GESCAL dell'Ises e dell'Incis e proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica" dall'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7, inerente "Proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e modifiche e integrazioni alla legge 27 giugno 1974, n. 247"; dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)"; è restituito in base alle disposizioni del presente articolo.

2. I lavoratori dipendenti, i cassintegrati, i lavoratori in mobilità ed i pensionati che hanno effettuato i versamenti previsti dal comma precedente senza usufruire di alcun beneficio hanno diritto all'intera restituzione del contributo GESCAL versato, al valore attuale della retribuzione, a decorrere dall'anno 1974 sino al 31 dicembre 1995.

3. Le modalità di restituzione sono articolate in base all'iniziativa contributiva degli aventi diritto, come segue:

a) per i lavoratori in attività:

1) fino a cinque anni di contribuzione effettiva, mediante unico versamento da effettuarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

2) da sei a dieci anni di versamenti, mediante restituzione per tre mesi di una somma pari al 2 per cento della retribuzione complessiva annua e con saldo finale anche tramite ulteriore rateazione non superiore a tre mesi,

3) da dieci a ventidue anni di contribuzione, mediante restituzione per tre mesi di una somma pari al 3 per cento della retribuzione complessiva annua e saldo finale anche tramite ulteriore rateazione non superiore a sei mesi;

b) per i lavoratori in cassa integrazione guadagni ed in mobilità, mediante restituzione totale entro tre mesi per i lavoratori con contributi fino a sei anni ed entro sei mesi per i lavoratori con contributi superiori a sei anni in unica soluzione;

b) per i pensionati ed i titolari di pensione di reversibilità, tramite restituzione totale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in unica soluzione.

4. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi per le ulteriori rateazioni di cui al comma precedente.

5. I datori di lavoro, per le restituzioni dei contributi, sono obbligati ad effettuare le anticipazioni ai propri dipendenti rivalendosi sui contributi INPS fino a concorrenza delle anticipazioni liquidate.

6. I periodi di contribuzione potranno essere documentati attraverso estratti conto INPS, buste o listini paga nonché dichiarazioni sostitutive di atto notorio. In quest'ultimo caso le dichiarazioni mendaci verranno perseguite a norma di legge».

**23.0.1**

MANFROI, GNUTTI

*All'articolo 48, comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonché le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 25».

**23.151**

ROSSI, MORO

*All'articolo 48, comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Per i pensionati con meno di venti anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonché le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 25».

**23.152**

ROSSI, MORO

*Aggiungere dopo il comma 2, il seguente comma 2-bis:*

«Per l'acquisto di gasolio da parte delle aziende agricole ed in particolare di quelle che svolgono attività specializzate (tabacco, floricoltura, fungaie ecc.) si prevede uno sconto sul prezzo di credito di imposta al momento dell'acquisto del carburante, conguagliando successivamente tale credito con i versamenti che l'impresa deve all'erario per IVA, IRPEF, IRPEG o altre imposte erariali».

*Conseguentemente, all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. Per i pensionati con meno di 20 ann di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla

variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonché le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 25».

**23.29**

PERRUZZOTTI, ROSSI

*All'articolo 44, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«21-bis. All'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "sia in acque salmastre" sono aggiunte le seguenti: "sia in acque marine";

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le imprese di cui al comma 2 sono inquadrare a tutti gli effetti nel regime fiscale vigente per le imprese agricole e le concessioni demaniali ai fini di acquacoltura in acque dolci, salmastre o marine equiparate a tale scopo al fondo agricolo.

2-ter. I dipendenti delle imprese di cui al comma 2 sono inquadrati ai fini previdenziali nel regime vigente per le imprese agricole."».

*Conseguentemente, all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Per i pensionati con meno di 20 anni di contributi effettivi, esclusi quindi gli accrediti figurativi, l'adeguamento della pensione alla variazione dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il 1997 è diminuito della metà. Sono fatte salve le pensioni minime, nonché le pensioni di invalidità civile qualora i soggetti interessati abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 25».

**23.150**

MORO, AMORENA

## **Art. 25.**

*Il comma 1, è sostituito dal seguente:*

«1. Gli istituti presso i quali sono ricoverati invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento sono obbligati, entro il 31 marzo di ciascun anno, a fornire alla prefettura, al comune e alla unità sanitaria locale del territorio, un elenco delle persone ricoverate».

**25.30**

COSTA

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo di ciascun anno, a presentare alla prefettura, al comune o all'unità sanitaria locale del territorio», con le parole: «entro il 30 giugno di ciascun anno, a presentare alla prefettura competente per territorio».*

**25.9** BONATESTA, MULAS, FLORINO, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, CASTELLANI Carla, BATTAGLIA

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo» con le seguenti: «entro il 31 gennaio».*

**25.14** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «dichiarazione di responsabilità» le seguenti: «controfirmata dal medico USL territorialmente competente».*

**25.13** PERUZZOTTI, MORO

*Al comma 2, sostituire le parole: «sono tenuti a presentare alle prefetture, al comune o all'unità sanitaria locale», con le seguenti: «sono tenuti a presentare alla prefettura».*

**25.10** BONATESTA, MULAS, FLORINO, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, CASTELLANI Carla, BATTAGLIA

*All fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «l'obbligo di cui al presente comma non si applica agli invalidi trovantisi nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482».*

**25.28** CAMO, ZANOLETTI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. Le competenze relative all'assistenza di mutilati ed invalidi civili, ai sordi preverbalmente ed ai ciechi civili, di cui alle leggi 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni, 27 maggio 1970 n. 382 e successive modificazioni, sono trasferite alle Regioni a partire dal 1° gennaio 1997.*

*2-ter. Con apposita legge ciascuna Regione stabilirà le modalità di accertamento dell'invalidità, fisserà i requisiti per il diritto alla relativa indennità e ne determina l'importo nell'ambito degli stanziamenti a tal fine trasferiti dallo Stato.*

*2-quater.* Il Ministero del tesoro trasferirà di anno in anno alle Regioni le somme da destinare al pagamento dell'indennità per l'invalidità civile in misura proporzionale alla popolazione residente in ciascuna Regione.

*2-quinquies.* L'importo complessivo per il primo anno sarà pari alla spesa sostenuta a questo scopo dallo Stato nel 1996 e per gli anni successivi sarà incrementato con la stessa percentuale di rivalutazione delle pensioni di invalidità erogate dall'INPS».

**25.12**

MANFROI, GNUTTI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «o copia conforme».*

**25.17**

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, D'ALÌ

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 la prefettura diffida l'interessato a provvedere entro il termine perentorio di 30 giorni; trascorso inutilmente tale termine si procede alla verifica della sussistenza delle condizioni indicate ai suddetti commi 1 e 2.

*4-bis.* La procedura prevista dal comma 4 si segue anche nel caso di mancata presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Il comma 2 di detto articolo 4 è abrogato».

**25.8**

BONATESTA, MULAS, FLORINO, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, CASTELLANI Carla, BATTAGLIA

*Al comma 5, sostituire le parole: «è obbligato» con le seguenti: «ed in caso di morte di quest'ultimo i suoi eredi sono obbligati».*

**25.19**

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, D'ALÌ

*Al comma 5, dopo la parola: «oltre» inserire le seguenti: «alla sanzione pari al 30 per cento ed».*

**25.18**

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA, D'ALÌ

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di auto-denuncia dell'abuso si applicano i benefici di legge previsti per i collaboratori di giustizia».*

**25.20**

TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA

*Sopprimere i commi 7, 8 e 12.*

**25.1** IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

*Al comma 7, dopo le parole: «minorati psichici» aggiungere le seguenti: «e i soggetti affetti da handicap irreversibili».*

**25.26** GUBERT, FUMAGALLI CARULLI, ZANOLETTI

*Al comma 8, sostituire le parole: «al 31 dicembre dell'anno di nascita» con le seguenti: «al dodicesimo mese dalla nascita».*

**25.21** D'ALÌ

*Al comma 8, aggiungere alla fine: «e comunque non prima di tre mesi dalla data della nascita».*

**25.27** GUBERT, FUMAGALLI CARULLI, ZANOLETTI

*Alla fine del comma 9, aggiungere le parole: «con cadenza decennale».*

**25.16** D'ALÌ

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. Il recupero di somme indebitamente corrisposte agli invalidi civili, ciechi civili o sordomuti a titolo di pensione, assegno o indennità a carico del Ministero dell'interno o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale non può essere effettuato per periodi anteriori a tre mesi dalla data della notifica del provvedimento di revoca della provvidenza.

9-ter. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1994, n. 698, è sostituito dal seguente:

“2. L'ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati civili è tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile o del sordomutismo, verso recupero della somma da porre a carico dell'ente che ha proceduto all'accertamento sanitario per ritardi ad esso addebitabili”.

9-quater. Il diritto agli interessi si prescrive col decorso di dieci anni dalla data del pagamento della somma capitale.

9-*quinquies*. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, la legittimazione passiva spetta all'unità sanitaria locale o al Ministero del tesoro a seconda che l'atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso detta unità sanitarie o dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile».

**25.3**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 10, dopo le parole: «tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione», aggiungere le seguenti: «sempre che non siano decorsi più di cinque anni dalla data dell'assunzione»*

**25.5**

CURTO, BATTAGLIA

*Al comma 10, sostituire le parole: «dei requisiti per l'assunzione» con le altre: «di condizioni di invalidità».*

**25.2**

IULIANO, MARINI, BESSO CORDARO

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «relativa alla sussistenza dei requisiti per l'assunzione» con le seguenti: «relativa alla sussistenza dei requisiti all'atto dell'assunzione».*

**25.23**

MUNDI, FILOGRANA

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «dei requisiti per l'assunzione» con le altre: «, al momento dell'assunzione, dei requisiti per la medesima».*

**25.25**

GUBERT

*Al comma 10, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le visite di controllo dei requisiti sanitari devono essere effettuate con riferimento alle disposizioni di legge ed alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità vigenti all'epoca della concessione del beneficio».*

**25.6**BONATESTA, MACERATINI, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, CURTO,  
PACE, BOSELLO, COLLINO, MONTELEONE, CASTELLANI, BATTAGLIA

*Al comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Qualora si accerti l'insussistenza dei requisiti, l'interessato viene, con decorrenza dalla data di accertamento da parte della medesima Commissione, inquadrato al livello professionale più basso».*

**25.29**

RONCONI

*Al comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Quando si accerti l'insussistenza dei requisiti, il datore di lavoro pubblico o privato può licenziare il dipendente. Le amministrazioni pubbliche devono, in ogni caso, adottare un provvedimento motivato».*

**25.24**

MANIERI, DE LUCA Michele, PELELLA

*Al comma 10, sostituire la parola: «risolto» con la seguente: «risolvibile» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro è comunque obbligato entro trenta giorni ad ottemperare al nuovo obbligo sorto ai sensi della legge n. 482 del 1968».*

**25.22**

D'ALÌ

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. I soggetti di cui al comma 10 del presente articolo che hanno usufruito dei benefici ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, sino all'11 marzo 1992, conservano tali benefici, in caso di assunzione diretta nominativa o numerica, in costanza di un grado di invalidità pari al 35 per cento».

**25.4**

CURTO, BATTAGLIA

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Il decreto di revoca dell'invalidità, notificato ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, deve essere corredato dalle motivazioni per le quali è scaturito il parere negativo della Commissione medica. L'interessato può ricorrere sia in sede amministrativa sia giudiziaria prima che il provvedimento di revoca dell'invalidità diventi definitivo».

**25.7**BONATESTA, MACERATINI, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI, CURTO,  
PACE, BOSELLO, COLLINO, MONTELEONE, CASTELLANI, BATTAGLIA

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Contestualmente alla risoluzione del rapporto di lavoro si dovrà procedere alla assunzione di un nuovo invalido».

**25.11** BONATESTA, MACERATINI, MULAS, FLORINO, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, BATTAGLIA

*Sopprimere il comma 12.*

**25.15** D'ALÌ

*Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

1. I termini di cui agli articoli 12, comma 1; 14, comma 4 e 15, comma 2 e 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 141, in materia di previdenza forense sono riaperti per il periodo di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche per il versamento, secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, di tutti i contributi dovuti scaduti alla data del 31 dicembre 1995.

2. Per le sanzioni già iscritte a ruolo i benefici di cui al comma 1 si estendono alle rate non scadute alla data di entrata in vigore della presente legge».

**25.0.1** CADDEO

**Art. 26.**

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. Nei casi in cui, in base alle norme di legge in vigore e per i periodi consentiti dalle norme stesse e comunque anteriori al 1° gennaio 1996, sia stata accertata l'esigibilità di indebito di prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, si fa luogo al recupero soltanto per i soggetti percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 di importo superiore a lire 20 milioni, previa riduzione dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso».

Conseguentemente, dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

**“Art. 54-bis.**

1. Le norme sull'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono applicabili anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. Sul maggiore imponibile è dovuta l'imposta di registro in base alla parte prima della tariffa allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 ed è, ai sensi dell'articolo 42 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, imposta complementare».

**26.14** ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

*Al commi 1 e 2, dopo le parole: «non si fa luogo al recupero dell'indebito», inserire le seguenti: «del quale sia stata accertata l'esigibilità in base alle norme vigenti.».*

**26.15** ALBERTINI, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «se comprensivo delle predette prestazioni e pari o inferiore a lire quattro milioni in ogni altro caso».*

*Conseguentemente, sostituire le parole: «per l'anno 1995» con le seguenti: «per ciascuno degli ultimi cinque anni», e sopprimere la parola: «personale».*

**26.16** D'ALÌ

*Al comma 1, dopo la parola: «IRPEF», inserire le seguenti: «e redditi esenti o soggetti a ritenute a titolo d'imposta».*

**26.17** TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

*Al comma 1, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «1 milione».*

**26.28** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «2 milioni».*

**26.29** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «3 milioni».*

**26.30** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «4 milioni».*

**26.31** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «5 milioni».*

**26.32** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «6 milioni».*

**26.33** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «7 milioni».*

**26.34** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «8 milioni».*

**26.35** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «9 milioni».*

**26.36** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

**26.37** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «11 milioni».*

**26.38** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «lire 16 milioni» con le seguenti: «lire 21 milioni».*

**26.7** BONATESTA, MULAS, FLORINO, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, MONTELEONE, BATTAGLIA

*Al comma 1, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «12 milioni».*

**26.39** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «venti milioni».*

**26.64** DE LUCA

*Al comma 1, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «13 milioni».*

**26.40** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «14 milioni».*

**26.41** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «16 milioni» con le seguenti: «15 milioni».*

**26.42** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 1, dopo le parole: «16 milioni» aggiungere le seguenti: «e un patrimonio non superiore a 500 milioni».*

**26.43** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 1, dopo le parole: «16 milioni» aggiungere le seguenti: «e un patrimonio non superiore a 400 milioni».*

**26.44** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 1, dopo le parole: «16 milioni» aggiungere le seguenti: «e un patrimonio non superiore a 300 milioni».*

**26.45** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 1, dopo le parole: «16 milioni» aggiungere le seguenti: «e un patrimonio non superiore a 200 milioni».*

**26.46** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 1, dopo le parole: «16 milioni» aggiungere le seguenti: «e un patrimonio non superiore a 100 milioni».*

**26.47** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 1, dopo le parole: «16 milioni» aggiungere le seguenti: «e un patrimonio non superiore a 50 milioni».*

**26.48** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 1, aggiungere in fine: «e a condizione che gli altri componenti il nucleo familiare siano da considerarsi previdenzialmente a carico».*

**26.27** PERUZZOTTI, MORO

*Al comma 2, dopo la parola: «IRPEF», inserire le seguenti: «e redditi esenti o soggetti a ritenute a titolo d'imposta».*

**26.18** TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

*Al comma 2 sostituire le parole: «lire 16 milioni», con le seguenti: «lire 21 milioni».*

**26.8** BONATESTA, MULAS, FLORINO, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, MONTELEONE, BATTAGLIA

*Al comma 2 dopo le parole: «16 milioni», inserire le seguenti: «e non superiori a lire 50 milioni».*

**26.19** TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «è effettuato» con la seguente: «avviene».*

**26.49** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «un quinto» con le seguenti: «un terzo».*

**26.50** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «un quinto» con le seguenti: «un quarto».*

**26.51** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione che non può eccedere la misura del quinto».*

**26.20** D'ALÌ

*Al comma 3, sopprimere il secondo e terzo periodo.*

**26.25** D'ALÌ

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «limite di ventiquattro mesi» con le seguenti: «limite di nove mesi».*

**26.52** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «limite di ventiquattro mesi» con le seguenti: «limite di dodici mesi».*

**26.53**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «limite di ventiquattro mesi» con le seguenti: «limite di sedici mesi».*

**26.54**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «limite di ventiquattro mesi» con le seguenti: «limite di diciotto mesi».*

**26.55**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «al fine di» con la seguente: «per».*

**26.56**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Sopprimere l'articolo 35.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

*(Disposizioni in materia di aliquote ed imposte di consumo sul gas metano)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo della rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

*Conseguentemente all'articolo 26 sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato».

**26.700**

MORO, AMORENA

*Sopprimere il comma 1 dell'articolo 35.*

*Conseguentemente all'articolo 58, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:*

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

2-ter. a decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

*Conseguentemente all'articolo 26 sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato».

**26.701**

MORO, AMORENA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato».

*Conseguentemente, all'articolo 30, comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Non possono essere esclusi dal fondo per le integrazioni tariffarie le società editrici di organi ufficiali di partito che accedono al regime di integrazione tariffaria più agevolato».*

**26.57**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «in misura superiore al 5 per cento» con le seguenti: «in misura superiore al 10 per cento» e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Rimane ferma la disciplina di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109».*

*Conseguentemente dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

*(Disposizioni in materia di aliquote ed imposte di consumo sul gas metano)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e

produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

*Conseguentemente all'articolo 26 del disegno di legge finanziaria, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato».

**26.78**

MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato».

**26.202**

ROSSI, MORO

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato».

**26.201**

ROSSI, MORO

*Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le seguenti: «1 gennaio 1997».*

*Conseguentemente, all'articolo 26 sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato».

**26.200**

MORO, AMORENA

*All'articolo 58, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) revisione della disciplina dell'applicazione del tributo al fine di assicurare un maggiore ampliamento della base imponibile, attra-

verso previsioni di riduzioni dell'aliquota relativamente alle prestazioni di servizi di lavoratori autonomi o di imprese per la realizzazione di opere edilizie interne alle unità immobiliari ovvero di interventi edilizi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457».

*Conseguentemente, all'articolo 58, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

*Conseguentemente ancora, all'articolo 26, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato».

**26.73**

ROSSI, MORO

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo, e conseguentemente all'articolo 26, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato.»

**26.100**

CASTELLI, MORO, AMORENA

*Al comma 1, sostituire le parole da: «Il Governo è delegato» fino alle seguenti: «volti ad armonizzare» con le seguenti: «Il Governo è delegato a proporre, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più disegni di legge volti ad armonizzare».*

*Conseguentemente all'articolo 26, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato».

**26.80**

MORO, ROSSI

*Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Non possono essere esclusi dal fondo per le integrazioni tariffarie le società edi-*

trici di organi ufficiali di partito che accedono al regime di integrazione tariffaria più agevolato».

*Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato».

**26.101**

CASTELLI, CECCATO, MORO

*Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Non possono essere esclusi dal fondo per le integrazioni tariffarie le società editrici di organi ufficiali di partito che accedono al regime di integrazione tariffaria più agevolato.*

*Conseguentemente all'articolo 26, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato».

**26.102**

CASTELLI, MORO, AMORENA

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 26 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: “a titolo oneroso dai destinatari”, sono inserite le seguenti: “con esclusione delle società editrici di organi ufficiali di partito”».*

*Conseguentemente all'articolo 26, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato».

**26.103**

CASTELLI, MORO, AMORENA

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 26 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo, sono abrogate le parole: “e che i relativi abbonamenti siano stipulati a titolo oneroso dai destinatari”. Al comma 27 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: “del libro I del codice civile», sono inserire le seguenti: “nonchè le società editrici di organi ufficiali di partito”».*

*Conseguentemente all'articolo 26, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato».

**26.104**

CASTELLI, MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, all'articolo 26 sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato».

**26.105**

MORO, AMORENA

*All'articolo 67, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinquanta milioni di lire», con le seguenti: «settanta milioni di lire».*

*Conseguentemente all'articolo 26, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato».

**26.74**

ROSSI, MORO

*All'articolo 67, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinquanta milioni di lire», con le seguenti: «sessantacinque milioni di lire».*

*Conseguentemente all'articolo 26, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato».

**26.77**

ROSSI, MORO

*All'articolo 67, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinquanta milioni di lire», con le seguenti: «sessanta milioni di lire».*

*Conseguentemente all'articolo 26 , sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato».

**26.75**

ROSSI, MORO

*All'articolo 67, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «venti milioni di lire», con le seguenti: «trenta milioni di lire».*

*Conseguentemente all'articolo 26, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato».

**26.76**

ROSSI, MORO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato».

**26.26**

MANFROI, GNUTTI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato».

**26.58**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avente le caratteristiche del comma 1».*

**26.21**

D'ALÌ

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 non si applicano nei confronti dei soggetti titolari di pensioni di guerra o di prestazioni accessorie il cui reddito personale imponibile IRPEF per l'anno 1995 sia inferiore a lire 30 milioni. Le più favorevoli previsioni della presente legge non si applicano nei casi in cui sia stato accertato dolo da parte dell'interessato».

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «11 per cento».*

**26.1**

FORCIERI, DE LUCA Michele, BUCCIARELLI

*Al comma 5, dopo le parole: «pensioni di guerra» aggiungere le seguenti: «e a titolo di pensione privilegiata ordinaria».*

**26.4**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 5, dopo le parole: «accessori delle medesime», aggiungere le seguenti: «e titolari di pensione privilegiata ordinaria».*

**26.9**

LISI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,  
BATTAGLIA

*Al comma 5, dopo le parole: «accessori delle medesime», inserire le seguenti: «e titolari di pensione privilegiata ordinaria».*

**26.68**

DUVA, DE CAROLIS, RIGO

*Al comma 5, dopo le parole: «assegni accessori delle medesime», inserire le seguenti: «nonchè a titolo di pensione, assegno o indennità corrispondenti agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti».*

**26.71**

CAMO, ZANOLETTI

*Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «di cinque anni» con le seguenti: «di due anni».*

**26.59**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «di cinque anni» con le seguenti: «di tre anni».*

**26.60**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 5, ultimo periodo, le parole: «di cinque anni» con le seguenti: «di quattro anni».*

**26.61**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 e le tabelle C e D ivi richiamate sono abrogati;  
b) al primo periodo del comma 29, le parole "27, lettera a)" sono soppresse;

c) all'ultimo periodo del comma 29, le parole "che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b)" sono soppresse».

**26.62**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

«7-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, come modificato dall'articolo 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, attualmente gestito dall'INPDAP, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità, e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato».

**26.63**

MORANDO

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

«7-bis. L'INPS, nell'esercizio del potere regolamentare, disciplina i fondi di previdenza integrativa anche per il personale di enti pubblici dissociati e trasferito alle regioni, agli enti locali, ad altri enti pubblici e alle amministrazioni dello Stato».

**26.65**

DE LUCA Michele

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. Le disposizioni, di cui al comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applicano qualora dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata la morte o l'inabilità totale».

**26.66**

DE LUCA Michele

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per tutto il 1997 i titolari di pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché i titolari di trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, di età inferiore a 55 anni, sono tenuti a corrispondere un contributo di solidarietà pari all'1,50 per cento di ogni rata di pensione. L'importo di tale contributo è trattenuto direttamente dall'ente erogatore della pensione che provvede a versarlo all'entrata dello Stato. Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce le modalità di attuazione della presente disposizione».

**26.5**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

«7-bis. Ferma restando al 31 dicembre 1995 la maturazione dei requisiti contributivi come previsto dalla lettera b) del comma 32 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il termine della domanda viene prorogato al 31 dicembre 1997».

**26.69**

PELELLA, DONISE, PALUMBO, MANIERI, DUVA, BEDIN,  
MONTAGNINO

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui al

quinto comma di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

*7-ter.* Agli effetti dell'esclusione dalla retribuzione imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma *7-bis* è stabilito entro il limite massimo del 3 per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono. In fase di prima applicazione, tale limite non può superare la misura dell'1 per cento.

*7-quater.* Le erogazioni di cui al comma *7-bis* sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del 10 per cento, a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Il predetto contributo non è dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Se è destinata a tale finalità solo una parte dell'importo di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte residua.

*7-quinquies.* Le disposizioni di cui ai commi *7-bis*, *7-ter* e *7-quater*, si applicano anche, ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione e della retribuzione pensionabile, nei confronti dei lavoratori iscritti alle forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

*7-sexies.* Il regime contributivo di cui ai commi *7-bis* e seguenti non si applica quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro».

**26.10** BATTAGLIA, TAROLLI, CURTO, MACERATINI, PACE, BOSELLO, BONATESTA, COLLINO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«*7-bis.* Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è prorogato al 31 dicembre 1996. La domanda di cui al comma 5 dello stesso articolo deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**26.2** PALUMBO, MONTAGNINO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*7-bis.* Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche le domande di pensionamento anticipato presentate entro il 28 settembre 1994, ancorchè non formalizzate con decreto di accettazione da parte dell'amministrazione competente, sono da considerarsi accolte se confermate dagli interessati entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tali domande sono implicitamente soggette alla normativa previdenziale previgente rispetto alla legge 8 agosto 1995, n. 335».

**26.3** IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 e seguenti non si applicano alle revisioni INAIL di cui all'articolo 55 della legge n. 88 del 1989, da cui sono comunque esclusi i soggetti ultra settantenni».

**26.67**

DONDEYNAZ, OCCHIPINTI, RIGO, DE CAROLIS

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

«7-bis. L'esclusione del concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, disposta dall'articolo 3, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1986, n. 46, per i contributi previdenziali ed assistenziali, relativamente ai quali è stata prevista la sospensione, deve intendersi nel senso che opera anche per la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti, per i quali è stato concesso l'esonero dal pagamento ai sensi dell'articolo 4, comma 1-septies, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211».

**26.72**

DONISE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per mantenere l'originaria funzione dei fondi integrativi di pensione del personale transitato dagli enti parastatali alle unità sanitarie locali, ad altri enti, amministrazioni o ministeri in attuazione della legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, si dispone che, con effetto dal 1° gennaio 1995, i fondi integrativi dei dipendenti dell'ex parastato, che hanno già esercitato l'opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e dei fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, vengano regolamentati, sia ai fini della contribuzione che ai fini della misura delle pensioni integrative agli aventi diritto, in conformità a quanto hanno già disposto e disporranno i rispettivi consigli di amministrazione dell'INPS e dell'INPDAP per i fondi integrativi di pensione gestiti per i dipendenti del parastato».

**26.6**

BONATESTA, MONTELEONE, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1997.

*7-ter.* In attesa di un'autonoma disciplina che regoli l'istituto dell'anticipazione del trattamento di fine servizio per i dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni, quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di anticipazione del trattamento di fine servizio si applica, per il 1997, anche alle amministrazioni pubbliche che non abbiano una specifica più favorevole disciplina in materia.

*7-quater.* Ai maggiori oneri si farà fronte estendendo alle cooperative il regime di tassazione ordinaria delle società di capitale».

**26.12** MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BONATESTA, BATTAGLIA

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:*

*«7-bis.* Le disposizioni degli articoli 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, si applicano anche per il pagamento, a carico del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito e funzionante presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei crediti maturati dai soci delle cooperative di produzione e lavoro, alla fine o negli ultimi tre mesi del rapporto, a titolo di trattamenti economici, comunque denominati, aventi funzione remuneratoria del lavoro prestato in favore delle cooperative.

*7-ter.* Le disposizioni di cui al comma *7-bis* si applicano ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro attive da almeno tre anni, iscritte al registro prefettizio e allo schedario generale della cooperazione e che siano state assoggettate a revisione ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

*7-quater.* I contributi versati dalle società cooperative di produzione e lavoro nei periodi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge sono convalidati e consentono, in caso di insolvenza delle cooperative medesime, l'erogazione delle prestazioni del Fondo di garanzia nei confronti dei soci lavoratori».

**26.70**

PASQUINI

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

1. L'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, della legge 2 agosto 1990, n. 233, si interpreta nel senso che, in caso di più periodi di iscrizione alle gestioni dei lavoratori autonomi, si fa luogo alla liquidazione di un'unica quota di pensione derivante dal cumulo dei diversi periodi assicurativi».

**26.24**

D'ALÌ

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

“3-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano applicazione nei confronti degli iscritti ai fondi di previdenza complementare che siano stati ammessi al regime di deroga di cui al successivo articolo 18, commi 8-bis) e 8-ter”».

**26.23**

D'ALÌ

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

1. Ai soggetti che intraprendono l'attività di lavoro autonomo di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa, per un periodo di tre anni, la riduzione del 50 per cento della contribuzione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dovuta alla gestione pensionistica di categoria.

2. L'agevolazione trova applicazione nei confronti di coloro che iniziano per la prima volta l'attività autonoma, ovvero che pur avendo già svolto attività autonoma non risultassero iscritti alla gestione previdenziale del lavoro autonomo nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività.

3. Agli interessati è data facoltà di versare, secondo le modalità fissate dall'INPS, le differenze contributive ed i relativi interessi legali in venti rate trimestrali, ad iniziare dal trimestre successivo a quello in cui ha termine il periodo di agevolazione di cui al comma 1».

**26.22**

D'ALÌ

*Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

1. I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 14, comma 4, e 15, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, in materia di previdenza forense sono riaperti per il periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per il versamento, secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 141, di tutti i contributi dovuti scaduti alla data del 31 dicembre 1995.

2. Per le sanzioni già iscritte a ruolo, i benefici di cui al comma 1 si estendono alle rate non scadute alla data di entrata in vigore della presente legge».

**26.0.8**

PEDRUZZI, BATTAGLIA

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

1. A partire dal 1° gennaio 1997, per le aziende con meno di 16 dipendenti operanti in ambienti che siano obiettivamente immuni dai rischi connessi all'uso degli strumenti indicati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il tasso sui premi dovuti all'INAIL è ridotto dal 16 per cento al 3 per cento».

**26.0.7**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Dopo l'articolo 26, inserire i seguenti:*

**«Art. 26-bis.**

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme rivolte a prevedere la soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed il conseguente passaggio della gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Le norme dovranno prevedere:

a) l'istituzione di un Fondo speciale presso l'INPS, gestito da un Comitato amministratore rappresentativo delle categorie interessate. Al Comitato spetteranno, relativamente ai lavoratori dello spettacolo, le competenze proprie del Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

b) la costituzione presso l'INPS di una gestione a stralcio, della durata di un anno, per garantire il passaggio delle strutture, del personale e delle attività dell'ENPALS, assicurando al tempo stesso la continuità degli adempimenti dell'Ente.

**Art. 26-ter.**

1. Con decorrenza dal 1° luglio 1997, l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), istituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è soppresso e tutte le strutture, le funzioni e il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, con tempi e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

**26.0.6**

MANFROI, GNUTTI

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

«La seconda parte del terzo comma dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 è così modificata:

“Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dal 3° comma, seconda parte, dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

A far tempo dalla data di cui al primo comma del presente articolo la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Restano comunque validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di attuazione emanati ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955 n. 797.

Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88, è fatta salva la possibilità di mantenere, per il personale dirigente già iscritto all'INPDAl, l'iscrizione presso l'Ente stesso”»..

**26.0.2**

GIARETTA

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 è così modificata:

“Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dal comma 3, seconda parte dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo dalla data di cui al comma 1 del presente articolo la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal predetto articolo 49. Restano comunque validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai sensi dell'articolo 34 del Testo Unico per gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni. Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88, è fatta salva la possibilità di mantenere, per il personale dirigente già iscritto all'INPDAl, l'iscrizione presso l'Ente stesso”».

**26.0.4**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

2. A far tempo dalla data di cui al comma 1, la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

3. Restano comunque validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione.

4. Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88, è fatta salva la possibilità di mantenere, per il personale dirigente già iscritto all'IN-  
PDAI, l'iscrizione presso l'Ente stesso».

**26.0.5**

D'Alì

*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa)*

1. Sulla base delle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le agenzie per l'impiego possono stipulare, con le confederazioni sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente rappresentative, convenzioni mirate allo svolgimento, in collaborazione con le predette organizzazioni, di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato.

2. Alle imprese che occupano meno di cento dipendenti, ed ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50 per cento della contribuzione dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a dodici mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995. Ai fini della concessione del predetto beneficio sono stipulate convenzioni tra l'agenzia per l'impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti di cui al comma 1. Le convenzioni sono stipulate secondo gli obiettivi di sostegno alla piccola impresa fissati in un programma definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le predette parti sociali a livello nazionale. L'erogazione dei benefici avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno gli istituti previdenziali chiedono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

3. Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, in mancanza delle agenzie per l'impiego, possono essere stipulate dagli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione ovvero, in mancanza di essi, dagli uffici operanti sul territorio competenti in materia di lavoro e massima occupazione.

4. La misura delle agevolazioni di cui al comma 2 può essere modificata, in relazione alle disponibilità finanziarie ed in coerenza con le finalità promozionali del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

**26.0.1**

BEDIN, MONTAGNINO

### Art. 28

*Sopprimere l'articolo.*

**28.1000**

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.*

**28.4**

BONATESTA, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO,  
COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE, FLORINO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «relativi» sino alla fine del periodo con le seguenti: «in modo da garantire una maggiore efficienza e funzionalità complessiva della rete anche attraverso la valorizzazione delle tratte a minor traffico».*

**28.1000** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Le riduzioni di cui all'articolo 29, relative al contratto di programma, per una quota di lire 321 miliardi sono riferite prevalentemente a contenere gli oneri a carico dello Stato relativi all'alta velocità».

**28.3**

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA,  
DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,  
SARTO, SEMENZATO

*Al comma 1, sopprimere la parola: «prevalentemente».*

**28.1**

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA,  
DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,  
SARTO, SEMENZATO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvaguardando, valorizzando, e in ogni caso non riducendo i servizi sulle tratte a minor traffico, al fine di garantire una maggiore efficienza e funzionalità complessiva della rete».*

**28.2** RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le ferrovie non possono effettuare tagli se prima non vengono concordati con il Ministro dei trasporti e della navigazione».

**28.6** CASTELLI, CECCATO, MORO

### **Art. 31.**

*Sopprimere l'articolo.*

**31.4** MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 31.**

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, sono definite misure per il perseguimento, in attesa della riforma generale degli ammortizzatori sociali, di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

2. L'esercizio della potestà regolamentare è subordinato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione in sede di contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi;

b) finanziamento dei fondi medesimi mediante un contributo sul monte salari non inferiore allo 0,40 per cento da porre in essere laddove le parti decidano l'attivazione della strumentazione specifica;

- c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento del fondo con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;
- d) definizione delle modalità e dei criteri concessivi dei benefici entro limiti delle risorse costituite;
- e) previsione delle modalità di gestione dei singoli fondi, vigilata dal Ministero del lavoro».

**31.10** DE LUCA Michele, BATTAFARANO, PILONI, TAPPARO, GRUOSSO, PELELLA, MANIERI, DUVA, BEDIN, MONTAGNINO

*All'emendamento 31.1000, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «retribuzione» inserire le seguenti: «delle categorie interessate».*

**31.1000/1**

GUBERT

*Sostituire l'articolo 31 con il seguente:*

«Art. 31. - (*Misure per il sostegno del reddito e dell'occupazione*). - 1. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e settoriali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;

b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;

c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;

d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale pari a non oltre tre volte quella della contribuzione stessa;

e) istituzione presso l'INPS delle gestioni dei fondi, con il concorso delle parti sociali;

f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.».

**31.1000**

IL GOVERNO

*Sopprimere le parole: «enti ed aziende pubbliche e».*

**31.9**

PERUZZOTTI, MORO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «nonchè delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali».*

**31.11**

COSTA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «nonchè delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali».*

**31.3**

CIMMINO

*Al comma 1, alla fine del primo periodo, sopprimere le parole: «nonchè delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali».*

**31.5**

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

*Al comma 1, dopo le parole: nonchè delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali», e prima delle parole: «L'esercizio della potestà» inserire le seguenti: «, nonchè l'astensione dei benefici di cui alla legge n. 223 del 1991 anche alle aziende con numero di dipendenti inferiore a 15, ma superiore a 5, prevedendo la possibilità d'ingresso per le aziende ricadenti nelle aree di alta crisi occupazionale dal 1° luglio 1996».*

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 549 del 1995, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (cap. 1708), modificare gli importi come segue:*

1997: - 50.000;

1998: - 50.000;

1999: - 50.000.

**31.12**

NAPOLI Roberto, BIASCO, TAROLLI

*Al comma 1, dopo le parole: «del sistema di ammortizzatori sociali.» inserire il seguente periodo: «La delega comprenderà altresì, sempre nel predetto termine di 180 giorni l'obbligo di formulare uno o più decreti da parte del Ministero del lavoro onde emanare misure dirette ad introdurre la disciplina del lavoro interinale, e ciò al fine di fronteggiare il crescente aumento della disoccupazione».*

**31.8**

FILOGRANA, MUNDI

*Sostituire il secondo periodo con il seguente:* «L'esercizio della potestà regolamentare è subordinato ai seguenti principi e criteri direttivi: definizione da parte della contrattazione collettiva nazionale di specifici trattamenti; individuazione di incentivi economici e fiscali da erogarsi in luogo dei trattamenti volti a facilitare l'assorbimento delle eccedenze di personale da parte di altri soggetti operanti nello stesso settore; previsione dell'utilizzo dei soggetti destinatari dei trattamenti in lavori socialmente utili; finanziamento degli interventi a carico delle aziende e dei lavoratori; determinazione dei trattamenti a lordo dei correlati contributi figurativi; previsione delle modalità di gestione; determinazione del periodo massimo di concessione dei trattamenti, definizione delle modalità e dei criteri concessivi dei benefici, ivi comprendendo l'individuazione delle priorità nella concessione dei benefici, entro i limiti delle risorse costituite e conseguente istituzione presso l'INPS di una apposita gestione; conseguimento di maggiori entrate contributive nette almeno pari a lire 150 miliardi per l'anno 1997».

**31.7**

FILOGRANA, MUNDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'ambito territoriale di riferimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b di cui al regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993».

**31.2**

VIVIANI, CRESCENZIO, PASQUINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per i dipendenti di società ed enti interessati da situazioni di crisi occupazionali in conseguenza di processi di ristrutturazione aziendale ovvero di procedure di liquidazione per cessazione di attività, presso i quali siano costituite forme pensionistiche complementari, l'accesso alle prestazioni di vecchiaia ed anzianità assicurate da dette forme pensionistiche è consentito anche in assenza del trattamento obbligatorio. Tali prestazioni, per le società ed enti in liquidazione, potranno essere garantite - anche in deroga alla previsione di liquidazione dei fondi disciplinata da altre disposizioni di legge - mediante la conversione in opzioni assicurative dei trattamenti pensionistici in essere e di quelli maturati dai dipendenti in servizio alla data della liquidazione, sulla base delle riserve matematiche necessarie a coprirne gli oneri risultanti dai bilanci tecnici attuariali utilizzati ai fini dell'inventario redatto per la liquidazione a norma dell'articolo 2277 del codice civile ovvero del bilancio finale della liquidazione».

**31.1**

MONTAGNINO, BEDIN

**Art. 27.**

*Sopprimere l'articolo.*

**27.1** MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE, FLORINO, BONATESTA

*Sostituire l'articolo 27, con il seguente:*

**«Art. 27.**

*(Interventi per il trasporto pubblico locale)*

1. In materia di riordino del trasporto pubblico regionale e locale, il Governo è delegato ad emanare, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi di trasporto pubblico di interesse locale e regionale con qualsiasi mezzo esercitato nell'ambito di una politica che realizzi l'integrazione fra gomma e ferro e separare i compiti di programmazione e amministrazione da quelli di produzione dei servizi;

b) trasferire alle amministrazioni regionali e locali il personale, i beni strumentali e le relative risorse necessari all'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi della presente legge e dei relativi decreti di attuazione.

c) regolare l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, in qualunque forma affidati sia in concessione che nelle forme di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico aventi caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio da parte delle regioni o degli enti locali indicando le modalità per il proiettivo superamento degli assetti monopolistici e l'introduzione di regole concorrenziali per l'assegnazione delle concessioni;

d) finanziarie a carico dei bilanci regionali il costo dei servizi regionali e locali minimi, così come definiti dalle regioni di concerto con gli enti locali, prevedendo che gli ulteriori servizi rispetto a quelli minimi siano ricompresi nei contratti di servizio stipulati tra aziende e/o società concessionarie e gli enti locali ed il costo relativo sia a carico dei bilanci dei medesimi enti locali;

e) attribuire alle regioni il compito di stipulare dal 1° gennaio 1998, ed entro un periodo massimo di tre anni, contratti di servizio con società concessionarie di servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale, e di subentrare con propri contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e "Ferrovie dello Stato spa";

f) attuare le deleghe e attribuire le risorse alle regioni attraverso accordi di programma da concludere almeno sei mesi prima tra il Mini-

stro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, disciplinando l'applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio ai trasporti ferroviari regionali e locali.

2. Nel perseguire gli obiettivi di cui al precedente comma, i decreti legislativi dovranno, tra l'altro, determinare criteri diretti a:

a) promuovere il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura, fino a conseguire un rapporto di 0,35 a partire dal 1° gennaio 2000;

b) definire principi con cui fissare, nei piani regionali di trasporto e nei piani di bacino, i livelli dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini;

c) definire, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, le procedure e le modalità per la collocazione dell'eventuale personale in esubero conseguente alla ristrutturazione dei servizi anche in deroga al regime speciale di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativi allegati e successive modificazioni, prevedendo anche il ricorso al regime di mobilità, nonché ai contratti di solidarietà;

d) stabilire i criteri e le modalità per l'armonizzazione dell'aliquota IVA sul trasporto di persone e bagagli al seguito, con qualsiasi mezzo esercitato, conformemente alla direttiva 92/77/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992;

e) indicare i criteri per la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione sull'esatto e puntuale adempimento, da parte delle regioni e degli enti locali, delle disposizioni previste dal decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204;

f) definire quali delle competenze in materia di sicurezza nel settore del trasporto pubblico locale attribuire alle regioni.

3. Entro 5 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, trasmette alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, lo schema o gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, al fine dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Al fine di accelerare il coordinamento funzionale e operativo delle gestioni governative nei sistemi regionali di trasporto, nonché l'attuazione delle deleghe alle regioni delle funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale e regionale, il Ministro dei trasporti e della navigazione affida, a decorrere dal 1° gennaio 1997, con proprio decreto, alla "Ferrovie dello Stato spa" la ristrutturazione delle ferrovie in gestione commissariale governativa e la gestione, per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto ferroviari ed automobilistici da esse esercitati. I bilanci di tali aziende rimarranno separati da quello della "Ferrovie dello Stato spa".

5. La ristrutturazione di cui al comma 4, finalizzata anche alla trasformazione societaria delle gestioni governative, è operata attraverso la predisposizione e attuazione di un piano unitario, elaborato d'intesa con le regioni interessate e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative, articolato in relazione alle caratteristiche funzionali e gestionali delle aziende interessate, approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Nella predisposizione del piano:

a) la "Ferrovie dello Stato spa" si atterrà ai criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1191/69 come modificato dal regolamento CEE n. 1893/91, nonché all'obiettivo di ottenere nel corso del triennio un rapporto di almeno 0,35 tra i ricavi da traffico complessivamente conseguiti e costi operativi complessivamente sostenuti al netto dei costi di infrastruttura, conservando l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro degli autoferrotranvieri;

b) potrà essere prevista l'adozione di uno o più idonei modelli organizzativi per una diversa ripartizione delle gestioni governative, nonché specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio;

c) saranno separatamente quantificati i disavanzi cumulati dalle singole gestioni al 31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, definirà le procedure per regolarizzare le eventuali situazioni debitorie emergenti dalla suddetta quantificazione. La gestione si svolgerà nel rispetto delle norme contabili e gestionali della "Ferrovie dello Stato spa". Il controllo sull'attuazione dei piani di ristrutturazione è svolto dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

6. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 4 il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad affidare alla "Ferrovie dello Stato spa" senza onere alcuno per quest'ultima, a far data dal 1° gennaio 1997 e per i tre anni seguenti, i rami tecnici aziendali delle gestioni commissariali governative, con esclusione dei beni non utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto, per i quali la "Ferrovie dello Stato spa" potrà dare attuazione alla procedura prevista dall'articolo 3, commi 7, 8 e 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, destinandone i proventi ad investimenti ed eventuali processi di razionalizzazione, al fine di aumentare l'efficienza delle gestioni interessate.

7. Lo stanziamento previsto per l'anno 1997 sul capitolo 1653 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, al netto della sovvenzione di esercizio da attribuire ai servizi di navigazione lacuale, viene assegnato alla "Ferrovie dello Stato spa", per l'esercizio delle ferrovie attualmente in gestione governativa. Saranno inoltre trasferite alla "Ferrovie dello Stato spa" le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 8 giugno 1978, n. 297, relativamente ai servizi attualmente esercitati in gestione governativa. Le somme di cui al presente comma saranno versate su apposito conto di tesoreria intestato alle "Ferrovie dello Stato spa" che renderà conto annualmente del loro impegno sia complessivamente, sia per singola azienda.

8. Il personale dipendente delle aziende in gestione commissariale governativa che risulti in esubero strutturale può essere collocato in quiescenza anticipata, con tempi e modalità che sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, fronteggiando il relativo onere con le somme residue sul capitolo 3662 dello stato di pre-

visione del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, non impegnate per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. Possono altresì applicarsi, al personale delle predette aziende risultante in esubero strutturale, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.

9. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, per i servizi ferroviari di cui trattasi, le attività in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio ferroviario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esercitate dalla "Ferrovie dello Stato spa" sotto la vigilanza e le direttive del Ministro dei trasporti e della navigazione, secondo le modalità di cui all'articolo 19 dell'atto di concessione di cui al decreto ministeriale 26 novembre 1993, n. 225. Restano ferme le attuali competenze e procedure relative ai programmi di intervento di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910 e di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211. Cessano di applicarsi ai sensi di cui al comma 4, le disposizioni contenute nella legge 18 luglio 1957, n. 614, articoli 5 e 6.

10. Le aziende in gestione commissariale governativa che esercitano esclusivamente servizi automobilistici sono trasferite entro il marzo 1997 alla competenza delle regioni nel cui territorio tali servizi sono svolti, previa intesa con le regioni medesime, anche in relazione alla devoluzione dei relativi beni ed impianti, qualora abbiano già raggiunto, alla data suddetta, il rapporto 0,35 ricavi da traffico e costi operativi. In caso contrario sono affidate alla "Ferrovie dello Stato spa" ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del presente articolo.

11. Le procedure attraverso le quali le regioni assumono la qualità di ente concedente nei confronti delle predette società verranno definite mediante accordi di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate, entro il mese di giugno 1999. Tali accordi definiranno il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura delle gestioni commissariali governative a titolo gratuito alle regioni.

12. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione di cui al comma 4.

13. Per effetto delle norme di cui ai precedenti commi, lo stanziamento del capitolo 1653 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione è ridotto di lire 300 miliardi per l'anno 1997 e per gli anni successivi.

14. Sono abrogate le norme contenute nelle leggi regio decreto 2 gennaio 1931, n. 148, nella legge 28 settembre 1939, n. 1822 e nel decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 che risultino in contrasto con la presente legge».

**27.100**

RAGNO, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, DE CORATO, BORNACIN, MEDURI, BATTAGLIA, MONTELEONE, FLORINO, BONATESTA

*Sostituire l'articolo 27 con il seguente:*

**«Art. 27.**

*(Ristrutturazione per il rilancio delle ferrovie e del trasporto gommato in gestione commissariale governativa)*

1. Al fine di accelerare il coordinamento funzionale ed operativo delle gestioni governative nei sistemi regionali di trasporto, nonché l'attuazione delle deleghe alle Regioni delle funzioni in materia di servizi ferroviari e gommato di interesse locale e regionale, sono confermati i ruoli e le competenze delle attuali Gestioni governative per la ristrutturazione e rilancio delle relative aziende, per un periodo massimo di tre anni, dei servizi di trasporto da esse finora esercitati, in autonomia o in concorrenza o in partecipazione societaria con le aziende di trasporti di nascita locale. I Commissari governativi in carica delle relative aziende, per le quali i bilanci di previsione ed i conti consuntivi non presentino, a far data dall'esercizio 1997 disavanzi finanziari migliorati rispetto a quelli del 1996, e comunque non raggiungano per l'esercizio 1999 il rapporto dello 0,35 per cento fra costi e ricavi, decadono a tutti gli effetti di legge. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, prende atto di tale decadenza provvedendo alla nomina di un nuovo Commissario governativo entro trenta giorni dalla scadenza dei termini prevista per la trasmissione dei documenti contabili alla Amministrazione vigilante.

2. La ristrutturazione ed il rilancio di cui al comma 1, finalizzati eventualmente anche alla trasformazione societaria delle Gestioni governative, è operata attraverso la predisposizione ed attuazione di un piano aziendale, articolato in relazione alle caratteristiche funzionali e gestionali delle aziende interessate, sentite le Regioni e le organizzazioni sindacali, approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. Nella predisposizione del piano:

a) le stesse aziende si atterranno ai criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, nonché all'obiettivo di ottenere nel corso del triennio un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico complessivamente conseguiti e costi operativi complessivamente sostenuti al netto dei costi di infrastruttura, conservando l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro degli autoferrotranvieri;

b) potrà essere prevista l'adozione di uno o più idonei modelli organizzativi per una diversa ripartizione delle Gestioni governative, nonché specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio;

c) saranno quantificati i disavanzi cumulati dalle singole gestioni al 31 dicembre 1995 e nel corso dell'esercizio 1996. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, definirà le procedure per regolarizzare le eventuali posizioni debitorie emergenti dalla suddetta quantificazione. Il controllo sull'attuazione dei piani di ristrutturazione è svolto dal Ministero dei trasporti e

della navigazione-Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. Il personale dipendente dalle aziende in Gestione commissariale governativa che risulti in esubero strutturale può essere collocato in quiescenza anticipata, ove in possesso del requisito minimo di 33 anni di contributi, ovvero abbia raggiunto l'età di 55 anni, con tempi e modalità determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, fronteggiando il relativo onere con le somme residue sul capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, non impegnate per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. Le aziende suddette non possono avvalersi della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 501 del 1995. Possono, altresì, applicarsi al personale delle predette aziende risultante in esubero strutturale, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273. Previa intesa fra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Regioni interessate, possono essere attivate procedure di mobilità del personale in esubero verso aziende di trasporto regionale.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le Regioni potranno affidare in concessione, regolata da contratti di servizio, le gestioni ferroviarie e del gommato ristrutturate ai sensi del presente articolo a società già esistenti o che verranno costituite per la gestione dei servizi ferroviari e del gommato di interesse regionale locale, eventualmente compresi quelli attualmente in concessione. Tali società avranno accesso, per i loro servizi, alla rete in concessione alla Ferrovie dello Stato Spa con le modalità che verranno stabilite, in applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari e del gommato regionali e locali. Le procedure attraverso le quali le Regioni assumono la qualità di Ente concedente nei confronti delle predette società verranno definite mediante accordi di programma fra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Regioni interessate entro il mese di giugno 1999. Tali accordi definiranno il trasferimento degli impianti e della infrastruttura delle Gestioni commissariali governative a titolo gratuito alle Regioni.

5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ristrutturazione di cui al comma 1.

6. Sono abrogate le norme contenute nel regio-decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, che risultino in contrasto con la presente legge.

*Conseguentemente, all'articolo 42, comma 4, dopo le parole: «1997 e 1999», aggiungere le altre: «e l'anticipo di spese di cui alla legge n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 e l'aumento di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1997-1998 e relativa proiezione per gli esercizi successivi».*

*Al comma 1, dopo le parole: «commissariale governative», aggiungere le seguenti: «con esclusivo riferimento ai trasporti su rotaie».*

**27.2**

BATTAGLIA, MONTELEONE, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 1, dopo le parole: «da esse esercitati» aggiungere le seguenti: «su rotaie e il passaggio ai consorzi pubblici provinciali o regionali i trasporti su gomma».*

**27.49**

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«4. La ristrutturazione di cui al comma 1, finalizzata anche alla trasformazione societaria delle gestioni governative, è operata attraverso la predisposizione e attuazione di un piano unitario elaborato d'intesa con le regioni interessate e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, articolato in relazione alle caratteristiche funzionali e gestionali delle aziende interessate, approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione».

**27.45**

MELONI, RIGO

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e le organizzazioni sindacali».*

**27.20**

CASTELLI, CECCATO, MORO

*Al comma 2, sostituire le parole: «sentite le regioni e le organizzazioni sindacali» con le seguenti: «previo parere delle regioni e delle organizzazioni sindacali»; alla lettera a), dopo le parole: «costi di infrastruttura», inserire le seguenti: «, e un rapporto non inferiore a 0,18 limitatamente alle regioni insulari in quanto le stesse non sono interessate dai flussi di mobilità del trasporto interregionale, nazionale e comunitario».*

*Conseguentemente al comma 3 dell'articolo 29, sostituire la cifra: «19.118», con la seguente: «10.350» e sopprimere le seguenti parole: «, da erogare per lire 2.400 miliardi nell'anno 1997, per lire 3.264 miliardi nell'anno 1998, per lire 3104 miliardi nell'anno 1999 e».*

**27.48**

NIEDDU

*Al comma 2, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: «dal Ministro dei trasporti e della navigazione», con le seguenti: «dalle regioni competenti per territorio».*

**27.19**

CASTELLI, CECCATO, MORO

*Al comma 2, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: «dal Ministro dei trasporti e della navigazione» con le seguenti: «dalle regioni competenti per territorio».*

**27.22**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «triennio», con la seguente: «biennio».*

**27.18**

CASTELLI, CECCATO, MORO

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «triennio» con la seguente: «biennio».*

**27.23**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 2, lettera a) sostituire la cifra: «0,35», con la seguente: «0,50».*

**27.17**

CASTELLI, CECCATO, MORO

*Al comma 2, lettera a), sostituire la cifra: «0,35» con la seguente: «0,50».*

**27.24**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 2, lettera a) sostituire la cifra: «0,35», con la seguente: «0,50.».*

**27.14**

CASTELLI, CECCATO, MORO

*Al comma 2, lettera a), sostituire la cifra: «0,35» con la seguente: «0,47».*

**27.25**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 2, lettera a) sostituire la cifra: «0,35», con la seguente: «0,40».*

**27.15**

CASTELLI, CECCATO, MORO

*Al comma 2, lettera a), sostituire la cifra: «0,35» con la seguente: «0,40».*

**27.26**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 2, lettera a), sostituire la cifra: «0,35», con la seguente: «0,36».*

**27.16**

CASTELLI, CECCATO, MORO

*Al comma 2, lettera a), sostituire la cifra: «0,35» con la seguente: «0,36».*

**27.27**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «, conservando l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro degli autoferrotranvieri».*

**27.13**

CASTELLI, CECCATO, MORO

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «, conservando l'appartenenza del personale alla contrattazione collettiva di lavoro degli autoferrotranvieri».*

**27.28**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «nonchè specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio».*

**27.7**

CASTELLI, CECCATO, MORO

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «nonchè specifiche deroghe ai regolamenti di esercizio».*

**27.29**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «nonchè» con le seguenti: «ed anche».*

**27.6**

CASTELLI, CECCATO, MORO

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «nonchè» con le seguenti: «ed anche».*

**27.30**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 2, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: «dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione», con le seguenti: «dalle regioni competenti per territorio».*

**27.12**

CASTELLI, CECCATO, MORO

*Al comma 2, lettera c), quarto periodo, sostituire le parole: «dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione», con le seguenti: «dalle regioni competenti per territorio».*

**27.33**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 2, lettera c), secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, nonché le procedure per l'affidamento alle Ferrovie dello Stato spa della ristrutturazione delle aziende di cui al comma 1 e la gestione dei servizi di trasporto dalle stesse esercitati. Le procedure sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».*

**27.11**

CASTELLI, CECCATO, MORO

*Al comma 2, lettera c), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché le procedure per l'affidamento alle Ferrovie dello Stato spa della ristrutturazione delle aziende di cui al comma 1 e la gestione dei servizi di trasporto dalle stesse esercitati. Le procedure sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».*

**27.32**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 2, lettera c), secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, attraverso le esistenti strutture dell'Ufficio speciale trasporti e impianti fissi (USTIF), per quanto attiene alle linee ferroviarie».*

**27.31**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «Direzione Generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione», aggiungere le seguenti: «per quanto attiene alle linee ferroviarie attraverso le esistenti strutture dell'Ufficio speciale trasporti e impianti fissi (USTIF)».*

**27.42**

LAURO

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

**27.43**

LA LOGGIA

*Sopprimere il comma 3.*

**27.10**

CASTELLI, CECCATO, MORO

*Sopprimere il comma 3.*

**27.34**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*All'articolo 27, comma 3, sostituire la parola: «affittare», con la parola: «affidare».*

**27.1000**

IL GOVERNO

*Al comma 3, dopo le parole: «con esclusione dei beni utilizzati e non utilizzabili per i servizi di trasporto», sostituire le parole da: «per i quali» fino alla fine del comma, con le seguenti: «che potranno, d'intesa con le Ferrovie dello Stato spa, essere ceduti alle regioni».*

**27.41**

LAURO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con particolare riferimento alle zone del Sud Italia e a quelle zone non comprese nel piano TAV».*

**27.50**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. È compresa nei piani di ristrutturazione ed ammodernamento, la tratta ferroviaria Catania-Siracusa-Ragusa-Canicattì».*

**27.51**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO

*Sopprimere il comma 4.*

**27.9**

CASTELLI, CECCATO, MORO

*Sopprimere il comma 4.*

**27.35**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 4, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole:*  
«, dei quali 350 miliardi destinati al raddoppio ferroviario sulla tratta Giampilieri-Fiumefreddo, tra le provincie di Messina e Catania».

**27.47**

FIRRARELLO

*Al comma 4, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole:*  
«, dei quali 49 miliardi destinati al prolungamento della rete ferroviaria circumetnea».

**27.46**

FIRRARELLO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «qualsiasi riduzione dei servizi di trasporto resi dalle ferrovie attualmente in gestione commissariale governativa potrà essere disposta solo con l'assenso dei comuni e delle regioni interessate».

**27.40**

LAURO

*Sopprimere il comma 5.*

**27.3**

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE, FLORINO, BONATESTA

*Sopprimere il comma 5.*

**27.8**

CASTELLI, CECCATO, MORO

*Sopprimere il comma 5.*

**27.36**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Sopprimere il comma 5.*

**27.38**

LAURO

*Sopprimere il comma 6.*

**27.39**

LAURO

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «in concessione», inserire le seguenti: «o con gara d'appalto».*

**27.21**

CASTELLI, CECCATO, MORO

*Sostituire il comma 8, con il seguente:*

«8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con le regioni interessate, controlla l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al comma 1 e ne riferisce annualmente al Parlamento con una relazione».

**27.44**

MELONI, RIGO

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Interventi nel settore degli archivi comunali e provinciali e degli enti pubblici)*

1. L'archiviazione e la conservazione degli atti delle amministrazioni pubbliche appartenenti al comparto di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993 sono funzioni pubbliche in quanto soggette ai principi del procedimento amministrativo e del diritto di recesso della legge n. 241 del 1990.

2. Gli enti predetti disciplinano negli appositi statuti e regolamenti la organizzazione e la gestione dei propri archivi conformemente ai principi della normativa statale e regionale all'uopo assunta.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti legislativi, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, per i beni culturali e ambientali, del tesoro e delle finanze, disposizioni occorrenti per la disciplina ed il riordino degli archivi degli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, sulla base delle seguenti direttive:

a) classificazione e gestione degli atti amministrativi da conservare, in relazione all'attività amministrativa specifica e propria dell'ente stesso;

- b) durata della validità della conservazione degli atti;
- c) organizzazione e gestione del processo di classificazione, conservazione ed archiviazione degli atti degli enti pubblici;
- d) definizione di criteri e modalità per lo scarto e la eliminazione degli atti non più utilizzabili;
- e) definizione del ruolo e della competenza fra Stato e Regioni in tema di cultura, con apposita legge di tutela sui beni culturali di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, demandando alle Regioni fondi e mezzi per organizzare forme centralizzate di gestione degli archivi pubblici per aree territoriali omogenee;
- f) obbligo di tutti gli enti pubblici, comuni e province di riordinare i propri servizi di archivio, fissando un termine adeguato e mettendo a disposizione secondo un piano organico, attraverso le Regioni, eventuali dotazioni finanziarie per il recupero delle situazioni disastrose, specie quelle costituite da documenti ed atti di rilevante pregio storico;
- g) definizione del passaggio o affidamento della gestione degli archivi comunali (o parte di essi) all'Archivio di Stato, fissandone criteri e modalità;
- h) modalità di conservazione ed accesso degli atti di archivio in rapporto ai sistemi informatici a disposizione, determinando le varie tipologie di supporto da utilizzare per la conservazione degli atti medesimi nella durata prestabilita;
- i) disciplina della facoltà dell'ente locale di acquisire, conservare e gestire l'accesso di tutte le altre possibili testimonianze di storia locale meritevole di conservazione, demandando alle Regioni la specifica disciplina legata alle singole realtà, la vigilanza ed il finanziamento.

4. Sono introdotte le seguenti modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali:

- a) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonchè la gestione dell'archivio comunale»;
- b) all'articolo 10, comma 1, dopo la parole: «elettorali», sono inserite le seguenti: «di archivio»;
- c) all'articolo 52, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È responsabile della tenuta e della vigilanza dell'Archivio comunale».

**27.0.1** (già 27.4)

MANFROI, GNUTTI

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

1. Alla legge 8 giugno 1990, n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 4, comma 2, sono aggiunte le parole: “nonchè la gestione dell'archivio comunale”;

all'articolo 10, comma 1, dopo la parola "elettorale" sono aggiunte le seguenti "di archivio";

all'articolo 52, comma 3, dopo la parola "Consiglio", sono aggiunte le seguenti: "È responsabile della tenuta e della vigilanza dell'Archivio comunale"».

**27.0.2**

MANFROI, GNUTTI

### **Art. 29.**

*Sopprimere il comma 2.*

**29.3** BONATESTA, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 55, inserire il seguente:*

«Art. 55-bis. 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono, per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

1) il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

2) le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

3) le parole «l'intendenza di finanza» devono ritenersi modificate in «Direzioni regionali delle entrate»;

b) al comma 5 il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8 il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziaria, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziaria è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi, il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi degli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997, 1998, 1999».

**29.12**

CASTELLI, CECCATO, MORO

*Al comma 2, dopo le parole: «La revisione dei contratti», sopprimere le parole: «di servizio e».*

**29.1**

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «I datori di lavoro... al 45. 45. 2», con le seguenti: «I datori di lavoro esercenti attività edile con numero di dipendenti superiore a 3 unità, e con esclusione comunque degli artigiani e degli esercenti lavori in economia».*

**29.5**

CURTO, BATTAGLIA, MONTELEONE, BONATESTA

*Al comma 2, dopo le parole: «dovrà assicurare», inserire le seguenti: «il miglioramento della concorrenza e trasparenza degli appalti e la redistribuzione degli investimenti in base al gettito tributario delle diverse aree del Paese ed».*

**29.9**

CASTELLI, CECCATO, MORO

*Al comma 2, sostituire le parole da: «un minore onere» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il miglioramento della concorrenza e trasparenza degli appalti e la redistribuzione degli investimenti in base al gettito tributario delle diverse aree del Paese».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 55 inserire il seguente:*

«Art. 55-bis. 1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono, per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

1) il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

2) le parole «esattore delle imposte dirette» devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

3) le parole «l'intendenza di finanza» devono ritenersi modificate in «Direzioni regionali delle entrate»;

b) al comma 5, il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8, il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziaria, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziaria è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi, il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente come nel caso dei tributi locali, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi degli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997, 1998, 1999».

**29.13**

CASTELLI, CECCATO, MORO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il concorso finanziario dello Stato per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione dei fondi speciali relative al periodo 1988-1992, in favore della Ferrovie dello Stato spa, così come rideterminate dalla legge 28 dicembre 1995, n. 550, relativamente agli anni 1997 e 1998, è versato in misura pari al 50 per cento degli importi con le stesse decorrenze previste».*

**29.4**

BONATESTA, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO,  
COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, MONTELEONE

*Al comma 3, inserire il seguente periodo: «Tale programma di investimenti dovrà attenersi a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della succitata legge 28 dicembre 1995, n. 550».*

**29.20**

CARPINELLI, SCIVOLETTO, FORCIERI, FIGURELLI, MINARDO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «con particolare riferimento alle zone d'Italia che geograficamente sono più distanti dal resto d'Europa e che per tale ragione subiscono ritardi e perdite nella commercializzazione dei prodotti agricoli».*

**29.11**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO

*Sopprimere il comma 5.*

**29.14**

CASTELLI, CECCATO, MORO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A valere sulle risorse derivanti dall'articolo 36, comma 3, l'importo di lire 60 miliardi è destinato alla realizzazione dell'Interporto dell'area ionico-salentina. Ove l'Interporto dell'area ionico-salentina dovesse configurarsi con il sistema cosiddetto "a rete", le somme di cui al presente comma sono assegnate autonomamente e proporzionalmente ai punti previsti dal progetto "a rete"».

**29.6**

CURTO, BATTAGLIA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 550, dopo le parole: "tratte nazionali" sono aggiunte le seguenti: "con particolare riguardo alla tratta Milano-Venezia"».

**29.10**

CASTELLI, MORO, AMORENA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 550, dopo le parole: "trasversali nazionali" sono aggiunte le seguenti: "con particolare riguardo alle trasversali est-ovest"».

**29.21**

CASTELLI, CECCATO, MORO

### **Art. 30.**

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:* «I servizi dei pagamenti svolti in nome e per conto del Tesoro e altre amministrazioni dello Stato sono regolati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Il Ministero del tesoro provvede ad assicurare comunque la movimentazione dei fondi tra le sezioni di tesoreria e gli uffici postali».

**30.35**

CASTELLI, CECCATO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I servizi dei pagamenti svolti in nome e per conto del Tesoro e di altre Amministrazioni dello Stato sono remunerati con gli stanziamenti iscritti al capitolo 4646 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministero del tesoro provvede ad assicurare comunque la movimentazione dei fondi tra le sezioni di tesoriera e gli uffici postali».*

**30.66**

GUBERT

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo bilanci separati per i servizi riservati e per i servizi in concorrenza. I corrispettivi dei servizi in concorrenza devono essere ragionevolmente superiori ai costi di produzione dei servizi stessi».*

**30.71**

NAPOLI Roberto, TAROLLI, BIASCO

*Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In relazione a tali servizi, la libera fissazione dei prezzi dei servizi in concorrenza da parte dell'Ente potrà essere autorizzata alle condizioni che l'Ente stesso, per tale data, sia in grado di tenere bilanci separati per i servizi in regime di monopolio e per i servizi in concorrenza, e che i corrispettivi dei servizi in concorrenza siano ragionevolmente superiori ai costi di produzione dei servizi stessi».*

**30.16**

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, FLORINO, BONATESTA, MONTELEONE

*Al comma 3, dopo le parole: «29 marzo 1973, n. 156» inserire le seguenti: «e sono invece ricomprese in essa la pubblicità indirizzata e le fatture commerciali».*

**30.36**

CASTELLI, CECCATO

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «n. 156» aggiungere le seguenti: «ed è invece ricompresa in essa la pubblicità indirizzata e le fatture commerciali».*

**30.26**

LAURO

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «29 marzo 1973, n. 156», aggiungere le seguenti: «, ed è invece ricompresa in essa la pubblicità indirizzata e le fatture commerciali».*

**30.54**

CASTELLI, CECCATO, MORO

*Al comma 3, infine aggiungere le seguenti parole: «È fatto obbligo all'ente di tenere registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi erogati in regime di monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di libera concorrenza».*

**30.62**

IL RELATORE

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 26, primo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: "e che i relativi abbonamenti siano stipulati a titolo oneroso dai destinatari"».*

**30.31**

CASTELLI, MORO, AMORENA

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 26, primo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: "e che i relativi abbonamenti siano stipulati a titolo oneroso dai destinatari"».*

**30.51**

CASTELLI, CECCATO, MORO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 26 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo, sono abrogate le parole: "e che i relativi abbonamenti siano stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari". Al comma 27 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "del libro I del codice civile", sono inserite le seguenti: "nonchè le società editrici di organi ufficiali di partito"».*

*Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. La deducibilità delle spese delle aziende farmaceutiche di cui all'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è subordinata all'autorizzazione del Ministro della sanità, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541».

«1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 alla tabella A, parte III, è apportata la seguente modificazione: "il numero 123-ter è soppresso"».

**30.52**

CASTELLI, CECCATO, MORO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 26 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "a titolo oneroso dai destinatari", sono inserite le seguenti: "con esclusione delle società editrici di organi ufficiali di partito"».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

*(Disposizioni in materia di aliquote ed imposte di consumo sul gas metano)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento».

**30.53**

CASTELLI, CECCATO. MORO

*Sopprimere il comma 4.*

**30.68**

FOLLONI, GUBERT

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Con decorrenza dal 1° aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 3 sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente poste italiane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda, nonché dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di: a) libri; b) giornali, quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; c) pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fine di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c) avendo a riferimento le agevolazioni applicate fino all'entrata in vigore della presente legge, con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste italiane. Il funzionamento del fondo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro o non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubbli-

cazione, anche di tipo redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, per un'area calcolata su base annua superiore al 20 per cento dell'intero stampato, nonchè quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulativa. Le stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate alla raccolta fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all'80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni».

**30.3** RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA,  
DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,  
SARTO, SEMENZATO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Con decorrenza dal 1° aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 3 sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente poste italiane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda, nonchè dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di: a) libri; b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; c) pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c) avendo a riferimento le agevolazioni applicate fino all'entrata in vigore della presente legge, con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste italiane. Il funzionamento del fondo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro o non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alla tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, anche di tipo redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, per un'area calcolata su base annua superiore al 20 per cento dell'intero stampato, nonchè quelle di vendita per

corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria. Le stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all'80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni».

**30.63** RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZANO, CADDEO, MARINI, ALBERTINI, GIARETTA

*Sostituire la prima riga del comma 4, fino alle parole: «1° aprile 1997», con la seguente: «Con decorrenza dal mese successivo alla verifica da parte dei NARS della avvenuta separazione dei bilanci come disposto dallo stesso comma 3».*

**30.14** MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

*Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «1° aprile 1997» con le seguenti: «1° gennaio 1997».*

**30.1** VERALDI, ERROI

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «; nonchè gli inserti pubblicitari veicolati con pubblicazioni periodiche».*

**30.37** CASTELLI, CECCATO

*Al comma 4, alla lettera c), dopo la parola: «associazioni» aggiungere le seguenti: «culturali, politiche, sindacali e sociali».*

**30.18** MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, MONTELEONE, BONATESTA, FLORINO

*Al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: «per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c)», inserire le seguenti: «avendo a riferimento le agevolazioni applicate fino alla data di entrata in vigore della presente legge,».*

*Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «50 per cento dell'intero stampato», con le seguenti: «45 per cento dell'intero stampato».*

**30.6** RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

*Al comma 4, quinto periodo, dopo le parole: «inserzioni pubblicitarie» inserire le seguenti: «a pagamento».*

**30.12**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «inserzioni pubblicitarie» inserire le seguenti: «o comunque includono pubblicità, anche di tipo redazionale per un'area calcolata su una base annua superiore al 30 per cento dell'intero stampato».*

**30.67**

FOLLONI, GUBERT

*Al comma 4, al quinto periodo, dopo le parole: «o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi», inserire le seguenti: «per un'area calcolata su base annua superiore al 20 per cento dell'intero stampato» e, conseguentemente, sostituire le parole: «50 per cento dell'intero stampato», con le seguenti: «45 per cento dell'intero stampato».*

**30.5**RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA,  
DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,  
SARTO, SEMENZATO

*Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate alla raccolta fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all'80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni».*

*Conseguentemente, allo stesso comma 4, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «50 per cento dell'intero stampato», con le seguenti: «45 per cento dell'intero stampato».*

**30.4**RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA,  
DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,  
SARTO, SEMENZATO

*Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «40 per cento».*

**30.15**

LISI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

*Al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «40 per cento».*

**30.10**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 4, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «40 per cento»; dopo le parole: «o perseguano» inserire le seguenti: «a pagamento»; sostituire la parola «postulatoria» con la seguente: «sollecitatoria».*

**30.7**

RESCAGLIO, LAVAGNINI, MONTAGNINO

*Al comma 4, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «40 per cento».*

*Conseguentemente, modificare gli importi alla tabella C (disegno di legge 1705, Ministero del commercio con l'estero, legge n. 549 del 1995) articolo 1 comma 43 (Cap. 1608):*

1997: - 10.000;

1998: - 10.000;

1999: - 10.000.

**30.72**

TAROLLI, BIASCO

*Al comma 4, al quinto periodo, sostituire le parole da: «le pubblicazioni di cui alla lettera c)», sino alla fine del comma con le seguenti: «le pubblicazioni di vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria».*

**30.19**

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, BONATESTA, FLORINO, MONTELEONE

*Al comma 4, sostituire le parole: «separato dalla pubblicazione» aggiungere le parole: «a pagamento»*

**30.70**

FOLLONI, GUBERT

*Al comma 4, quinto periodo, dopo le parole: «separato dalla pubblicazione,», inserire le seguenti: «a pagamento».*

**30.20**

LISI, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, BATTAGLIA, BONATESTA, MONTELEONE, FLORINO

*Al comma 4, dopo le parole: «separato dalla pubblicazione,» e prima delle parole: «o perseguano», inserire le parole: «a pagamento».*

**30.73**

TAROLLI, BIASCO

*Al comma 4, nell'ultimo periodo, sostituire le parole da: «le pubblicazioni» fino alla fine, con le seguenti: «Non sono comunque ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni di cui alla lettera c) che perseguono vantaggi commerciali a favore di terzi, nonchè quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria».*

*Conseguentemente, modificare gli importi alla tabella C (disegno di legge 1705, Ministero del commercio con l'estero, legge n. 549 del 1995) articolo 1 comma 43 (Cap. 1608):*

1997: - 10.000;

1998: - 10.000;

1999: - 10.000.

**30.74**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO

*Al comma 4, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «nonchè quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria».*

**30.8**

VEGAS

*Al comma 4, ultimo periodo, prima della parola: «postulatoria» inserire le seguenti: «cosiddetta»*

**30.69**

FOLLONI, GUBERT

*Al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: «stampa postulatoria» con le seguenti: «stampa periodica».*

**30.11**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48, si applica una riduzione del 50 per cento sulle tariffe postali per l'estero, sia ordinarie che aeree. L'onere viene coperto dal fondo di cui al presente comma».*

**30.64**

LAURICELLA, CADDEO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Un terzo del Fondo è riservato alle imprese editrici con un fatturato annuo inferiore ai cinque miliardi».*

**30.13**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Alle pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero e in possesso dei requisiti di cui al numero 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48, si applica una riduzione del 50 per cento sulle tariffe postali per l'estero, sia ordinarie che aeree. L'onere viene coperto dal fondo di cui al presente comma».*

**30.9**

LAURICELLA, BRATINA, MIGONE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. All'articolo 2, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "dei soggetti di cui ai capi II e III del titolo II del libro I", inserire le seguenti: "nonchè quelli in forma cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro V"».*

**30.2**

MONTICONE, MONTAGNINO, ZILIO

*Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: «sono chiusi» fino alla fine del periodo e sostituirle con le seguenti: «sono infruttiferi. Il trenta per cento delle disponibilità esistenti sui conti correnti postali può essere utilizzato dall'Ente Poste italiane per l'acquisto di titoli di Stato o di titoli garantiti dallo Stato».*

**30.24**

LAURO

*Al comma 5, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «Ministero del tesoro-pensioni di Stato.» inserire le seguenti: «Sulla disponibilità esistente sui conti correnti postali è riconosciuta all'Ente poste italiane una remunerazione pari al tasso ufficiale di sconto.».*

**30.38**

CASTELLI, CECCATO

*Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «relativa all'interno triennio» le parole: «di lire 1.200 miliardi» sono sostituite dalle parole: «di lire 2.100 miliardi». Al quarto periodo, le parole da: «da lire 210 miliardi» a: «2002» sono sostituite dalle seguenti: «e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni successivi.».*

**30.40**

CASTELLI, CECCATO

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «1200 miliardi» con «2100 miliardi».*

**30.23**

LAURO

*Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «relativa all'intero triennio» le parole: «di lire 1.200 miliardi» sono sostituite dalle parole: «di lire 2.040 miliardi». Il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Tale somma sarà corrisposta all'Ente poste italiane in sei quote annuali di lire 600 miliardi nel 1997, 600 miliardi nel 1998 e 210 miliardi annui nel 1999, 2000, 2001 e 2002».*

*Conseguentemente alla Tabella A, Ministero del tesoro, della legge finanziaria, variare gli importi come segue:*

1997: - 600 miliardi;

1998: - 600 miliardi;

1999: - 210 miliardi.

**30.41**

CASTELLI, CECCATO

*Al comma 5, sopprimere i periodi da: «Tale somma sarà corrisposta...» fino alla fine del comma.*

**30.39**

CASTELLI, CECCATO

*Al comma 5, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Tale somma sarà corrisposta all'Ente poste italiane in due quote annuali di lire 600 miliardi nel 1997 e 600 miliardi nel 1998».*

*Conseguentemente all'articolo 58, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:*

*«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica un tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.*

*«2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposte di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».*

**30.34**

CECCATO

*Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: «di lire 210 miliardi annue nel 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002» con le seguenti: «di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni successivi».*

**30.22**

LAURO

*Sopprimere il comma 7.*

**30.42**

CASTELLI, CECCATO

*Sopprimere il comma 7.*

**30.27**

LAURO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il personale dell'Ente poste italiane che alla data del 1° settembre 1996, prestava servizio, presso altre amministrazioni dello stato, in posizione di comando, è inquadrato, anche in soprannumero, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle corrispondenti qualifiche del personale delle predette amministrazioni dello Stato. L'inquadramento decorre dal giorno successivo alla scadenza dei termini di presentazione della domanda. I posti lasciati liberi dal predetto personale sono portati in diminuzione nelle relative consistenze organiche del personale dell'Ente poste italiane. Le amministrazioni dello Stato interessate provvederanno, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, alla rideterminazione delle piante organiche. Al suddetto personale che non faccia domanda di inquadramento, si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria e concordata e i loro comandi cessano in ogni caso dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni e comunque non possono essere rinnovati per un periodo superiore a due anni dalla data del 28 dicembre 1996».

**30.33**

AMORENA, MORO

*Sopprimere il comma 9».*

**30.43**

CASTELLI, CECCATO

*Sopprimere il comma 11.*

**30.25**

LAURO

*Sopprimere il comma 11.*

**30.44**

CASTELLI, CECCATO

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. All'atto di trasformazione dell'Ente poste in persona giuridica privata, i dipendenti addetti all'ufficio legale dell'Ente conservano l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e procuratori di cui al regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, e possono prestare attività professionale anche in favore delle società partecipate, totalmente od in modo maggioritario, dalle Poste italiane».

**30.21** PACE, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. L'Ente Poste Italiane è autorizzato a svolgere attività di credito. L'erogazione di crediti potrà essere effettuata nei confronti dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane e di tutti i dipendenti dello Stato. Le modalità di applicazione saranno concordate tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e il Ministero del tesoro».

**30.47** CASTELLI, CECCATO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-bis. L'Ente poste italiane è autorizzato a svolgere attività di credito. L'erogazione di crediti potrà essere effettuata nei confronti dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane e di tutti i dipendenti dello Stato. Le modalità di applicazione saranno concordate tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e il Ministero del tesoro».

**30.61** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. L'Ente Poste Italiane è autorizzato a svolgere attività di credito per un importo pari al 10 per cento della raccolta di fondi effettuata l'anno precedente. L'erogazione di crediti potrà essere effettuata nei confronti dei dipendenti dell'Ente poste italiane e di tutti i dipendenti dello Stato. Le modalità di applicazione saranno concordate tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e il Ministero del tesoro».

**30.48** CASTELLI, CECCATO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-bis. L'Ente poste italiane è autorizzato a svolgere attività di credito per un importo pari al 10 per cento della raccolta di fondi effettuata l'anno precedente. L'erogazione di crediti dovrà essere effettuata nei confronti dei dipendenti dell'Ente poste italiane e di tutti i dipendenti dello Stato. Le modalità di applicazione saranno concordate tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e il Ministero del tesoro».

**30.57** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. L'Ente Poste Italiane è autorizzato a svolgere attività di credito per un importo pari al 10 per cento della raccolta di fondi effettuata l'anno precedente. L'erogazione di crediti dovrà essere garantita da ipoteche immobiliari. Le modalità di applicazione saranno concordate fra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e il Ministero del tesoro».

**30.46**

CASTELLI, CECCATO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-bis. L'Ente poste italiane è autorizzato a svolgere attività di credito per un importo pari al 10 per cento della raccolta di fondi effettuata l'anno precedente. L'erogazione di crediti dovrà essere garantita da ipoteche immobiliari. Le modalità di applicazione saranno concordate tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e il Ministero del Tesoro».

**30.58**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-bis. L'Ente poste italiane è autorizzato a svolgere attività di credito per un importo pari al 5 per cento della raccolta di fondi effettuata l'anno precedente. L'erogazione di crediti dovrà essere garantita da ipoteche immobiliari. Le modalità di applicazione saranno concordate tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e il Ministero del tesoro».

**30.59**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. L'Ente Poste Italiane è autorizzato a svolgere attività di credito per un importo pari al 5 per cento della raccolta di fondi effettuata l'anno precedente. L'erogazione di crediti dovrà essere garantita da ipoteche immobiliari. Le modalità di applicazione saranno concordate fra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e il Ministero del tesoro».

**30.45**

CASTELLI, CECCATO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. L'Ente Poste Italiane è autorizzato a svolgere attività di credito per un importo pari al 5 per cento della raccolta di fondi effettuata l'anno precedente. Le modalità di applicazione saranno concordate tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e il Ministero del tesoro».

**30.49**

CASTELLI, CECCATO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-bis. L'Ente poste italiane è autorizzato a svolgere attività di credito per un importo pari al 5 per cento della raccolta di fondi effettuata l'anno precedente. Le modalità di applicazione saranno concordate tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e il Ministero del tesoro».

**30.60**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Il personale dell'Ente poste italiane che alla data del 1° settembre 1995 prestava servizio presso altre amministrazioni dello Stato in posizione di comando è inquadrato, anche in soprannumero, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche del personale delle predette amministrazioni dello Stato. L'inquadramento decorre dal giorno successivo alla scadenza dei termini di presentazione della domanda. I posti lasciati liberi dal predetto personale sono portati in diminuzione nelle relative consistenze organiche del personale dell'Ente poste italiane. Le amministrazioni dello Stato interessate provvederanno, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, alla rideterminazione delle piante organiche. Al suddetto personale che non faccia domanda di inquadramento si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata e i loro comandi cessano in ogni caso dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni e comunque non possono essere rinnovati per un periodo superiore a due anni dalla data del 28 dicembre 1995».

**30.50**

CASTELLI, CECCATO

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. La linea terminale, attualmente adibita a traffico telefonico, cosiddetto "ultimo miglio", che collega l'utilizzatore al primo organo di commutazione deve essere:

- a) utilizzabile da qualunque soggetto, fisico o giuridico, alle medesime condizioni tecniche ed economiche;
- b) realizzabile da qualunque soggetto fisico.

11-ter. I soggetti di cui alle lettere a) e b) di cui al comma 11-bis, devono dare idonea comunicazione al comune competente entro trenta giorni dalla data di utilizzo o di inizio lavori».

**30.55**

CASTELLI, CECCATO, MORO

*All'articolo 30, aggiungere il seguente comma:*

«11-bis. All'articolo 2, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "dei soggetti di cui ai capi II e III del titolo II del libro I" inserire le seguenti: "nonchè quelli in forma cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro V"».

**30.75**

FUMAGALLI CARULLI

*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

1. Il Ministro della difesa autorizza l'Aeronautica militare a permettere l'utilizzo del Servizio antincendio, collocato all'interno degli aeroporti militari aperti al traffico civile, a tutti i richiedenti quali, nello specifico, le società di gestione aeroportuale al fine di coprire le esigenze operative antincendio. L'Aeronautica militare è tenuta a stipulare apposite convenzioni con le società di gestione aeroportuale richiedenti, inserendo specifiche clausole riassicurative a tutela dei terzi e a salvaguardia della responsabilità penale e civile del personale dell'Amministrazione dell'Aeronautica militare. I costi relativi derivanti dalle Convenzioni di servizio saranno dall'Aeronautica militare addebitati alle società sottoscrittrici delle convenzioni antincendi».

**30.0.1**

MANCA, MANFREDI

**Art. 32.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, introdurre il seguente:*

**«Art. ...**

I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1997, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno, nei limiti complessivi fino alla concorrenza di lire 1.000 miliardi per il 1997. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge».

**32.5**

D'ALÌ

*Al comma 1, dopo le parole: «alle necessità operative d'istituto», aggiungere la seguente frase: «, riservando una quota non inferiore al 30 per cento alla copertura di singole operazioni di importo unitario non superiore a 2 miliardi di lire,».*

**32.1**

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI, AMORENA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «necessità operative d'istituto» aggiungere le seguenti: «, riservando una quota non inferiore al 30 per cento alla copertura di singole operazioni di importo unitario non superiore a 2 miliardi di lire».*

**32.2**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*I commi 2 e 3 sono soppressi.*

*Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:*

*«7-bis. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1997, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno, nei limiti complessivi fino alla concorrenza di lire 1.000 miliardi per il 1997. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge».*

**32.4**

D'ALÌ

*Sopprimere il comma 6.*

**32.6**

D'ALÌ

*Al comma 7, dopo le parole: «affari esteri», aggiungere le seguenti: «sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».*

**32.7**

D'ALÌ

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

*(Cessione incentivata di impresa)*

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a favorire la cessione incentivata di impresa.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione della nozione di cessione incentivata di impresa avuto riguardo all'anzianità contributiva dell'imprenditore cedente ed al fatto che l'imprenditore aspirante non rientri nei casi previsti dall'articolo 51, comma 1 della presente legge;

b) istituzione in favore dell'aspirante imprenditore di borse di studio ed attività formative anche nell'ambito dei progetti di formazione continua, previsione di contributi creditizi e di agevolazioni fiscali per il rilevamento e la prima fase di gestione dell'impresa a favore dell'aspirante imprenditore;

c) costituzione da parte delle associazioni imprenditoriali di una borsa per la cessione incentivata di impresa a livello provinciale per il monitoraggio e la selezione delle situazioni imprenditoriali e dei soggetti interessati;

d) definizione degli impegni di spesa non superiore a lire 50 miliardi annui».

*Alla copertura degli oneri conseguenti si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dalla riformulazione delle disposizioni di cui al titolo II deliberata dalla Camera dei deputati».*

**32.0.1**

IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

1. Per i servizi operativi di controllo e campionamento a mare, nonché per le relative analisi di laboratorio vengono assegnati direttamente alle regioni Emilia Romagna e Veneto lire 1.000.000.000 (un miliardo) all'anno, per il quinquennio 1996-2000, per una spesa complessiva di lire 10.000.000.000 (dieci miliardi).

2. I fondi assegnati alle due regioni potranno anche essere utilizzati per integrare o intensificare i controlli marini a cui dovesse essere stato già dato corso pr il 1995 e programmati per gli anni successivi, ivi compreso l'adeguamento prezzi relativo all'incremento delle tariffe dei servizi necessari all'attuazione operativa dei monitoraggi costieri stessi.

3. È fatto obbligo alle regioni Emilia-Romagna e Veneto di trasmettere annualmente le risultanze delle complessive attività di controllo marino al Ministero dell'ambiente, al Ministero della sanità, e al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Al fine di garantire l'omogeneità e raffrontabilità dei dati raccolti, i rispettivi servizi regionali dell'Emilia-Romagna e del Veneto dovranno attivare reciproche verifiche e prove di intercalibrazione tecnico-scientifica tra i rispettivi gruppi di lavoro operativi.

5. Entro il mese di aprile di ciascun anno ad iniziare dal 30 aprile 1997 ciascuna regione dovrà inviare alle autorità governative di cui al precedente comma 3, i dati rilevati nelle campagne a mare dell'anno precedente, corredati dalla relativa relazione interpretativa.

6. Per la copertura finanziaria dei complessivi 10.000.000.000 (dieci miliardi) necessari al finanziamento integrativo delle attività ambientali regionali, individuate nei precedenti articoli, ammontanti a lire 2.000.000.000 (duemiliardi) all'anno, per il quinquennio 1996-2000, si provvederà mediante l'aumento dell'imposta di bollo ordinaria dell'1 per mille.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

**32.0.2**

ROSSI, MORO, SERENA, VISENTIN

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

*(Proroga applicazione decreto legislativo n. 626 del 1994  
a favore dell'IPAB)*

1. Gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, così come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, sono prorogati di due anni per le IPAB».

**32.0.10**

BRIGNONE, ROSSI, MORO

**Art. 33.**

*Al comma 2, secondo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «sei».*

**33.13**

MORO, ROSSI, BIANCO

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 1993” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1995”».*

**33.11**

SPECCHIA, MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO,  
COLLINO, MAGGI, COZZOLINO

*Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) al comma 1, le parole: “31 dicembre 1993” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1995”».

**33.34**

SCHIFANI

*Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:*

«a-bis) il limite di volumetria fino a 750 metri cubi è soppresso».

**33.42**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

*Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:*

«a-bis) al comma 1, il periodo che va da “Le suddette disposizioni” fino a “edilizia in sanatoria” è soppresso».

**33.43**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**33.10**

MAGGI, MACERATINI, SPECCHIA, COZZOLINO, CURTO, PACE,  
PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «Il procedimento» fino a: «di assoluzione» e sostituire le parole: «delitti sopraindicati» con le seguenti: «i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale».*

**33.5**

GAMBINI, GIOVANELLI, STANISCIÀ

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**33.22**

MORO, AMORENA

*Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo, salvo convenzioni tra le parti che regolano i diritti reciproci, non si applicano alle opere edilizie che creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime, a meno che queste ultime non siano conformi e compatibili sia con lo strumento urbanistico approvato che con quello adottato e che siano state realizzate su parti comuni».

**33.23**

MORO, AMORENA

*Al comma 1, lettera c), capoverso 2, sostituire le parole: «non comporta» con le seguenti: «non deve comportare».*

**33.29**

ROSSI, MORO, AMORENA, VISENTIN

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

*«c-bis) al comma 1, le parole: “31 dicembre 1993” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 1995”».*

**33.44**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

*Al comma 1, alla lettera d) sopprimere le parole da: «la mancata presentazione» fino alla fine del comma.*

**33.52**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

*Al comma 1, lettera d), al secondo periodo, sostituire le parole: «per legge» con le seguenti: «dalla presente legge».*

**33.24**

MORO, AMORENA

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*«d-bis) al comma 5, primo periodo, la data 31 marzo 1995 viene sostituita dalla data 31 marzo 1997».*

**33.47**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «31 marzo 1996» con le seguenti: «31 marzo 1997».*

**33.48**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*«f-bis) al comma 10 le parole: “Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute” sono sostituite dalle seguenti: “Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma comporta l'applicazione dell'interesse legale sulle somme dovute.”».*

**33.6**

GAMBINI, GIOVANELLI, STANISCIÀ

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**33.25**

MORO, AMORENA

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «ad abitazione principale», inserire le seguenti: «ed esclusiva».*

**33.17**

MORO, AMORENA

*Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purchè sussistano le condizioni di cui al precedente periodo».*

**33.15**

MORO, AMORENA

*Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«1-bis) il primo periodo del comma 16 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito: "All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1, le riduzioni di cui all'articolo 34, commi terzo, quarto e settimo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47"».

**33.49**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

*Al comma 1, lettera m), aggiungere il seguente periodo: «Resta fermo l'obbligo della regolare richiesta della concessione edilizia per il completamento dell'opera».*

**33.16**

MORO, AMORENA

*Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:*

«p-bis) l'istanza di condono edilizio ed il versamento della relativa oblazione estinguono il reato penale relativo all'abuso edilizio di cui all'istanza e sospendono i procedimenti in corso».

**33.45**

NAPOLI Roberto, BIASCO, TAROLLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. L'istanza di condono edilizio ed il versamento della relativa oblazione estinguono il reato penale relativo all'abuso edilizio di cui all'istanza ed al versamento di cui al comma 1 e determinano automaticamente la sospensione dei procedimenti in corso».

**33.12**

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il termine ultimo di presentazione delle istanze intese ad ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e fissato al 31 dicembre 1995 per le opere realizzate abusivamente in data antecedente al 31 dicembre 1993, viene prorogato al 31 marzo 1997».

**33.9**

MONTAGNINO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Gli abusi commessi entro il 31 dicembre 1993 per cui non sia stata presentata domanda di concessione in sanatoria, possono essere sanati presentando istanza entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge unitamente ad una documentazione che dimostri che l'abuso sia stato commesso entro la data sopraindicata».

**33.46**

NAPOLI Roberto, BIASCO, TAROLLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Gli abusi commessi entro il 31 dicembre 1993 per cui non sia stata presentata domanda di concessione di sanatoria, possono essere sanati presentando istanza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge unitamente ad una documentazione che dimostri che l'abuso sia stato commesso entro la data sopraindicata».

**33.14**

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego ove intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».*

**33.32**

LAURO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, già prorogato al 31 dicembre 1996 dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997, con l'applicazione della medesima procedura stabilita dal citato decreto-legge n. 557 del 1993».

**33.33**

LAURO

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 30 ottobre 1995, e che abbiano comportato non la edificazione di nuove costruzioni ma interventi su costruzioni già realizzate, anche in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, modifiche alle destinazioni d'uso, con o senza opere edilizie, per utilizzazioni residenziali o non residenziali di superfici adibite a sottotetti, a seminterrati, ad autorimesse, a residenze e ad uffici.

2-ter. La misura dell'oblazione, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è determinata in lire 100.000 al metro quadrato fino ad una superficie di metri quadrati 200, lire 140.000 al metro quadrato fino ad una superficie di metri quadrati 500 e lire 200.000 al metro quadrato per superfici superiori. La misura dell'oblazione è ridotta di un terzo per i comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti.

3-quater. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria con la prova del pagamento dell'oblazione importa la sospensione del provvedimento penale e dell'attività di indagine. La documentazione di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il pagamento dell'oblazione dovuta e degli oneri di concessione di cui al comma 5 nonchè la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto e il decorso del termine di un anno e di due per i comuni con più di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione od autorizzazione edilizia in sanatoria.

2-quinquies. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Per le opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il parere stesso si intende reso in senso favorevole. Fermo quanto previsto al primo comma, il rilascio della concessione in sanatoria con i pareri favorevoli delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per violazione del vincolo stesso”;

2-sexies. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori pari a lire 100.000 per metro quadrato per comuni fino a 200.000 abitanti e lire 160.000 per metro quadrato per comuni oltre 200.000 abitanti.

*2-septies.* Per le opere oggetto dagli abusi edilizi posti in essere dai soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni di cui all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 dispone la confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio insistono. La sentenza di cui al presente comma è titolo per l'immediata trascrizione nei registri immobiliari;

*2-octies.* Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione è ridotta percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito e all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla tabella A allegata alla presente legge. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalità di cui al comma 2 del presente articolo;

*2-nonies.* Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione è in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno due anni. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto. Il reddito di riferimento di cui al comma 13 è quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1994 dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di più aventi titolo, è quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 14, venga trasferito a terzi, con atto *inter vivos* a titolo oneroso entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente deve essere allegata a pena di nullità all'atto di trasferimento dell'immobile».

TABELLA A  
(comma 2-octies)

1. Comuni con popolazioni superiore a 20.000 abitanti:

Zone	Valori di calcolo
1.1) zona agricola:	0,851
1.2) zona edificata periferica:	1
1.3) zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico:	1,20
1.4) zona di particolare pregio sorta nella zona edificata o nella zona agricola:	1,20
1.5) centro storico:	1,30

2) Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti:

Zone	Valori di calcolo
2.1) zona agricola:	0,85
2.2) centro edificato:	1
2.3) centro storico:	1,10

3) Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti:

Valore di calcolo 1 per tutte le zone del territorio comunale.

#### AGEVOLAZIONI

Modalità di determinazione dell'oblazione e degli oneri concessori dovuti nei casi di abusivismo determinato da situazioni di estremo disagio abitativo.

a) riduzione dell'oblazione e degli oneri concessori in relazione ai limiti di reddito.

Per nucleo familiare (redditi diversi da quelli di lavoro dipendente):

Limiti di reddito fino a:	Percentuale di riduzione
1) fino a lire 15.000.000:	50 per cento;
2) fino a lire 25.000.000:	30 per cento;
3) fino a lire 30.000.000:	25 per cento.

b) riduzione dell'oblazione e degli oneri concessori in relazione ai limiti di reddito.

Per nucleo familiare (redditi diversi da lavoro dipendente):

Limiti di reddito fino a:	
a) fino a lire 24.000.000:	50 per cento;
b) fino a lire 40.000.000:	30 per cento;
c) fino a lire 48.000.000:	25 per cento.

c) Correlazione percentuale dell'oblazione e degli oneri concessori in relazione all'ubicazione dell'immobile (da applicare agli importi calcolati sulla base di quanto previsto sub a) e b).

**33.64**

NAPOLI, TAROLLI, BIASCO

*Al comma 3, sostituire le parole: «il quinto e il sesto comma» con le seguenti: «i benefici previsti».*

**33.50**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO

*Sopprimere il comma 4.*

**33.19**

MORO, AMORENA

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «da corrispondere» fino alla fine del comma.*

**33.51**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

*Sopprimere il comma 5.*

**33.18**

MORO, AMORENA

*Al comma 5, sopprimere le parole da: «da corrispondere» fino alla fine del comma.*

**33.53**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 18 della legge 28 febbraio 1995, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Gli atti di cui al comma 2, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare.”».

**33.37**

PASTORE, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI

*Al comma 7, dopo le parole: «sottoposto a vincolo», inserire le seguenti: «non urbanistico».*

*Al comma 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le concessioni e le autorizzazioni relative a varianti di recupero definitivamente approvate sono atti dovuti ancorchè in contrasto con strumenti urbanistici sopravvenuti, salva la facoltà di adottare motivata deliberazione di revoca della variante di recupero per assoluta incompatibilità con vincoli di particolare pregio storico-artistico e monumentale».*

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 33, primo comma, dopo le parole: “in contrasto con i seguenti vincoli” sono aggiunte le seguenti: “non urbanistici”.

b) all'articolo 33, primo comma, lettera d), dopo le parole: "ogni altro vincolo", sono aggiunte le seguenti: "non urbanistico".

24-ter. All'articolo 39, comma 11, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 1996".

24-quater. L'articolo 39, comma 11, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui dispone che i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui al comma 9, va interpretato nel senso che i contributi stessi sono computati sulla base delle tabelle parametriche vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 724 del 1994».

**33.1**

BESOSTRI

*Al comma 7, sostituire le parole: «centottanta giorni», con le seguenti: «trecentosessanta giorni».*

**33.3**

LUBRANO DI RICCO, SARTO, PETTINATO

*Al comma 7, sostituire le parole: «, esso si intende reso in senso favorevole», con le seguenti: «il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione».*

**33.4**

LUBRANO DI RICCO, SARTO, PETTINATO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al comma 6 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la data 31 marzo 1995 è sostituita dalla data 31 marzo 1997».

**33.54**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Il penultimo comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo, nonché per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale"».

**33.55**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

*Al comma 9, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**33.20**

MORO, AMORENA

*Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: «del decreto nella Gazzetta Ufficiale», inserire le seguenti: «tale termine verrà considerato valido ai fini della presentazione della domanda, e del pagamento dell'oblazione, anche per i cittadini residenti in Italia».*

**33.56**

NAPOLI Roberto, BIASCO, TAROLLI

*Al comma 10, sostituire le parole da: «il versamento dell'oblazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «il versamento dell'oblazione estingue il reato per la violazione del vincolo stesso».*

**33.57**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

*Al comma 10 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «quando si tratti di opere difformi dalle norme di un Piano territoriale paesistico vigente o che, in assenza di quest'ultimo, abbiano arrecato un danno al paesaggio. Allo scopo di rendere celermente applicabile la disposizione di cui al presente comma ai soli fini del condono edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati parametri e modalità per la quantificazione della indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle singole tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo».*

**33.31**

LAURO

*Al comma 12, dopo le parole: «opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote, possono utilizzare» inserire le seguenti: «come fondo ordinario».*

**33.7**

GAMBINI, GIOVANELLI, STANISCIÀ

*Al comma 13, sopprimere la parola: «sanatoria».*

**33.28**

PERUZZOTTI, MORO

*Al comma 13, sopprimere le parole: «in sanatoria» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «utilizzando dipendenti di uffici tecnici comunali in orario straordinario anche in deroga ai contingenti massimi previsti. I relativi oneri fanno carico ai bilanci degli enti locali, senza ricadute sul bilancio dello Stato».*

**33.26**

PERUZZOTTI, MORO

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. All'articolo 34, comma quarto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui le regioni non abbiano provveduto a normare la materia di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ai fini dell'applicazione del presente comma, i comuni possono stipulare direttamente con il richiedente la sanatoria, all'atto della stessa, la convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 7 della citata legge n. 10 del 1977."».

**33.8**

GAMBINI, GIOVANELLI, STANISCIÀ

*Sopprimere il comma 17.*

**33.41**

DENTAMARO, ZANOLETTI

*Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tale tipologia di abuso rientrano anche le opere che hanno prodotto frazionamento in più unità immobiliari, la cui individuazione autonoma sia chiaramente desumibile dalle opere eseguite, nonchè non ancora funzionalmente rifinite».*

**33.30**

LAURO

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. Rientra nella tipologia 4 prevista dalla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il mutamento di destinazione d'uso non conforme agli strumenti urbanistici, o che implica variazione tipologica degli indici *standard* previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968».

**33.58**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO

*Sopprimere il comma 18.*

**33.21**

MORO, AMORENA

*Al comma 22, sostituire le parole: «nonchè il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli delle opere di cui al terzo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dall'articolo 8, comma 12, del presente decreto sia subordinata a tale parere favorevole» con le seguenti: «nonchè per i fabbricati assoggettati ai vincoli previsti dall'articolo 32, comma 3 della legge 28 febbraio 1985, n.47, come modificato dal presente decreto, gli estremi della domanda al Sindaco di cui al comma 4 del presente articolo».*

**33.35**

D'ALÌ, PASTORE

*Al comma 22 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i fabbricati assoggettati ai vincoli stabiliti dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, gli interessati, prima della stipulazione degli atti previsti dall'art. 40, secondo comma, della legge predetta, devono inoltrare al sindaco domanda diretta a fare conseguire i pareri prescritti dal richiamato articolo 32».*

**33.36**

D'ALÌ

*Al comma 24, primo periodo, sostituire le parole: «l'attestazione» con «gli estremi».*

**33.39**

CARPINELLI

*All'emendamento 33.40, sopprimere i seguenti commi: «23-bis, 23-ter, 23-quater, 23-quinquies, 23-sexies, 23-septies, 23-octies, 23-nonies».*

**33.40/1**RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA,  
DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,  
SARTO, SEMENZATO

*Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:*

*«23-bis. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:*

**“Art. 4.**

*(Procedure per il rilascio della concessione edilizia)*

1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge

7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti dal presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di duecentomila abitanti.

3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il limite predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.

4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un commissario *ad acta* che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario *ad acta* non può richiedere il parere della commissione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

7. I seguenti interventi, se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati con i regolamenti edilizi vigenti, ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 e della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati alla denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

- b) opere di reinterro e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
- c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;
- d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- e) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- f) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;
- g) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino è pregiudizio alla statica dell'immobile;
- h) impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
- i) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
- l) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

8. La procedura di cui al comma 7 non si applica agli immobili compresi nella zona di tipo A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968; in tali immobili gli interventi di cui al comma 7 sono realizzati in base a autorizzazione edilizia. I comuni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano all'interno delle zone A gli immobili e le aree privi di caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali, nei quali si applica la procedura di cui al comma 7.

9. I comuni possono individuare aree, zone e immobili siti in zone diverse da quella A ai quali, al fine della tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali, non si applica la procedura della denuncia di inizio di attività di cui al comma 7. In tali aree, zone ed immobili, gli interventi di cui al comma 7 sono eseguiti in base ad autorizzazione edilizia.

10. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in tre anni, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

11. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.

12. Nei casi in cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la

conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adoffati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera la progetto presentato.

13. Ai sensi del comma 12 il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 10 l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

14. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso si denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

15. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

'Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprie leggi dettano norme relative al mutamento della destinazione d'uso degli immobili. Fino all'approvazione di tali norme sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali vigenti'.

16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata, ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè l'esistenza dei nullaosta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

*23-ter.* Le norme di cui la presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.

*23-quater.* Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.

*23-quinquies.* Sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 48 della legge 5 agosto, n. 457; comma sesto dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650; articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122.

23-*sexies*. Nel comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, dalla lettera c) è sostituita dalla seguente:

'c) autorizzazione edilizia, nonchè denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati'.

23-*septies*. Al fine di avviare interventi di manutenzione urbana programmata le regioni possono stabilire che per gli interventi di risanamento con aumento delle unità immobiliari e mutamento di destinazione d'uso deve essere corrisposto un contributo in misura non superiore al 50 per cento di quello fissato per gli oneri di urbanizzazione primaria.

23-*octies*. Le regioni, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono istituire gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio, che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'autorità giudiziaria competente e dei propri uffici.

23-*nonies*. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge istituisce un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio che pubblica ogni anno un rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo, articolato per regione e per tipologie di abuso. Tale osservatorio, costituito con personale del Ministero dei lavori pubblici, si avvale di rilievi aerofotogrammetrici e di un'eventuale collaborazione con altri Ministeri competenti e con le regioni, senza alcun onere aggiuntivo in relazione al personale e alle strutture».

### 33.40

GIOVANNELLI, CADDEO

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-*bis*. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 1997, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1997, il 15 luglio 1997, il 15 settembre 1997 ed il 15 dicembre 1997. È consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo

minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare deve essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 15 marzo 1997, purchè la domanda sia stata presentata nei termini. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla citata legge n. 47 del 1985, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate, in adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25 novembre 1994, n. 649, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il 15 dicembre 1997».

**33.65**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Il vincolo di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applica per le costruzioni iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali sono state portate a compimento entro il 31 dicembre 1995».

**33.59**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Il quinto comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

“I soggetti indicati all'articolo 6 della presente legge, diversi dal proprietario, fruiscono dei benefici in materia penale di cui al presente articolo ovvero di quelli di cui all'articolo 39, qualora la richiesta concessione in sanatoria sia ottenuta per l'immobile abusivamente realizzato”».

**33.60**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Il sesto comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è abrogato».

**33.61**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Le maggiori entrate derivanti dai proventi di cui al condono edilizio sono impegnate:

a) in misura del 50 per cento in apposito capitolo del Ministero per i beni culturali e ambientali che provvederà ad istituire un capitolo di spesa da utilizzare per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, del teatro "Petruzzelli" di Bari, della cattedrale di Noto e per il recupero del barocco della "Val di Noto" (di Ragusa e Siracusa) e di eventuali altre opere di particolare pregio artistico;

b) in misura del restante 50 per cento in apposito capitolo del Ministero per i lavori pubblici che provvederà ad istituire un capitolo di spesa da utilizzare per lavori stradali di completamento e ammodernamento ed in particolare per il raddoppio della statale 514 Ragusa-Catania e per il completamento dell'autostrada Siracusa-Ragusa-Gela».

**33.62**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 2, comma 8, dell'ordinanza n. 2437 del 9 maggio 1996, le parole: "entro centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro centottanta giorni"».

**33.63**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Norme di sostegno e rilancio dell'edilizia sociale)*

1. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così utilizzate:

a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui al comma 11;

b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità di cui al punto 4.3. della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1995;

c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali quali

nuclei di nuova formazione, nuclei familiari con portatori di *handicap*, nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo o già eseguito, nuclei familiari coabitanti, in particolare nelle aree ad alta tensione abitativa;

d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonché per la realizzazione, con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, di alloggi da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità dei lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalità le regioni destinano una quota non superiore al 25 per cento dei suddetti fondi;

e) lire 17 miliardi per la finalità di cui al comma 16.

2. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere finanziati ulteriori interventi di riqualificazione urbana purchè essi vengano effettuati in ambiti a prevalente insediamento di edilizia residenziale pubblica, o all'interno delle zone omogenee A e B, come definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1968, n. 97.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 1, lettera c).

4. I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalle legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 gennaio 1997. Nel caso di inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non è stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario *ad acta*, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari *ad acta*, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretariato generale del CER l'elenco dei programmi costruttivi per i quali è stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretario generale del CER procede alla revoca dei relativi finanziamenti.

5. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 gennaio 1997. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data il Ministro dei lavori pubblici previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla nomina di un Commissario *ad acta*. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al comma 4.

6. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 5, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretario generale del CER e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 194, del 20 agosto 1994. Per la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonché con le minori spese derivanti dalle rinunce e revocche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

7. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma 7-*bis*, del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca o a seguito di rinuncia da parte dei soggetti beneficiari, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, provvede ad accreditare al comune di Ancona il finanziamento di lire 30 miliardi, già stanziato con deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1991, n. 189, per l'attuazione del programma di cui al decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7. Il decreto è emanato nelle stesse modalità dei decreti di accredito già disposti a favore del comune di Ancona, che dovrà provvedere all'utilizzo delle somme con le stesse modalità attuate in precedenza nel rispetto delle leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici del gennaio 1972.

8. Gli affidamenti degli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457 per i quali è stata data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre

1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono revocati qualora i lavori, relativi a detti interventi, non siano iniziati entro e non oltre il 31 gennaio 1997.

9. Per i programmi indicati ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 nel caso di palese impossibilità di rispettare il termine fissato nei commi 4, 5 e 8 per l'inizio dei lavori, il Ministro dei lavori pubblici su motivata richiesta degli enti locali, adotta, anche prima della scadenza del termine stesso, l'accordo di programma di cui al comma 13.

10. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, da ultimo prorogato dall'articolo 22, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è abrogato.

11. All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "La disponibilità del Ministero dei lavori pubblici è incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, della legge 12 luglio 1991, n. 203, purchè gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilità, ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo".

12. Anche in deroga alle diverse procedure previste in applicazione dell'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli accordi di programma adottati dai comuni sono direttamente ammessi ai finanziamenti previsti dallo stesso articolo 18, comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli accordi di programma adottati dai comuni, ma non ratificati alla data di pubblicazione della presente legge, sono esclusi dal finanziamento. L'erogazione dei finanziamenti di cui sopra avviene senza pregiudizio per i procedimenti pendenti, preliminari all'accordo di programma di cui all'articolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine viene accantonata una quota dei predetti finanziamenti pari al 50 per cento del complessivo importo.

13. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato articolo 8 la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "contottanta".

14. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parole "centoventi" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

15. il comma 8-*bis* dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

“8-*bis*. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori. Qualora la regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilità finanziarie da ripartite tra le regioni”.

16. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificate dall'articolo 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono da intendersi modificative di quanto previsto dal primo comma, numero 6), dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

17. Gli uffici pubblici o enti preposti alla realizzazione di opere pubbliche sono tenuti a convocare una Conferenza di servizi, entro sessanta giorni dalla presentazione della progettazione di massima, con gli uffici, che, per legge, devono esprimere il proprio parere di competenza.

18. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, lettera *a)*, *b)*, e *c)* e dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 nonché per tutti gli altri programmi di edilizia residenziale, si deve accertare, già in sede preliminare, la fattibilità degli interventi e la compatibilità degli stessi con la tutela degli interessi storici, artistici, architettonici ed archeologici. A questo fine e per i casi di particolare rilievo i comuni, sentita l'amministrazione competente alla tutela dell'interesse, di propria iniziativa oppure su proposta della stessa, possano utilizzare i fondi di cui al comma 1 lettera *e)*. Gli accertamenti che si rendono necessari per la tutela di detti interessi sono affidati dal comune nel rispetto della normativa sugli appalti. La deliberazione comunale con la quale il comune individua le aree ove svolgere tali accertamenti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi stessi.

19. Al relativo onere si fa fronte esclusivamente con i fondi di cui al comma 1, lettera *e)*.

20. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati, per il quali le regioni dichiarano lo stato di dissesto finanziario, elaborano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato al 31 dicembre dell'anno precedente.

21. Il piano di finanziamento, redatto in termini finanziari, deve indicare:

*a)* l'entità del disavanzo finanziario, con esclusione di componenti relative agli ammortamenti;

- b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le cause che ne hanno determinato la formazione;
- c) l'entità dell'anticipazione di cui viene richiesta la concessione a norma del comma 21;
- d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e le modalità di restituzione;
- e) i proventi mediante i quali si intende assicurare il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, compresi quelli da alienazione degli alloggi, in quote diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 560;
- f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale, da cui risulti la non sussistenza di cause di formazione di nuovo disavanzo finanziario.

22. Il piano di risanamento è inviato alla regione e da questa approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione o dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti.

23. Il mutuo è ammortizzabile in un periodo non superiore a dieci anni secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di capitali e interesse. Nel caso in cui i proventi di cui alla lettera e) del comma 19 risultino insufficienti, il periodo di ammortamento può essere esteso a quindi anni.

24. Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli IACP i mutui di cui al presente articolo, con garanzia della regione di appartenenza. La garanzia dovrà essere concessa con decreto del presidente della giunta regionale e comporta l'obbligo del pagamento della retta eventualmente insoluta, a semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, sostituendosi la regione nelle ragioni creditorie. La garanzia prestata dalla regione ha carattere meramente facoltativo.

25. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli IACP, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonchè al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabilite dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestata agli IACP e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi.

26. Per consentire il finanziamento degli interventi necessari al completamento e all'adeguamento dell'autostrada Torino-Savona alle norme di sicurezza del codice della strada è concesso alla relativa società concessionaria un contributo pari al lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016, per l'ammortamento di mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre.

27. Per consentire l'avvio della realizzazione della variante di valico autostradale Firenze-Bologna è concesso alla concessionaria Società autostrade Spa un contributo di lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-

2016 per l'ammortamento di mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre.

28. All'onere derivante dai commi 24 e 25, pari al lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei Lavori pubblici.

29. Il ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

30. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 maggio 1995 n. 188, 24 luglio 1995, n. 296, 20 settembre 1995, n. 396, 25 novembre 1995, n. 499, 24 gennaio 1996, n. 31, 25 marzo 1996, n. 155, 25 maggio 1996, n. 286, 22 luglio 1996, n. 389, 20 settembre 1996, n. 491».

### 33.0.6

PAROLA, PETRUCCIOLI, CADDEO

*Dopo il comma 23, inserire i seguenti:*

«23-bis. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

“Art. 4. - (*Procedure per il rilascio della concessione edilizia*). - 1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti dal presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di 200.000 abitanti.

3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il limite predetto, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere una relazione scritta al sindaco indi-

cando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.

4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un commissario *ad acta* che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario *ad acta* non può richiedere il parere della commissione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

7. I seguenti interventi, se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati con i regolamenti edilizi vigenti e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati alla denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di reinterro e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;

d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

e) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

f) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

g) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

h) impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

i) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma

e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

j) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

8. La procedura di cui al comma 7 non si applica per gli immobili compresi nella zona di tipo A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968; in tali immobili gli interventi di cui al comma 7 sono realizzati in base a autorizzazione edilizia. I comuni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano all'interno delle zone A gli immobili e le aree privi di caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali, nei quali si applica la procedura di cui al comma 7.

9. I comuni possono individuare aree, zone e immobili siti in zone diverse da quella A ai quali, al fine della tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali, non si applica la procedura della denuncia di inizio di attività di cui al comma 7. In tali aree, zone ed immobili, gli interventi di cui al comma 7 sono eseguiti in base ad autorizzazione edilizia.

10. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

11. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.

12. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

13. Ai sensi del comma 12 il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 10, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

14. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'ap-

plicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

15. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

“Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprie leggi dettano norme relative al mutamento della destinazione d'uso degli immobili. Fino all'approvazione di tali norme, sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali vigenti”.

16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche”.

23-ter. Le norme di cui la presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.

23-quater. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.

23-quinquies. Sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; comma sesto dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650; articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122.

23-sexies. Al comma 10 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) l'autorizzazione edilizia, nonché la denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;”.

23-septies. Al fine di avviare interventi di manutenzione urbana programmata le regioni possono stabilire che per gli interventi di risanamento con aumento delle unità immobiliari e mutamento di destinazione d'uso deve essere corrisposto un contributo in misura non superiore al 50 per cento di quello fissato per gli oneri di urbanizzazione primaria.».

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

1. I seguenti interventi, se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati con i regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;

d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 13 del presente articolo;

f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

h) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

m) parcheggi nel sottosuolo di pertinenza del lotto su cui insiste il fabbricato;

n) le altre opere individuate da legge regionale o provinciale.

2. La denuncia di inizio di attività di cui al comma 1 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

3. Nei casi di cui al comma 1, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abi-

litato, nonchè dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

4. Ai sensi del comma 3 il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 3 l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

5. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 1 o in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti edilizi vigenti, nonchè dalla restante normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Per le opere pubbliche dei comuni, delle province e delle comunità montane, la deliberazione, con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata, ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè l'esistenza dei nullaosta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

7. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento».

**33.0.7**

BIASCO, TAROLLI

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Ripiano dei disavanzi degli Istituti autonomi per le case popolari)*

1. Gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) comunque denominati, per i quali le regioni dichiarino lo stato di dissesto finanziario,

elaborano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il piano di finanziamento, redatto in termini finanziari, deve indicare:

a) l'entità del disavanzo finanziario, con esclusione di componenti relative agli ammortamenti;

b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del disavanzo e le cause che ne hanno determinato la formazione;

c) l'entità dell'anticipazione di cui viene richiesta la concessione a norma del comma 5;

d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e le modalità di restituzione;

e) i proventi mediante i quali si intende assicurare il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, compresi quelli da alienazione degli alloggi, in quote diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 560;

f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale, da cui risulti la non sussistenza di cause di formazione di nuovo disavanzo finanziario.

3. Il piano di risanamento è inviato alla regione e da questa approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione o dalla ricezione di chiarimenti o modifiche eventualmente richiesti.

4. Il mutuo è ammortizzabile in un periodo non superiore a dieci anni secondo un piano di ammortamento a rate costanti posticipate, comprensive di capitali e interesse. Nel caso in cui i proventi di cui alla lettera e) del comma 2 risultino insufficienti, il periodo di ammortamento può essere esteso a quindici anni.

5. Sulla base del piano di risanamento, debitamente approvato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli IACP i mutui di cui al presente articolo, con garanzia della regione di appartenenza. La garanzia dovrà essere concessa con decreto del presidente della giunta regionale e comporta l'obbligo del pagamento della rata eventualmente insoluta, a semplice richiesta della Cassa depositi e prestiti, sostituendosi la regione nelle ragioni creditorie. La garanzia prestata dalla regione ha carattere meramente facoltativo.

6. Le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli IACP, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonchè al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli IACP e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi».

### **33.0.4**

SPECCHIA, MACERATINI, MAGGI, COZZOLINO, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia)*

1. I seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati con i regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 10 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;

d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 13 del presente articolo;

f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

h) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

m) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

n) le altre opere individuate da legge regionale o provinciale.

2. La denuncia di inizio di attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

3. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di inizio di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesi-

ma disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.

4. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

5. Ai sensi del comma 10 il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 10 l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

6. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 o in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti edilizi vigenti, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. è sostituito dal seguente:

«Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, con proprie leggi dettano norme relative al mutamento della destinazione d'uso degli immobili. Fino all'approvazione di tali norme sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali vigenti».

8. Per le opere pubbliche dei comuni, delle province e delle comunità montane, la deliberazione, con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata, ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

9. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.

11. Sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; comma sesto dell'articolo 2 della legge 24 dicembre

1979, n. 650; articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122.».

**33.0.1** SPECCHIA, MACERATINI, MAGGI, COZZOLINO, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia)*

1. I seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati con i regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 10 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;

d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 13 del presente articolo;

f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

h) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione

d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

m) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

n) le altre opere individuate da legge regionale o provinciale.

2. La denuncia di inizio di attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

3. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di inizio di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.

4. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

5. Ai sensi del comma 10 il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 10 l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

6. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 o in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti edilizi vigenti, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

**33.0.3** SPECCHIA, MACERATINI, MAGGI, COZZOLINO, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico edilizia)*

1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione

in materia di programma pluriennale di attuazione, anche in deroga a specifiche disposizioni dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscano i criteri di obbligatorietà alle effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazioni comunali da realizzarsi in attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del comune.

2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorchè scaduti nei casi in cui non riservino o non abbiano riservato con apposito atto la formazione di tali strumenti all'iniziativa pubblica.

3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Procedure per il rilascio della concessione edilizia*). - 1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile

del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di 200.000 abitanti.

3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.

4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un commissario *ad acta* che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario *ad acta* non può richiedere il parere della commissione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

7. I seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati con i regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 10 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;

d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui

all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 13 del presente articolo;

f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie:

h) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

m) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

n) le altre opere individuate da legge regionale o provinciale.

8. La denuncia di inizio di attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

9. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di inizio di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.

10. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

11. Ai sensi del comma 10 il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 10 l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

12. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 o in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti edilizi vigenti, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio

dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

13. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. è sostituito dal seguente:

«Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, con proprie leggi dettano norme relative al mutamento della destinazione d'uso degli immobili. Fino all'approvazione di tali norme sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali vigenti».

14. Per le opere pubbliche dei comuni, delle province e delle comunità montane, la deliberazione, con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata, ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

15. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.

16. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.

17. Sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; comma sesto dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650; articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122.».

5. Le opere funzionali alla conduzione di fondi rustici nei comuni montani non destinate ad abitazione sono sanabili previo pagamento al comune competente di un'oblazione da lire 500.000 a lire 1.500.000, qualora:

a) si tratti di opere costruite in legno, o in strutture prefabbricate amovibili, di volume complessivo non superiore a metri cubi 150, realizzate su fondi rustici di superficie non inferiore a metri quadri 6.000;

b) le opere fossero esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) non sussista una violazione dei vincoli paesaggistici o idrogeologici non sanabile».

### **33.0.5**

SPECCHIA, MACERATINI, MAGGI, COZZOLINO, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico edilizia)*

1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono ad aggiornare la propria legislazione in materia di programma pluriennale di attuazione, anche in deroga a specifiche disposizioni dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscano i criteri di obbligatorietà alle effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazioni comunali da realizzarsi in attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del comune.

2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorchè scaduti nei casi in cui non riservino o non abbiano riservato con apposito atto la formazione di tali strumenti all'iniziativa pubblica.

3. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Procedure per il rilascio della concessione edilizia)*. - 1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al

presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di 200.000 abitanti.

3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.

4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un commissario *ad acta* che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario *ad acta* non può richiedere il parere della commissione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

7. I seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati con i regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 10 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;

d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 13 del presente articolo;

f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

h) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

m) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

n) le altre opere individuate da legge regionale o provinciale.

8. La denuncia di inizio di attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l'interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.

9. L'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di inizio di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.

10. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato.

11. Ai sensi del comma 10 il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 10 l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

12. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 o in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti edilizi vigenti, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le

opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

13. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. è sostituito dal seguente:

«Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, con proprie leggi dettano norme relative al mutamento della destinazione d'uso degli immobili. Fino all'approvazione di tali norme sono fatte salve le disposizioni delle leggi regionali vigenti».

14. Per le opere pubbliche dei comuni, delle province e delle comunità montane, la deliberazione, con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata, ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

15. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.

16. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.

17. Sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; comma sesto dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650; articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122.».

4. Le opere funzionali alla conduzione di fondi rustici nei comuni montani non destinate ad abitazione sono sanabili previo pagamento al comune competente di un'oblazione da lire 500.000 a lire 1.500.000, qualora:

a) si tratti di opere costruite in legno, o in strutture prefabbricate amovibili, di volume complessivo non superiore a metri cubi 150, realizzate su fondi rustici di superficie non inferiore a metri quadri 6.000;

b) le opere fossero esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) non sussista una violazione dei vincoli paesaggistici o idrogeologici non sanabile».

**33.0.2** SPECCHIA, MACERATINI, MAGGI, COZZOLINO, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

#### Art. 34.

*Sopprimere l'articolo.*

**34.11**

FOLLONI, GUBERT, ZANOLETTI

*Al comma 1, alla fine del periodo, sostituire la parola: «quattro» con l'altra: «tre».*

**34.13**

D'ALÌ

*Al comma 1, sostituire le parole: «quattro esercizi» con le seguenti: «tre esercizi».*

**34.6**

PASQUINI

*Al comma 1, ultimo rigo, sostituire le parole: «quattro esercizi» con le seguenti: «tre esercizi».*

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è soggetto alla sola comunicazione al sindaco l'ampliamento eccedente il limite stabilito dall'articolo 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, che non superi:

a) il 50 per cento della superficie originaria fino a cinquemila metri quadrati;

b) il 30 per cento della superficie originaria oltre i cinquemila metri quadrati».

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il presente articolo entra in vigore il 1° luglio 1997».

**34.2**

POLIDORO, MONTAGNINO

*Al comma 1 sostituire le parole: «quattro esercizi» con le seguenti: «tre esercizi».*

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. I commi 1 e 2 entrano in vigore il 120° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2-ter. Sono comunque esclusi dalla disciplina del presente articolo gli accorpamenti e gli ampliamenti dovuti, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e relativi a comunicazioni effettuate entro il 31 dicembre 1996».

**34.3**

PETTINATO

*Il comma 2 è soppresso.*

**34.12**

RIGO

*Al comma 2, dopo le parole: «l'ampliamento che non eccede il» sostituire la parola: «20» con l'altra: «40», e aggiungere in fine il seguente periodo: «Il presente comma acquista efficacia centottanta giorni dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».*

**34.14**

D'ALÌ

*Al comma 2, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento».*

**34.7**

PASQUINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Le norme di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge».*

**34.8**

PASQUINI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. È vietata la vendita sottocosto di prodotti ad un prezzo inferiore al prezzo effettivo d'acquisto. Per prezzo effettivo d'acquisto si intende quello risultante dalle fatture di acquisto:*

*a) maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto, di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e dell'eventuale prezzo di trasporto fino ai magazzini o ai locali dell'impresa acquirente;*

*b) diminuito degli eventuali sconti connessi al prodotto purchè, in ogni caso, contrattualmente certi e definiti, nonchè degli eventuali sconti fuori fattura purchè documentati, riconducibili al prodotto, non condizionati e non legati a controprestazioni da parte dell'acquirente.*

*2-ter. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le deroghe, le sanzioni e le modalità per l'attuazione delle presenti disposizioni. Il gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo concorre ad assicurare le maggiori entrate previste dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 550».*

**34.5**

GIARETTA, MONTAGNINO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli accorpamenti e agli ampliamenti la cui relativa comunicazione sia stata effettuata entro il 31 novembre 1996».*

**34.4**

IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Per gli esercizi soggetti a nulla osta regionale ogni ampliamento superiore al 20 per cento della superficie di vendita originaria deve essere espressamente autorizzato previa nuova valutazione regionale.

2-ter. Il rilascio di autorizzazione per esercizi di superficie di vendita complessivamente superiore a 3.000 metri quadrati richiesta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospeso fino al 31 dicembre 1997».

**34.1**

BESOSTRI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. L'articolo 12, secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - Per il rilascio di nuove autorizzazioni, comprese quelle richieste per l'ampliamento della superficie di vendita, il piano determina, eventualmente anche con riferimento a singole zone, il limite massimo in termini di superficie globale, separatamente per settori merceologici, della rete di vendita per generi di largo e generale consumo, in modo da promuovere, anche con l'adozione di tecniche moderne, lo sviluppo e la produttività del sistema e da assicurare il rispetto della libera concorrenza nonchè un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive».

**34.10**

LARIZZA

### **Art. 35.**

*Sopprimere l'articolo 35.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Disposizioni in materia di aliquote ed imposte di consumo sul gas metano)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo della rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli

interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

*Conseguentemente all'articolo 26 sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato».

**35.14**

MORO, AMORENA

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**35.18**

DENTAMARO

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente all'articolo 58, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:*

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

*Conseguentemente all'articolo 26 sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato».

**35.15**

MORO, AMORENA

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 44, sostituire il capoverso del comma 12 con il seguente: «Il saggio degli interessi legali è fissato in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto».*

**35.13**

TURINI, PONTONE, DE MASI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, COLLINO,  
BATTAGLIA

*Sopprimere il comma 1:*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1997, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno, nei limiti complessivi fino alla concorrenza di lire 700 miliardi per il 1997. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge».

**35.16** NAVA, TRAVAGLIA, TURINI, ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA,  
CIMMINO, PONTONE, MANTICA, DEMASI

*Sopprimere il comma 1.*

**35.7** MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,  
TAROLLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, che consentono, per i contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche, anticipazioni del prezzo di lavori, servizi e forniture».

**35.5** IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, CORDERO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «anticipazioni del prezzo in misura superiore al 5 per cento» con le seguenti: «anticipazioni del prezzo in misura superiore al 10 per cento».*

*Conseguentemente, allo stesso comma, terzo periodo, sostituire le parole: «fissata nel 5 per cento dell'importo contrattuale» con le seguenti: «fissata nel 10 per cento dell'importo contrattuale».*

**35.6** MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e comunque nel rispetto delle percentuali previste per ciascuno degli obiettivi».*

**35.9** MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve. Il termine di novanta giorni previsto negli articoli 35 primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è ridotto a sessanta giorni. Sono nulli i patti in contrario o in deroga».

*Conseguentemente dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

*(Disposizioni in materia di aliquote ed imposte di consumo sul gas metano)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rete urbana, ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura di cibi e produzione di acqua calda, si applica, in tutto il territorio della Repubblica, l'aliquota IVA del 19 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le maggiori aliquote dell'imposta di consumo in vigore sul resto del territorio nazionale».

**35.19**

MORO, AMORENA

*Sopprimere il comma 3.*

**35.26**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I contratti stipulati dalle Amministrazioni della difesa, dell'interno, delle risorse agricole, alimentari e forestali, delle finanze, dei trasporti e della navigazione e della protezione civile ad esecuzione differita della durata superiore a due anni aventi ad oggetto la prestazione di servizi e forniture di mezzi e strumenti tecnologici possono prevedere, al fine di garantire parità di condizioni contrattuali tra imprese italiane ed estere, la revisione del prezzo secondo le procedure e le condizioni indicate ai commi 4, 5 e 5-bis».

*Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La revisione del prezzo, ove contrattualmente prevista, è applicata in relazione all'attività svolta dall'appaltatore o dal fornitore in ciascun anno, a decorrere dall'inizio del terzo anno:

- a) dalla data di aggiudicazione del contratto;
- b) dalla stipulazione del contratto di appalto concorso;
- c) dalla data di riferimento della congruità del prezzo contrattuale, in caso di trattativa privata».

*Inoltre, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. La revisione del prezzo in nessun caso può essere applicata per il tempo eccedente quello contrattuale per fatti imputabili all'assuntore».

**35.10**

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. I contratti stipulati dalla Pubblica amministrazione e, in particolare, dal Ministero della difesa ad esecuzione differita della durata superiore a due anni aventi ad oggetto la prestazione di servizi e forniture relativi a prodotti ad elevato contenuto tecnologico destinati alla difesa nazionale ed anche ad impieghi civili da parte di altre Amministrazioni, possono prevedere, al fine di garantire parità di condizioni contrattuali tra imprese italiane ed estere, le seguenti procedure e condizioni:

a) la revisione del prezzo, ove contrattualmente prevista, è applicata in relazione all'attività svolta dall'appaltatore o dal fornitore in ciascun anno, a decorrere dall'inizio del terzo anno dalla data di aggiudicazione del contratto, ovvero dalla stipulazione del contratto in caso di appalto concorso, o dalla data di riferimento della congruità del prezzo contrattuale, in caso di trattativa privata;

b) il contratto deve prevedere la quantità della produzione da consegnare nei primi due anni e/o la quota del lavoro da svolgere nello stesso periodo di tempo in cui, in ogni caso, non è applicabile la revisione; il contratto deve prevedere altresì l'indice da applicare per la revisione dei costi della manodopera, tenuto conto dei miglioramenti di produttività intervenuti durante il periodo di efficacia del contratto e gli indici da applicare per il costo dei materiali;

c) la revisione del prezzo in nessun caso può essere applicata per il tempo eccedente quello contrattuale per fatti imputabili all'assuntore».

*Sopprimere il comma 4.*

**35.1**

POLIDORO, MONTAGNINO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I contratti stipulati dalla pubblica amministrazione e, in particolare, dal Ministero della difesa ad esecuzione differita della durata supe-

riore a due anni aventi ad oggetto la prestazione di servizi e forniture relativi a prodotti ad elevato contenuto tecnologico destinati alla difesa nazionale ed anche ad impieghi civili da parte di altre amministrazioni, possono prevedere, al fine di garantire parità di condizioni contrattuali tra imprese italiane ed estere, la revisione del prezzo secondo le seguenti procedure e condizioni:

a) la revisione del prezzo, ove contrattualmente prevista, è applicata in relazione all'attività svolta dall'appaltatore o dal fornitore in ciascun anno, a decorrere dall'inizio del terzo anno:

dalla data di aggiudicazione del contratto;

dalla stipulazione del contratto di appalto concorso;

dalla data di riferimento della congruità del prezzo contrattuale, in caso di trattativa privata;

b) il contratto deve prevedere la quantità della produzione da consegnare nei primi due anni e/o la quota del lavoro da svolgere nello stesso periodo di tempo in cui, in ogni caso, non è applicabile la revisione. Il contratto deve prevedere altresì l'indice da applicare per la revisione dei costi della manodopera, tenuto conto dei miglioramenti di produttività intervenuti durante il periodo di efficacia del contratto e gli indici da applicare per il costo dei materiali;

c) la revisione del prezzo in nessun caso può essere applicata per il tempo eccedente quello contrattuale per fatti imputabili all'assuntore».

**35.3**

GRILLO

*Sopprimere la lettera a) del comma 3.*

**35.33**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, sostituire l'alinnea e la lettera a) con le seguenti:*

«I contratti stipulati dalla pubblica amministrazione e, in particolare, dal Ministero della difesa ad esecuzione differita della durata superiore a due anni aventi ad oggetto la prestazione di servizi e forniture relativi a prodotti ad elevato contenuto tecnologico destinati alla difesa nazionale ed anche ad impieghi civili da parte di altre amministrazioni, possono prevedere, al fine di garantire parità di condizioni contrattuali tra imprese italiane ed estere, la revisione del prezzo secondo le seguenti procedure e condizioni:

a) la revisione del prezzo, ove contrattualmente prevista, è applicata in relazione all'attività svolta dall'appaltatore o dal fornitore in ciascun anno, a decorrere dall'inizio del terzo anno, dalla data di aggiudicazione del contratto, ovvero dalla stipulazione del contratto in caso di appalto concorso, ovvero dalla data di riferimento della congruità del prezzo contrattuale in caso di trattativa privata;».

*Sopprimere il comma 4.*

**35.2**

FORCIERI, CADDEO

*Al comma 3, sostituire le parole da: «possono prevedere» fino alla fine, con le seguenti: «non possono prevedere la revisione del prezzo».*

**35.24**

MORO, AMORENA

*Al comma 3, sostituire le parole da: «possono prevedere fino alla fine del comma,» con le seguenti: «non possono prevedere la revisione del prezzo».*

**35.32**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, lettera a) aggiungere il seguente periodo: «La revisione del prezzo, anche ove è contrattualmente prevista, non è applicabile per gli anni 1997, 1998 e 1999».*

**35.23**

MORO, AMORENA

*Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la lettera seguente:*

*«a-bis. La revisione del prezzo in nessun caso può essere applicata per il tempo eccedente quello contrattuale per fatti imputabili all'assuntore».*

**35.20**

GUBERT

*Sopprimere la lettera b) del comma 3.*

**35.34**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: «deve prevedere» con le seguenti: «prevede».*

**35.25**

MORO, AMORENA

*Al comma 3, lettera b), sostituire il secondo periodo con i seguenti: «In nessun caso può essere previsto la revisione dei costi della manodopera. È permessa la revisione dei costi dei materiali esclusivamente qualora il loro costo di mercato risulta aumentato del 100 per cento del costo dell'anno precedente. Il contratto deve comunque prevedere gli indici da applicare per il costo dei materiali».*

**35.22**

MORO, AMORENA

*Al comma 3, lettera b), sostituire il secondo periodo con i seguenti: «In nessun caso può essere prevista la revisione dei costi della manodopera. È permessa la revisione dei costi dei materiali esclusivamente qualora il loro costo di mercato risulti aumentato del 100 per cento del costo dell'anno precedente. Il contratto deve comunque prevedere gli indici da applicare per il costo dei materiali».*

**35.35** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «dell'85 per cento» con le seguenti: «del 40 per cento».*

**35.36** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «dell'85 per cento» con le seguenti: «del 50 per cento».*

**35.37** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «dell'85 per cento» con le seguenti: «del 60 per cento».*

**35.38** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «dell'85 per cento» con le seguenti: «del 70 per cento».*

**35.39** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «ed in nessun caso può essere applicata» con le seguenti: «e non può comunque essere applicata».*

**35.40** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Sopprimere il comma 4.*

**35.4** GRILLO

*Sopprimere il comma 4.*

**35.11** MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La revisione del prezzo anche ove è contrattualmente prevista è inapplicabile per gli anni 1997 1998 e 1999».

**35.42**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 4, sostituire le parole: «difformi dalle» con le seguenti: «non conformi alle».*

**35.41**

MORO, AMORENA

*Al comma 4, sostituire le parole: «difformi» con le seguenti: «non conformi».*

**35.43**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Aggiungere infine: «All'importo degli interessi per ritardato pagamento, computati secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, si applica la prescrizione quinquennale stabilita dall'articolo 2948 del codice civile».*

**35.44**

PERUZZOTTI, MORO

### **Art. 36.**

*Sopprimere l'articolo.*

**36.38**

MORO, AMORENA

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ed all'individuazione dei soggetti attuatori».*

**36.20**

D'ALÌ, SCHIFANI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse originariamente allocate ad aree montane sono vincolate all'impiego in aree montane della medesima regione».*

**36.41**

GUBERT, CALLEGARO, RONCONI, ZANOLETTI, MORO

*Al comma 2, dopo le parole: «alla data del 31 dicembre 1997» aggiungere le seguenti: «a causa dell'inerzia dell'amministrazione aggiudicatrice dei lavori».*

**36.25**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «dei criteri di cui al comma 1» con le seguenti: «delle priorità indicate dalla regione competente per territorio».*

**36.26**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Sopprimere il comma 3.*

**36.39**

MORO, AMORENA

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ove necessario».*

**36.21**

D'ALÌ, SCHIFANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. L'istituto del patto territoriale di cui al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, diviene uno degli strumenti principali di intervento nelle aree depresse del Mezzogiorno che non siano interessate dall'applicazione dei contratti d'area di cui all'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996. Tra i soggetti promotori del patto territoriale rientrano a pieno titolo, le comunità montane».

**36.5**

IULIANO, MARINI, MAZZUCA POGGIOLINI, BESSO CORDERO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate, anche per effetto della riprogrammazione di cui ai commi 1 e 2, sono destinate dal CIPE al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili anche relativi a finalità diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni: una quota parte delle risorse di cui al presente comma, sarà destinata dal CIPE all'abbattimento dei tassi contrattuali relativi ad operazioni di finanziamento stipulate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517; 11 marzo 1988, n. 67, e del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 852, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, dalle imprese commerciali, turistiche e di servizi. Il CIPE stabilirà, altresì, criteri, modalità e misure dell'agevolazione».

**36.24**

TONIOLLI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate anche per effetto della riprogrammazione di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite alle Regioni competenti per territorio che le destinano al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, secondo le priorità indicate nella programmazione regionale».

**36.27**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 4, dopo le parole: «rispettive legislazioni» inserire le seguenti: «dando priorità a quei progetti che abbiano finalità di sviluppo economico di zone particolarmente disagiate».*

**36.44**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

*Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «anche relativi a finalità diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni».*

**36.100**

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purchè previsti dalle leggi relative all'esercizio finanziario 1997».*

**36.11**

MACERATINI, CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO,  
BONATESTA

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Nel quadro del Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 agosto 1991, come aggiornato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 1996 - punto 4.8 - "trasporto aereo", prevedente la necessità di un completamento organico della funzionalità del sistema aeroportuale nazionale, hanno priorità la progettazione e la realizzazione dell'aeroporto di Grazzanise come nuovo scalo intercontinentale con funzioni ausiliarie a quello di Fiumicino ed in osservanza dell'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 25 febbraio 1971, n. 111, della delibera della giunta della regione Campania n. 0122 del 12 settembre 1996, nonché, nell'ambito della competenza del CIPE dell'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il finanziamento di una quota destinata alla realizzazione di programmi regionali nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b di cui al regolamento CEE n. 2052/88 e successive modificazioni».

**36.14**

RECCIA, NOVI, LISI, DE SANTIS, PONTONE, FLORINO, CURTO,  
PACE, COLLINO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Nel quadro del Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 agosto 1991, come aggiornato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 1996 - punto 4.8 - "trasporto aereo", prevedente la necessità di un completamento organico della funzionalità del sistema aeroportuale nazionale, hanno priorità la progettazione e la realizzazione dell'aeroporto di Latina come nuovo scalo con funzioni ausiliarie a quello di Fiumicino e di Ciampino, ai sensi dell'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede il finanziamento di una quota destinata alla realizzazione di programmi regionali nelle aree di cui all'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni».

**36.9** PEDRIZZI, RECCIA, DE SANTIS, PONTONE, FLORINO, CURTO, PACE, COLLINO, BATTAGLIA

*Sopprimere il comma 5.*

**36.22** D'ALÌ, SCHIFANI

*Sopprimere il comma 5.*

**36.43** GUBERT

*Sopprimere il comma 5.*

**36.46** TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

*Il comma 5 è sostituito dai seguenti:*

«5. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, il CIPE può destinare:

a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068.

5-bis. Con decreto del Ministro del tesoro sono fissate le modalità e le condizioni che disciplinano gli interventi del Fondo di cui alla lettera b) del comma 5, comprese la determinazione dei versamenti da parte dei soggetti beneficiari e le modalità di contabilizzazione da parte dell'Artigiancassa. Lo stesso decreto, ferma la finalità di assicurare l'accesso al Fondo ad un maggior numero di imprese artigiane, può modificare la natura della garanzia ed elevare la misura massima delle perdite documentate, nonchè consentire la prestazione di fidejussioni, determinandone i limiti per impresa beneficiaria».

**36.17** GIARETTA, MONTAGNINO, CRESCENZIO, CADDEO, IULIANO

*Al comma 5, sostituire le parole da: «di garanzia» fino alla fine del comma, con le seguenti: «presso il Ministero del tesoro per garantire un parziale sgravio per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie. Le procedure saranno stabilite con regolamento emanato dal Ministero del tesoro».*

**36.45** TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

*Al comma 5, sostituire le parole da: «allo scopo di assicurare» fino alla fine del periodo con le seguenti: «finalizzato alla ristrutturazione dell'indebitamento a buon termine contratto con gli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese».*

**36.40** GUBERT, FUMAGALLI, CALLEGARO, ZANOLETTI

*Al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Nell'ambito delle risorse di cui al decreto-legge n. 458 del 23 ottobre 1996, articolo 1, e di quelle che si renderanno disponibili per ulteriori interventi nelle aree depresse a valere sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di 1.000 miliardi nel biennio 1997-1998 per il finanziamento degli interventi alla legge n. 32 del 23 gennaio 1992, articolo 1, e di 300 miliardi nel biennio 1997-1998 per il finanziamento degli interventi di cui alla legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 5».*

**36.16** (Nuovo testo) FIGURELLI, MICELE, LAURICELLA, GRUOSSO, MIGNONE, BARRILE, SCIVOLETTO

*Al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 1.000 miliardi a decorrere dal 1997 per assicurare un incremento delle disponibilità relative all'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi a decorrere dal 1997 per assicurare un incremento delle disponibilità relative all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67».*

**36.16** FIGURELLI, MICELE, LAURICELLA, GRUOSSO, MIGNONE, BARRILE, SCIVOLETTO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. A favore delle società ammesse alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995 n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, nonché delle società ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, la Società per l'imprenditorialità giovanile Spa è autorizzata a costituire un Fondo di garanzia dell'importo di lire trenta miliardi, prelevato dalle risorse finanziarie destinate alle finalità del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. Tale Fondo potrà essere incrementato dalle risorse economiche rivenienti dalle società ammesse alle agevolazioni ai sensi delle suddette leggi. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentiti il Ministro del tesoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la Società per l'imprenditorialità giovanile Spa, le associazioni che raggruppano le imprese finanziate ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n.95, nonché le società ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, predispone il regolamento per l'attuazione e la gestione del Fondo di Garanzia di cui alla presente legge».

**36.3**

VIVIANI, DONDEYNAZ, PASQUINI, FIGURELLI

*Al comma 7, sostituire le parole: «regolate sulla base di accordi» con le seguenti: «prioritarie individuate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni interessate».*

**36.28**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Sopprimere il comma 8.*

**36.18**

VEGAS

*Sostituire il comma 8 con i seguenti:*

«8. Le risorse attribuite alle regioni e province autonome dal programma triennale per la tutela dell'ambiente non utilizzate, nonché quelle già trasferite ovvero quelle rinvenienti da economie a qualsiasi titolo realizzate, ivi compresi i residui perenti – che a tal fine sono automaticamente riscritti in bilancio negli appositi capitoli del Ministero dell'ambiente – alla data del 31 dicembre 1996, e per le quali non siano stati completati, entro la data predetta, gli adempimenti di cui al punto 5.1.4 della delibera CIPE del 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1994, con de-

creto del Ministro dell'ambiente, su proposta delle regioni interessate, da prodursi entro trenta giorni dal 31 dicembre 1996, sono revocate e destinate ad altri interventi tra quelli individuati nel documento regionale di programma.

*8-bis.* Le regioni interessate formulano, entro trenta giorni dalla data del 31 dicembre 1996, le proposte di revoca da effettuarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e, laddove non siano stati previsti interventi aggiuntivi nei documenti regionali di programma, propongono, entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di revoca, la destinazione delle risorse così reperite ad altri interventi immediatamente eseguibili, anche relativi a settori di intervento ambientale diversi da quelli di provenienza dei finanziamenti stessi, purchè compatibili con le priorità previste dal documento regionale di programma.

*8-ter.* Decorsi i termini previsti dal comma precedente senza che le regioni interessate abbiano formulato proposte, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli interventi da revocare, nonchè gli interventi urgenti di risanamento ambientale ai quali ridestinare le risorse così recuperate.

*8-quater.* Le risorse, attribuite dal programma triennale alle regioni e province autonome che, alla data del 31 dicembre 1996, non abbiano ancora approvato i documenti regionali di programma vengono altresì revocate con decreto del Ministro dell'ambiente e ridestinate con gli stessi criteri di cui al comma precedente».

*Al comma 9, sostituire le parole: «di cui al comma 8» con le seguenti: «di cui ai commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater».*

*Al comma 7, sostituire le parole: «del presente articolo» con le seguenti: «dei successivi commi 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater e 9».*

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

*«10-bis.* Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono rideterminate nel triennio 1997-1999 le assegnazioni delle risorse di cui alla tabella 4 della delibera CIPE del 21 dicembre 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle del decreto 22 settembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1995, n. 273».

**36.49** VELTRI, GIOVANELLI, CAPALDI, CONTE, STANISCIÀ, IULIANO, RESCAGLIO, POLIDORO, GUERZONI, CADDEO, CRESCENZIO

*Al comma 8, sostituire le parole: «previa verifica delle attualità dell'interesse» con le seguenti: «previa verifica dell'attualità dell'interesse».*

**36.2**

IL GOVERNO

*Al comma 8, dopo le parole: «nel documento regionale di programma» aggiungere le seguenti: «secondo le priorità indicate dalla regione».*

**36.29**

MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Al comma 8, alla fine aggiungere le seguenti parole: «della medesima regione interessata dalla revoca».*

**36.33**

MORO, AMORENA

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che abbiano finalità di sviluppo economico e produttivo».*

**36.47**

MINARDO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse originariamente allocate ad aree montane sono vincolate all'impiego in aree montane della medesima regione».*

**36.42**

GUBERT, CALLEGARO, RONCONI

*Al comma 9, sostituire le parole: «; in via subordinata» fino alla fine del comma, con le seguenti: «eseguibili nella regione interessata dalla revoca».*

**36.32**

MORO, AMORENA

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Nell'ambito degli interventi di risanamento ambientale, ed in particolare di disinquinamento acustico delle aree aeroportuali, hanno priorità la progettazione e la realizzazione dell'aeroporto di Latina, quale scalo ausiliario e complementare a quelli di Fiumicino e di Ciampino, in attuazione di uno specifico programma operativo di tutela ambientale».

**36.12**

PEDRIZZI, RECCIA

*Al comma 10, sostituire le parole: «previa conforme deliberazione» con le seguenti: «previa consultazione».*

**36.1**

BORTOLOTTO

*Al comma 10, sostituire le parole: «previa conforme deliberazione», con le seguenti: «sentita la».*

**36.4** RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA,  
DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,  
SARTO, SEMENZATO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«10-bis. Il comma 4 dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è abrogato. È altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente».

**36.30** MORO, AMORENA, ROSSI, VISENTIN

*Sopprimere il comma 8.*

**36.19** D'ALÌ, SCHIFANI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Nell'ambito degli istituti della contrattazione programmata, di cui al decreto-legge 23 giugno 1996, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è inserita la progettazione e la realizzazione di un asse autostradale di collegamento trasversale, tra l'Adriatico ed il Tirreno, autostrada Foggia-Cassino, quale collegamento tra le autostrade A1 e A14 alternativo all'autostrada A16, nonché la progettazione e la realizzazione dell'asse autostradale Caianello-Popoli, collegamento orizzontale fra l'Adriatico ed il Tirreno».

**36.13** RECCIA, LISI, DE SANTIS, PONTONE, FLORINO, CURTO, PACE,  
BONATESTA

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Nell'ambito degli istituti della contrattazione programmata, di cui al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è inserita la progettazione e la realizzazione dell'adeguamento della strada statale 156 dei Monti Lepini con l'utilizzo di fondi già stanziati, resosi ancora più necessario in quanto legato ai due grandi progetti del Centro Intermodale e dell'Aeroporto commerciale nella zona di Latina Scalo e della progettazione e realizzazione della Cisterna-Valmontone per collegare la provincia di Latina all'asse autostradale Roma-Napoli».

**36.10** PEDRIZZI, RECCIA, LISI, DE SANTIS, PONTONE, FLORINO, CURTO,  
PACE, BATTAGLIA

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Il comma 4 dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è abrogato. È altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente».

**36.31**

AMORENA, BIANCO, GASPERINI, MANFROI, SERENA

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, il CIPE destina una quota, pari a lire 100 miliardi, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

**36.23**

D'ALÌ

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«12-bis. Al fine di evitare che, a causa della scadenza già avvenuta dei termini entro i quali il commissario *ad acta* di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, poteva provvedere alla definizione delle attività già di competenza della cessata Agenzia per il Mezzogiorno, si determinino il blocco o l'interruzione della spesa e delle opere, tutte le risorse finanziarie relative ad opere appaltate o da appaltare entro l'anno 1997 vengono accreditate ai comuni, alle province e alle regioni, nonchè agli altri enti ai quali si riferiscono gli interventi della ex Agenzia per il Mezzogiorno.

12-ter. La gestione del Ministero dei lavori pubblici di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e il trasferimento dei progetti speciali e delle opere di cui al comma 1 del sopracitato articolo 9-bis devono essere completati entro il 31 dicembre 1997. Il Ministro dei lavori pubblici riferisce al Parlamento entro il 31 maggio 1997 sullo stato della predetta gestione, sull'effettiva situazione delle opere e dei costi di completamento, e sui procedimenti di trasferimento».

**36.15**

FIGURELLI, LAURICELLA, BARRILE, SCIVOLETTO

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

*(Giochi del Mediterraneo)*

1. Per la completa realizzazione degli interventi previsti dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge

21 giugno 1995, n. 235, le somme stanziare per gli anni 1995 e 1996, non impegnate al termine di ciascun esercizio, sono conservate nel conto residui, per essere utilizzate entro l'anno 1997.

2. Le somme predette sono somministrate mediante aperture di credito di importo non eccedente il limite previsto dall'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Alle aperture di credito a favore dei funzionari delegati si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

3. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito, sarà presentato nei termini fissati dall'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367».

**36.0.1**

BUCCIERO, MAGGI

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis.**

1. La legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità, e il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 226, recante il riordino del Ministero della sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono abrogati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto legislativo con cui è istituita l'Agenzia sanitaria nazionale deputata alla gestione delle funzioni amministrative limitatamente a quelle indicate dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tutte le altre funzioni e competenze di carattere sanitario sono trasferite alle regioni.

3. Entro un anno dalla data di soppressione del Ministero della sanità, il personale dipendente dal medesimo sarà assegnato, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, alle regioni e all'Agenzia sanitaria, di cui al comma 2, ovvero agli uffici a cui sono trasferite le competenze.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 2, e comunque non oltre il 31 giugno 1998».

**36.0.2**

MANARA, TIRELLI, MORO, ROSSI

*Al comma 2, sostituire le parole: «dei criteri di cui al comma 1», con le seguenti: «delle priorità indicate dalla regione competente per territorio».*

**36.35**

MORO, AMORENA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate anche per effetto della riprogrammazione di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite alle Regioni competenti per territorio che le destinano al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, secondo le priorità indicate nella programmazione regionale».

**36.36**

MORO, AMORENA

*Al comma 7, sostituire le parole: «regolate sulla base di accordi», con le seguenti: «prioritarie individuate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni interessate».*

**36.37**

MORO, AMORENA

**GIUSTIZIA (2ª)**

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 1996

**58ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e Mirone.*

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C02ª, 0019ª)

Il senatore CENTARO fa presente che è in corso il Consiglio Nazionale di Forza Italia; auspica pertanto che la Commissione tenga conto di questo importante appuntamento politico.

Il PRESIDENTE assicura il senatore Centaro che la Commissione eviterà di votare nel corso della presente seduta.

*IN SEDE REFERENTE*

**(143) SPERONI ed altri. - Modificazione all'articolo 241 del codice penale**  
(Esame e rinvio)

Il presidente ZECCHINO rende noto che l'iscrizione all'ordine del giorno, indipendentemente da ogni deliberazione in tal senso da parte dell'Ufficio di Presidenza, ha avuto luogo in forza dell'articolo 79 del Regolamento, essendo il disegno di legge fatto proprio dal Gruppo della Lega Nord per la Padania Indipendente.

Riferisce il senatore CALLEGARO, prendendo spunto dal fatto che la prospettata novella al Codice penale incide su norma risalente al periodo fascista. Rileva altresì che la scarsa giurisprudenza relativa all'articolo 241 poco offre alle riflessioni del legislatore su questo reato di pericolo. Passa poi in rassegna la migliore dottrina che si è soffermata sul nodo centrale, quello della idoneità: la prospettata modifica intende infatti mutare le modalità di protezione dell'integrità, dell'indipendenza e

dell'unità dello Stato, sanzionando non tutti i fatti contrari all'unità dello Stato, bensì solo quelli che siano attuati attraverso modalità criminose. Manifesta comunque scarsa propensione a mutare la fattispecie codicistica, reputando però non del tutto inopportuno rimeditare il livello sanzionatorio di questo reato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BERTONI, premesso che siffatto reato si connota per la natura di delitto a consumazione anticipata, sottolinea i requisiti che effettivamente debbono realizzarsi per il concretizzarsi della fattispecie codicistica: in primo luogo, sulla base della consolidata giurisprudenza, per costituire l'elemento materiale è richiesta una condotta qualificata da un fine specifico e prolungata nel tempo; al contempo, rileva che se venisse approvato il progetto di legge, sarebbe abbassato il livello di protezione dell'integrità dello Stato. Invita comunque i colleghi ad approfondire in particolare il requisito della idoneità, giacché potrebbe esporsi l'attuale formulazione a qualche rischio in sede di interpretazione giurisprudenziale. Conclude specificando - ed indipendentemente da ogni riflessione sull'entità della sanzione contemplata - che non è chiaramente favorevole alla violenza armata come strumento di lotta politica.

Il senatore PREIONI, intervenendo quale co-presentatore del disegno di legge in titolo, ricorda che la estensione territoriale di uno Stato poggia non su vincoli giuridici da ritenersi immutabili, bensì sulla sensibilità delle popolazioni colà insediate: difende quindi i valori dell'autodeterminazione dei popoli. Cita casi di annessione coatta all'Italia di popolazioni non italiane e delle conseguenti disfunzioni che periodicamente sono riemerse, con grave nocumento del tessuto istituzionale.

La senatrice SALVATO invita a considerare con attenzione i diversi aspetti che connotano il disegno di legge: dal profilo strettamente politico trae spunto per invitare tutte le forze politiche a riflettere sulle ragioni del disagio del quale il Gruppo della Lega Nord per la Padania Indipendente vuole farsi portatrice; mentre dal profilo costituzionalistico reputa comprensibile ed anche condivisibile l'idea - forza espressa dal collega Preioni, secondo la quale ogni testo costituzionale ed ogni territorio statale è modificabile. Infine sotto la prospettiva penalistica nota che dalla relazione non sono giunti spunti per sostenere la prospettata novella al codice: pertanto, se non dovessero emergere nuovi elementi, preannuncia il suo voto non favorevole alla modifica del codice.

Il senatore GASPERINI, intervenendo anch'egli quale co-presentatore, evidenzia che con l'attuale formulazione si espongono i cittadini a rischi eccessivi, come ad esempio quello di essere perseguiti già solo per il mancato pagamento di tasse o imposte fissate dallo Stato centrale. Pertanto, evocati anche principi di diritto internazionale, ritiene doveroso modificare l'articolo del codice in questione, chiaramente superato ed anacronistico, specie in ragione della pena edittale, fissata nella reclusione a vita.

Il senatore RUSSO nota che questa norma non va letta attraverso la prospettazione che è stata offerta dai proponenti: ritiene invece che debba essere intesa più che altro come una sorta di norma - manifesto. Sotto l'aspetto del diritto positivo reputa infatti superflua la prospettata novella; sotto il profilo, invece, squisitamente politico reputa poco condivisibile l'obiettivo sottostante al testo *de quo*. Pertanto, manifesta uno scarso favore all'approvazione del provvedimento in titolo.

Il senatore FASSONE nega il timore, da taluno evidenziato, di un'applicazione distorsiva e patologica dell'articolo in questione: infatti, in base alla giurisprudenza costituzionale l'idoneità può essere intesa solo come la realizzazione di atti materiali che rendono prossimo il realizzarsi del reato; pertanto, l'esercizio di diritti politici non può porre in essere la fattispecie *de quo*. Si sofferma poi sul profilo sanzionatorio e riconosce che effettivamente esso (ergastolo) andrebbe rimeditato, come pure per taluni aspetti l'intera materia dei reati di opinione.

In conclusione, posto che la norma vigente non è in grado di generare allarme in sede applicativa, ritiene possibile lavorare sul livello della pena edittale.

Il senatore CIRAMI dichiara di condividere le perplessità dei colleghi che si sono espressi in senso critico verso il provvedimento in titolo; ritiene essere poco opportuno intervenire su questo articolo, anche se riconosce che il livello edittale è chiaramente troppo elevato.

Il senatore SENESE prende spunto dal più volte evocato principio dell'autodeterminazione dei popoli, che va però considerato non come categoria astratta bensì congiuntamente con il principio della intangibilità delle frontiere; principio, questo, che però può essere violato solo al verificarsi di determinate condizioni, tassativamente elencate, come ad esempio al verificarsi di casi di *apartheid*.

In senso adesivo a quest'ultimo intervento si esprime il presidente ZECCHINO.

Il senatore CENTARO si sofferma in primo luogo sul profilo penalistico: il disegno di legge, limitando la punibilità della fattispecie, muove da un assunto viziato nella premessa, ossia dal timore che l'attuale formulazione potrebbe conoscere applicazioni pericolose in sede giurisprudenziale.

Il riferimento da più parti operato al cosiddetto principio di autodeterminazione dei popoli è fuor di luogo e dichiara, quindi, di condividere quanto affermato dal collega Senese.

Il senatore FOLLIERI interviene per evidenziare che l'articolo in questione, benchè sorto in un contesto politico ormai superato, conserva una sua validità: pertanto, preannuncia la sua opposizione al disegno di legge in titolo.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica il relatore CALLEGARO ribadendo la sua idea per cui, se accolto il disegno di legge,

l'unità dello Stato conoscerebbe un poco condivisibile arretramento della soglia di punibilità. Ciò premesso, egli manifesta la sua contrarietà all'approvazione del provvedimento.

Replica il sottosegretario AYALA dichiarando di condividere le conclusioni cui è pervenuto il relatore; quindi esprime la sua contrarietà all'approvazione del disegno di legge.

Prende quindi la parola il senatore PREIONI, invitando la Presidenza a non disporre in data odierna, e quindi in modo affrettato, la votazione dell'articolo unico del disegno di legge: infatti nel territorio italiano esistono effettivamente due ceppi culturali e non si può liquidare il problema con mosse precipitose.

In senso adesivo a questa proposta, indipendentemente dalle motivazioni addotte dal collega, si esprime il senatore RUSSO.

Il presidente ZECCHINO rende noto che la Commissione Affari Costituzionali non ha ancora espresso il richiesto parere e che non sono ancora decorsi i termini regolamentari per l'emissione; pertanto, la Commissione Giustizia non può deliberare sull'articolo unico.

Il senatore BERTONI chiede che in sede di Ufficio di Presidenza venga fissato un limite temporale per la presentazione degli emendamenti, che dovrebbero vertere anche sugli articoli 302 (*Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo*) e 303 (*Pubblica istigazione e apologia*) del Codice Penale.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,15.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 1996

*Presidenza del Presidente*  
Franco FRATTINI

*La seduta inizia alle ore 14,40.*  
(A008 000, B65<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Il Presidente Franco Frattini rende alcune comunicazioni alle quali segue una discussione.

*La seduta termina alle ore 16.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 1996

**33<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

**(931) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo**

**(255) DI ORIO ed altri: Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore**

**(980) PERA ed altri: Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori**

**(1022) BERGONZI: Riordino della docenza universitaria**

**(1037) MILIO: Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università**

**(1066) MARTELLI: Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari**

**(1174) CAMPUS ed altri: Norme in materia di concorsi universitari**

**(1607) MANIS ed altri: Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore MORANDO, osservando che si tratta del testo unificato di vari disegni di legge in materia di con-

corsi universitari. La Commissione bilancio è chiamata in primo luogo a valutare se dal testo derivino variazioni di spesa o di entrata per il bilancio dello Stato, ai fini della sua iscrizione nell'ordine del giorno durante la sessione di bilancio. In proposito, occorre rilevare che il comma 3 dell'articolo 9 prevede che i periodi di aspettativa dei professori e ricercatori universitari che stipulano contratti di insegnamento siano utili ai fini del trattamento previdenziale e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti. Sul punto occorrerebbe un chiarimento da parte del Tesoro, per verificare se dalla disposizione possano conseguire oneri per la finanza statale.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere favorevole sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, nel presupposto che le norme di cui all'articolo 9, non comportando il collocamento fuori ruolo dei professori che stipulano i contratti presso altre università, bensì il mantenimento del posto in aspettativa senza assegni, non determinano la copertura di altri posti di ruolo e pertanto oneri di previdenza e quiescenza sul bilancio dello Stato. Il parere del Tesoro è altresì favorevole nel presupposto che ogni forma di affidamento e supplenza che dovesse attivarsi per effetto degli articoli 8 e 9 è assegnata a personale già in servizio di ruolo presso le università, con oneri da coprire nell'ambito di bilancio universitario e nel limite delle risorse pubbliche all'uopo destinate.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, facendo proprie le osservazioni formulate dal rappresentante del Governo e rilevando che dal testo all'esame non derivano variazioni di spesa o di entrata per il bilancio dello Stato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE**

**(5<sup>a</sup> - Bilancio)**

**(6<sup>a</sup> - Finanze e Tesoro)**

*Mercoledì 4 dicembre 1996, ore 10 e 16*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (1704) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 dicembre 1996, ore 9,30 e 15*

*In sede consultiva*

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 520, concernente modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico (1807) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti (1816) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 584, recante misure urgenti per la corresponsione del controvalore dei buoni pasto ai dipendenti civili del comparto Ministeri (1709).
- GUALTIERI ed altri. - Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (1627).

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 dicembre 1996, ore 10 e 15,30*

---

*In sede deliberante*

I. Discussione del disegno di legge:

- BUCCIERO. - Modifica dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore in tema di nomina dei sostituti (485).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense (1389) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cesetti ed altri; Pasetto Nicola*).
- BATTAGLIA. - Soppressione dell'albo dei procuratori legali (1371).

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PREIONI. - Istituzione del giudice unico di prima istanza (399).
- Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado (1245).

## II. Esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio (1247).
- LISI. - Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati (92).

## III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SPERONI ed altri. - Modificazione all'articolo 241 del codice penale (143).
- CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (1546).

*Affari assegnati*

## Esame del seguente documento:

- Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 1996 (*Doc. XCI, n. 1*)

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 dicembre 1996, ore 15*

*Procedure informative*

Interrogazioni.

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 dicembre 1996, ore 10 e 16*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Piano di riparto della somma di lire 2.390.000.000, quale quota residua dello stanziamento iscritto al capitolo 1207 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1996, fra enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 42).

*In sede referente*

I. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche alla disciplina del commercio dei beni culturali (1033).
- MANIS ed altri. - Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori (1607).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (931).
  - DI ORIO ed altri. - Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore (255).
  - PERA ed altri. - Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori (980).
  - BERGONZI. - Riordino della docenza universitaria (1022).
  - MILIO. - Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università (1037).
  - MARTELLI. - Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1066).
  - CAMPUS ed altri. - Norme in materia di concorsi universitari (1174).
-

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 dicembre 1996, ore 10 e 15*

*In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti (1816) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata (1540).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto concernente il riparto dello stanziamento del capitolo 1143 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione (n. 43).

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- SALVI ed altri. - Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (1812).
-

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 4 dicembre 1996, ore 17*

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 520, concernente modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico (1807) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari**

*Mercoledì 4 dicembre 1996, ore 14*

Costituzione della Commissione: elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.



